

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Penale

Ciclo XX°

Prostituzione: dalla legge Merlin alle recenti proposte
de iure condendo

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Dottorando: Sara Melotti

2009

INDICE

Introduzione	6
Capitolo 1	8
INTRODUZIONE STORICA	8
1.1 La prostituzione nel mondo antico.....	8
1.2 La legislazione italiana sino alla cd. Legge Merlin.....	17
Capitolo 2	31
LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N.75: LA CD. "LEGGE MERLIN"	31
2.1 L'iter parlamentare	31
2.1.1 Gli obiettivi della riforma.....	34
2.2 Le singole disposizioni: analisi della normativa e applicazione giurisprudenziale	38
2.2.1 Il concetto di "prostituzione"	38
2.2.2 "Art. 1" e "art. 2"	40
2.2.3 "Art. 3"	43
2.2.3.1 "Art. 3, 2° comma, n. 1": il reato di esercizio di casa di prostituzione	45
2.2.3.2 "Art. 3, 2° comma, n. 2": reato di locazione di immobile a scopo di esercizio di casa di prostituzione.....	48
2.2.3.3 "Art. 3, comma 2°, n. 3": reato di tolleranza abituale della prostituzione.....	50
2.2.3.4 "Art. 3, 2° comma, n. 4": reato di reclutamento e agevolazione a fini di reclutamento.....	51
2.2.3.5 "Art. 3, comma 2°, n. 5": reato di induzione alla prostituzione e lenocinio.....	54
2.2.3.6 "Art. 3, 2° comma, n. 6": reato di tratta di persone a fine di prostituzione.....	56

2.2.3.7 “Art. 3, 2° comma, n. 7”:	reato di attività in associazioni ed organizzazioni nazionali estere dedite al reclutamento.....	58
2.2.3.8 “Art. 3, 2° comma, n. 8”:	reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.	61
2. 2. 4 “Art. 4”:	circostanze aggravanti speciali.....	65
2.2.4.1 “Art. 4 n.1”:	fatto commesso con violenza, minaccia o inganno.....	66
2.2.4.2 “Art. 4 n. 2”:	fatto commesso a danni di persona minore o in stato di minorazione psichica.	67
2.2.4.3 “Art. 4 nn. 3 e 4”:	fatto commesso dall'ascendente, affine, marito, fratello, sorella, padre e madre adottivi e tutore e fatto commesso da persona alla quale la vittima sia stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.	68
2.2.4.4 “Art. 4 nn. 5 e 6”:	fatto commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio o impiego e fatto commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.....	69
2.2.4.5 “Art. 4 nn. 7 e 7bis”:	fatto commesso a danni di più persone e fatto commesso ai danni di una persona tossicodipendente.	69
2.2.5 “Art. 5”:	il reato di adescamento ed invito al libertinaggio.	70
2.2.6 “Art. 6”:	pene accessorie	73
2.2.7. “Art. 7”	75
2.2.8 “Art. 8” e “art. 9”:	i patronati e gli istituti di rieducazione.....	77
2.2.9 “Art. 10” e “art.11”	79
2.2.10 “Art. 12”:	costituzione di un corpo speciale di polizia femminile.	81
2.2.11 “Art. 13”, “art. 14” e “art.15”	83
2.3 Il fenomeno della prostituzione “on-line”:	cenni.....	84
Capitolo 3		88
LA PROSTITUZIONE MINORILE		88
3.1 La legge 3 agosto 1998, n. 269 e la legge 6 febbraio 2006, n. 38.....		88
3.1.1 Premessa		88

3.1.2 Finalità della legge	90
3.1.3 Brevi cenni sulla legge 6 febbraio 2006 n. 38.....	93
3.2 art. 600 bis c.p. : “prostituzione minorile”	98
3.2.1 Considerazioni introduttive	98
3.2.2 Il delitto di “prostituzione minorile” (1° comma)	102
3.2.2.1 Bene giuridico tutelato.....	102
3.2.2.2 Soggetto attivo e passivo	104
3.2.2.3 Condotte tipiche (induzione, sfruttamento e favoreggiamento)..	106
3.2.2.4 Elemento soggettivo.....	111
3.2.2.5 Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 600 sexies 1°, 2°, 3° e 4° comma).....	112
3.2.3 Il delitto di “fruizione di prestazioni sessuali retribuite” (2° comma)	117
3.2.3.1 Bene giuridico tutelato.....	117
3.2.3.2 Condotta tipica	119
3.2.3.3 Elemento soggettivo	121
3.3 art. 600 quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”): cenni.....	121
Capitolo 4	124
VERSO UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA PROSTITUZIONE.....	124
4.1 Premessa	124
4.2 Brevi considerazioni critiche sulla legge Merlin	125
4.3 La prostituzione di strada e il rinnovato dibattito sulle “case chiuse”: proposte de iure condendo	128
Capitolo 5	151
LA PROSTITUZIONE IN EUROPA.....	151

5.1 Classificazione dei modelli delle politiche adottate dagli stati per la gestione del fenomeno della prostituzione	151
5.1.1 Proibizionismo, regolamentarismo e abolizionismo	151
5.1.2 Analisi della legislazione sulla prostituzione in Austria, Francia, Germania e Olanda	156
5.1.2.1 Austria.....	156
5.1.2.2 Francia	159
5.1.2.3 Germania	165
5.1.2.4 Olanda.....	170
Bibliografia	177

Introduzione

Affrontare un tema come quello della prostituzione in Italia è estremamente complesso in quanto esso si presenta come un fenomeno purtroppo sempre in divenire, che muta i propri contorni e espande i propri confini e che pare non potere essere in alcun modo arginato.

Con tale lavoro di ricerca si vuole analizzare quello che è lo stato attuale della disciplina in tema di prostituzione nel nostro ordinamento giuridico anche attraverso un confronto con la regolamentazione del fenomeno in alcuni paesi europei.

Il primo capitolo vuole essere una sorta di “storia della prostituzione” dai tempi più remoti, in cui essa trova le sue origini, sino al lungo e tormentato iter parlamentare che ha portato alla approvazione della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 più nota come legge Merlin, dal nome della sua maggior sostenitrice la senatrice Lina Merlin.

Il secondo capitolo è invece dedicato nella sua prima parte alla narrazione delle varie fasi in cui si è articolato il lungo iter parlamentare che ha portato all'approvazione della legge del 1958; nella sua seconda parte all'analisi puntuale delle singole disposizioni di cui essa si compone unitamente all'interpretazione che nel corso del tempo la giurisprudenza della Suprema Corte ha dato delle stesse.

Il terzo capitolo traccia, seppur per brevi cenni, gli aspetti fondamentali del drammatico fenomeno della prostituzione minorile attraverso l'analisi delle due leggi principali sul tema: la legge 3 agosto 1998, n. 269 e la legge 6 febbraio 2006, n. 38.

Il quarto capitolo vuole essere una riflessione critica da un lato sull'ancora vigente normativa in tema di prostituzione, dall'altro sulle numerose proposte di modifica della stessa che a tutt'oggi non sono ancora approdate in alcun testo definitivo di legge; in particolare si sono analizzati

alcuni dei principali disegni di legge presentati non solo nel corso dell'attuale legislatura, ma anche nelle precedenti soprattutto a partire dal 2001 quando il tema "prostituzione"(e il dibattito intorno ad esso) è tornato di grande attualità.

Con il quinto ed ultimo capitolo si è cercato, infine, di dare uno sguardo oltre i confini del nostro paese per verificare attraverso quali strumenti alcuni dei principali Stati dell'Unione Europea hanno affrontato questo fenomeno. Infatti, dopo una breve premessa dedicata all'analisi delle principali politiche adottate nell'epoca moderna dagli Stati per affrontarlo, si sono esaminate le politiche e le principali normative adottate da Austria, Francia, Germania e Olanda.

Capitolo 1

INTRODUZIONE STORICA

1.1 La prostituzione nel mondo antico

La pratica della prostituzione ha radici antichissime che si perdono all'origine dei tempi¹.

E' nel mondo greco che vanno ricercate le prime forme di questo spregevole fenomeno che, in quell'epoca, rispecchia tutte le caratteristiche proprie della visione "androcentrica" della società ateniese: l'uomo era considerato essere superiore, dominante e condizionante mentre la donna era solamente un essere inferiore sottomesso e condizionato ai bisogni e alle esigenze dell'essere maschile.

Da questa idea di società emergevano tre diversi stereotipi di donna: l'etera, la concubina e la moglie destinate ciascuna a soddisfare i differenti bisogni dell'uomo².

La moglie, ossia la donna ateniese destinata al matrimonio, era solamente una merce di scambio tra famiglie; erano i genitori, prima, e il marito, poi, a decidere e provvedere per lei.

Conduceva la sua esistenza segregata in casa (perfino l'affacciarsi alla finestra era considerato indice di mal costume)³, dedicandosi alla procreazione e all'educazione dei figli, non riceveva alcun tipo di istruzione e

¹ MEREU I. – Voce: *Prostituzione (storia)*, in *Edd*, XXXVII, p. 440;

² Scrive Demostene "Abbiamo le etere per i piaceri dello spirito, le concubine per quello dei sensi, e la moglie per darci dei figli";

³ CIAPPARONI F. – Voce: *Prostituzione (diritto greco)*, in *Digesto*, XIV, p.226;

non poteva assolutamente accompagnare il proprio marito fuori casa e nelle uscite pubbliche: attorno a lei si impernava unicamente la vita familiare.

A fronte di una così rigida e casta organizzazione fra le mura domestiche non è difficile comprendere come il fenomeno della prostituzione abbia trovato un fertile terreno su cui affondare le proprie radici.

Non potendosi fare accompagnare dalla moglie in nessuna uscita pubblica, l'uomo greco utilizzava per tali scopi la compagnia di un'etera o di una concubina.

Se la moglie rappresentava la purezza e il rigore, le concubine e le etere riflettevano, invece, la concezione ludica e libertina della vita e della sessualità.

Ciò che più conta sottolineare è che l'attività di queste ultime era tutt'altro che lasciata al caso.

E' Solone il primo legislatore ad occuparsi della posizione giuridica di queste "antenate" delle odierne prostitute.

Da un lato, infatti, egli istituì la prima casa di piacere, il cd. *Porneio*, dove venivano tenute le straniere o le schiave liberate; esse esercitavano la loro professione all'interno di questo edificio ovvero nei porti e nelle strade e la loro attività era prestata verso un corrispettivo in denaro assoggettato ad un dazio che le stesse dovevano versare alle casse della città.

Dall'altro, accanto alle cd. *Porne* di cui si è detto, vi erano le etere; si trovavano su di un gradino superiore e, conseguentemente, avevano anche un costo maggiore.

Le etere venivano comprate da una sorta di impresario (cd. *Pornoboskos*) che si preoccupava di educarle nelle svariate forme di arte principali – musica, danza, pittura... - per poi affittarle ad una o più persone verso il pagamento di un corrispettivo in denaro che variava a seconda della prestazione (poteva consistere anche nella partecipazione a feste dove

erano richieste di ballare, cantare o intrattenere gli ospiti) richiesta e della durata dell'affitto.⁴

Questa visione androcentrica del mondo che caratterizzava la società ateniese è destinata ad imporsi anche presso il mondo romano.

Come in Grecia, così a Roma la vita dell'uomo era caratterizzata dalla presenza di due diverse categorie di donne: la *mater familias* e le concubine e le meretrici.

La prima, "male inevitabile seppure necessario"⁵, era comunque culturalmente più evoluta rispetto al suo alter ego greco, le seconde ricoprivano ancora una volta il ruolo di compagne diverse e libere per l'uomo romano.

Anche l'organizzazione del fenomeno risente dell'influenza greca.

Accanto ad una prostituzione cd. comune, che veniva esercitata o in appositi edifici a ciò destinati (lupanari) costruiti lungo le rive del Tevere, vicino alle piazze o ai mercati, o nelle bettole, negli alberghi e nei bagni pubblici, ve ne era un'ulteriore esercitata da meretrici "d'alto borgo" all'interno delle proprie abitazioni.

In entrambe le ipotesi l'attività della prostituta era meticolosamente regolamentata: iscrizione in un apposito registro pubblico, attività soggetta a tassazione e controversie assegnate alla competenza esclusiva di un magistrato a ciò appositamente preposto.⁶

Da quanto descritto appare evidente che né nel mondo greco, né in quello romano la prostituzione femminile non solo non era repressa penalmente ma anzi, a certi livelli, godeva di stima sociale.

Con l'avvento del Cristianesimo l'idea della superiorità dell'uomo rispetto alla donna raggiunge la massima esaltazione: la concezione cd.

⁴ MEREU I., *op. cit.*, p. 441;

⁵ MEREU I., *op. cit.*, p. 441;

⁶ MARANI S. – I reati in materia sessuale, in *Fatto&Diritto* collana a cura di Paolo Cendon. Giuffrè, Milano, 2006, p.275;

androcentrica della società rappresenta il punto di partenza dell'affermarsi di una ideologia totalmente antifemminista giustificata con motivazioni trascendenti che ad occhi moderni apparirebbero aberranti.

Si diceva, infatti, che siccome la donna è stata creata da Dio dalla costola di Adamo essa discende direttamente dall'uomo: "le donne siano sottomesse ai mariti come al Signore, perché il marito è il capo, come Cristo è il capo della Chiesa e il suo salvatore. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così le mogli stiano sottomesse ai loro mariti"⁷.

Dunque, la donna era considerata come sottomessa all'uomo per volontà divina e dallo stesso creata con l'unico fine di procreare.

La diretta conseguenza di simili concezioni era rappresentata dal fatto di considerare lecita esclusivamente l'attività sessuale che, attraverso il matrimonio o il concubinato, era finalizzata a procreare, mentre un fine differente veniva considerato peccato mortale.

In altri termini si era di fronte ad una società non più solamente androcentrica ma sessuofobica e antifemminista dove la castità veniva esaltata in quanto voluta professata dalla religione e considerata di grande aiuto per l'ordinamento.

Il legislatore non poteva che adeguarsi ed infatti l'attività omosessuale viene dichiarata contro natura e criminalizzata e il lenocinio (ossia l'attività diretta alla pubblica istigazione della prostituzione) vietato e severamente punito.

Il distacco però fra la società dei principi e quella reale era drammaticamente evidente ed è la stessa Chiesa, promulgatrice di quei dogmi, a prenderne atto in diversi Concilii.

Sulla base di tale presa di coscienza comincia, infatti, a farsi strada una nuova ideologia per così dire "di supporto" in grado di giustificare quello che

⁷ MEREU I, *op. cit.*, p. 443;

accadeva nella società reale: l'idea della prostituzione come un male necessario che la società deve permettere per evitare che la lussuria travolga ogni cosa.

E', a ben vedere, la prima affermazione di quel concetto di tolleranza che rappresenta la base di pressochè tutti i tentativi di regolamentazione successiva del fenomeno prostituzione.

E' necessario attendere la Rivoluzione francese perché questi pilastri comincino a sgretolarsi.

Cominciava, infatti, in quel periodo la battaglia per l'emancipazione femminile e di pari passo l'affermazione di una serie di principi completamente in antitesi con quelli sin qui descritti: pari dignità della donna come persona, completa uguaglianza rispetto all'uomo anche dal punto di vista sessuale e soprattutto (anche se in un secondo momento rispetto alla Rivoluzione) lotta contro la prostituzione di stato e i dogmi sui quali poggiava.

Battaglia non senza avversari.

Si formavano due diversi e contrapposti movimenti ideologici (che con differenti sfumature perdurano anche oggi) l'uno, quello appena descritto, cd. degli "abolizionisti", l'altro, cd. dei "tenutari", che riconoscevano nella prostituzione una professione ineliminabile e che per molto tempo riuscì ad imporsi nettamente.

E' invero la Francia che nei primi anni dell'800, rispondendo in pieno alle esigenze dei tenutari, diede vita ad un sistema in grado di utilizzare la prostituzione come un "servizio per l'ordinamento". L'attività di meretricio veniva non più solamente tollerata ma del tutto controllata dallo Stato: nasceva, in altri termini, "il primo monopolio nazionale del commercio carnale"⁸ che non era altro che l'origine della moderna regolamentazione delle *maison de tolérance*.

⁸ MEREU I, *op. cit.*, p. 445;

Le caratteristiche strutturali e organizzative di tale sistema erano molteplici e rigorose.

Per quanto riguarda le prostitute esse dovevano avere compiuto 16 anni ed essere sane (per questo venivano settimanalmente sottoposte a controllo medico da parte di ufficiali sanitari⁹).

Dal punto di vista, invece, dell'organizzazione dell'attività essa si svolgeva obbligatoriamente nelle cd. *maisons de tolérance* che dovevano essere collocate in luoghi lontani da chiese, scuole o comunque edifici pubblici.

Queste, poi, dovevano essere costruite con l'osservanza di rigorosi criteri di sicurezza tali da permetterne la costante controllabilità da parte della polizia: una sola entrata, una sola uscita, persiane sempre rigorosamente chiuse.

Ancora, le *maisons* si differenziavano a seconda che fossero adibite alle classi popolari o ai ceti più abbienti e non solo nel prezzo era prevista infatti una sala comune per le prime, stanze riservate per le seconde.

Gli obiettivi che si celavano dietro la realizzazione di un simile apparato e che la classe dirigente voleva realizzare erano sostanzialmente due: in primo luogo quello di controllare l'attività sessuale della popolazione maschile e in secondo luogo rimpinguare le casse dello stato attraverso la riscossione di dazi dai tenutari delle case di tolleranza.

E' invece la Gran Bretagna a mettersi alla testa del movimento abolizionista.

In Inghilterra la materia trovava la sua regolamentazione in una legge emanata nel 1864 la cui ratio e motivazione era da rintracciarsi nel dilagare del timore della diffusione di malattie veneree fra le truppe. Tale provvedimento, per la verità, si occupava principalmente di regolamentare il

⁹ Nell'ipotesi in cui fossero state trovate infette venivano immediatamente ricoverate e poste nelle condizioni di non potere tornare ad esercitare la loro attività senza avere prima ottenuto il nulla osta delle autorità sanitarie.

controllo medico delle meretrici: ai commissari di polizia era attribuito, infatti, il potere di denunciare la singola prostituta trovata all'interno di una casa di prostituzione e imporle di presentarsi per effettuare una visita medica, l'esito della quale, se fosse stato negativo, comportava per la malcapitata un periodo di detenzione forzata in ospedale non inferiore ai tre mesi.

Il 31 dicembre del 1869 appariva sul "Daily News" un manifesto della promotrice di questo movimento – Josephine Butler- (cui aderirono fra gli altri nomi illustri come Victor Hugo e Giuseppe Mazzini) dove si affermava che il sistema di controllo della prostituzione "tende a facilitare nei nostri figli e nella nostra gioventù il cammino dell'incontinenza, sbarazzandolo da ogni barriera morale, dal momento che lo Stato riconosce e protegge la prostituzione, ne proclama con questo la necessità e le toglie il suo obbrobrio. Il pretesto delle malattie non è sufficiente. I partigiani di questo sistema non hanno potuto dimostrare che queste misure igieniche, applicate ad un solo sesso, abbiano contribuito a migliorare la salute pubblica"¹⁰.

La lotta per l' affermarsi di tali principi si dimostrò tutt'altro che scevra da ostacoli ma portò al risultato sperato: l'abrogazione, il 16 maggio del 1894, della legge del 1864.

Questo movimento troverà poi forte sostegno e impulso nella Società delle Nazioni nell'ambito del più ampio obiettivo (fra i tanti) che la stessa si prefiggeva di perseguire ossia la protezione delle donne e dei fanciulli unanimemente considerati la parte debole di ogni società.

Allo scopo di poter tracciare il quadro "mondiale" sul tema prostituzione la stessa nel 1923 inviò a tutti gli Stati membri un questionario per poter ottenere notizie sullo stato delle rispettive legislazioni.

Alcune delle risposte meritano di essere riportate.

¹⁰ ROSSO G. – *I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione*, Casa Editrice Stamperia Nazionale, Roma, 1960, p.6;

La Spagna rispondeva con una relazione piuttosto dettagliata dalla quale emergeva da un lato l'esistenza di una regolamentazione del fenomeno (con la precisazione però che le prostitute versavano per la maggior parte in condizione di estrema miseria e di salute disastrose), dall'altro di un acerbo movimento abolizionista che sembrava, però, guadagnare terreno.

Altrettanto significativa la risposta del Belgio: "il sistema regolamentista, instaurato come misura di prevenzione sanitaria e come garanzia di decenza per le grandi città, non risponde a questi fini dei suoi promotori. Inchieste particolari hanno dimostrato che la regolamentazione, lungi dal limitare il vizio, contribuisce a propagarlo, e che la sicurezza sanitaria che pretende di offrire ai clienti, è per lo più illusoria e provoca così la diffusione delle malattie veneree"¹¹.

L'Austria dichiarava che le case di tolleranza erano ancora esistenti in alcuni distretti del territorio ma erano ormai già da tempo proibite a Vienna.

Ma arrivava dagli Stati Uniti il panorama più all'avanguardia: eccezion fatta per tre stati, nel resto del territorio le case di tolleranza erano vietate e addirittura in alcuni Stati venivano puniti non solo i clienti frequentatori delle stesse ma anche coloro che guidavano i veicoli per accompagnarveli.

Ancora, dal rapporto della Cecoslovacchia si apprendeva con sdegno che le case di tolleranza erano ormai frequentate abitualmente da minorenni e che le malattie veneree colpivano con frequenza disarmante gli alunni delle scuole medie. La descrizione della condizione delle prostitute non era certo più confortante e sotto ogni profilo: "per quanto riguarda la loro condizione economica essa non potrebbe essere più miserabile. In genere sono oberate di debiti verso il padrone, debiti di cui non riescono mai a liberarsi, il che rende loro impossibile o estremamente difficile cambiare vita.

¹¹ ROSSO G., *op.cit.*, p. 8-9;

Questo stato di cose equivale alla schiavitù moderna. (...) Si considera argomento favorevole alla regolamentazione la facilità del controllo: per essere efficace dovrebbe estendersi ad absurdum¹².

E' evidente il filo che lega tali rapporti, indice di un esigenza comune che si faceva sempre più insistente e che portò la Società delle Nazioni non solo ad invitare formalmente tutte le Nazioni a riesaminare attentamente il problema della opportunità o meno di una regolamentazione statale della prostituzione (anche e soprattutto alla luce delle informazioni raccolte attraverso il questionario del 1923), ma anche ad affermare il fondamentale principio, destinato a segnare un importante svolta verso l'abolizionismo, per cui la cura delle prostitute doveva essere libera e segreta essendo ogni trattamento coattivo lesivo della dignità della persona.

L'eredità lasciata da tale istituzione veniva raccolta dall'O.N.U che nella sua carta costitutiva riconosceva espressamente la prostituzione come un fenomeno che "ha per conseguenza un abbassamento del livello morale della persona che vi di da, e del livello della vita sociale dei popoli che la tollerano.

Coerentemente con tali enunciazioni di principio la Commissione degli affari sociali nella sua prima sessione (Lake Success 20 gennaio-15 febbraio) suggeriva agli Stati una serie di norme fra cui, le più importanti, prevedevano la chiusura delle case di tolleranza e la punizione dei tenutari delle stesse nonché degli intermediari dell'attività di prostituzione.

I principi ispiratori del movimento abolizionista sono stati poi accolti dalla maggior parte delle recenti legislazioni che, conseguentemente, hanno tendenzialmente abolito la regolamentazione della prostituzione.

¹² ROSSO G., *op.cit.*, p. 11;

1.2 La legislazione italiana sino alla cd. Legge Merlin

Risale al 1860 la prima regolamentazione della prostituzione in Italia; il 15 febbraio 1860, infatti, Camillo Benso conte di Cavour emanava il "Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione" che segna la nascita delle case di tolleranza, così chiamate proprio perché venivano tollerate e regolamentate dallo Stato.¹³

L'intento precipuo era quello di controllare la prostituzione dal punto di vista igienico-sanitario e tale scopo, infatti, il regolamento prevedeva l'istituzione, in ogni capoluogo di provincia e di circondario, di un Ufficio Sanitario con l'unico compito di sorveglianza delle prostitute (art. 1).

Le meretrici venivano innanzitutto definite: "sono considerate meretrici le donne che esercitano notoriamente la prostituzione"¹⁴ e, in seconda istanza, classificate in due categorie ossia quelle che vivono nei postriboli tollerati e le meretrici isolate (quelle, cioè che potevano vivere ed esercitare in un abitazione particolare previa, però, autorizzazione del Questore o della Autorità di Pubblica sicurezza).

Dovevano obbligatoriamente essere iscritte all'Ufficio sanitario previa semplice domanda e solo dopo essersi sottoposte a visita sanitaria (artt. 17,18,19,22).

L'art. 32 imponeva poi alle stesse una serie di divieti quali ad esempio quello di uscire dai postriboli con abiti indecenti o in stato di ubriachezza, quello di frequentare le piazze o le vie principali delle città, quello di affacciarsi alle finestre o quello di frequentare i teatri.

¹³ ROSSO G., *op.cit.*, p. 4;

¹⁴ **Art. 17** - Regolamento sulla prostituzione approvato con Decreto ministeriale del 15 febbraio 1860 del Ministro dell'Interno Cavour;

Come già sopra evidenziato l'importanza di tale normativa deve, però, rintracciarsi soprattutto nell'istituzione delle prime case chiuse, in essa definite postriboli.

“Sono tollerate due categorie di postriboli, cioè: 1°Quelli in cui le meretrici hanno domicilio fisso; 2° Quelli in cui le meretrici si recano per motivo di prostituzione”.¹⁵

I postriboli erano a loro volta divisi in tre categorie: prima, seconda e terza e il regolamento fissava le differenti tariffe che variavano dalle cinque lire per le case di lusso, alle due lire per quelle popolari.

Non solo, chiunque avesse voluto aprire uno di questi luoghi doveva ottenere una licenza (concessa dalla Autorità di Pubblica Sicurezza)e pagare, poi, le tasse.

Tornando al profilo igienico-sanitario, l'art. 71 prevedeva che tutte le meretrici dovessero essere assoggettate a due visite sanitarie ogni settimana; quelle appartenenti ai postriboli della prima delle due categorie cui si è sopra fatto cenno venivano visitate a domicilio, le altre o nel postribolo o presso l'Ufficio sanitario.

Sin dalla sua introduzione, però, il regolamento suscitò numerose critiche che portarono, a soli due anni dalla sua promulgazione, il Ministro Rattazzi a nominare una Commissione con lo specifico compito di studiare un progetto di modifica allo stesso.

Il lavoro di tale commissione si risolveva in un nulla di fatto, tanto che il Ministro Nicotera provvedeva a nominare una nuova Commissione i cui studi portarono alla formulazione di un progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati nel novembre del 1877; anche questo tentativo andò perduto poiché il progetto non giunse alla discussione.

¹⁵ **Art. 40** - Regolamento sulla prostituzione approvato con Decreto ministeriale del 15 febbraio 1860 del Ministro dell'Interno Cavour;

Nel 1883 veniva costituita una terza commissione (dal Ministro De Pretis) che, nonostante un approfondito lavoro di ricerca, non approdava ad alcun risultato.

Solamente attraverso l'operato di una quarta Commissione nominata dal Ministro Crispi si giungeva al risultato lungamente auspicato: con decreto ministeriale del 29 marzo 1888 venivano emanati il Regolamento della prostituzione (che abrogava quello del 1860 ancora in vigore) e il Regolamento per la profilassi delle malattie sifilitiche; con un decreto successivo (10 luglio 1888) il Regolamento dei dispensari.

In esso era contemplata una dettagliata regolamentazione delle case di prostituzione definite come "le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo di ricovero chiuso dove si esercita il meretricio" e, altresì, " quelle case o piani di case, in tutto o in parte affittate a scopo di prostituzione, ancorchè ciascuna meretrice viva isolatamente"¹⁶.

Non potevano avere più di una porta d'ingresso e non potevano esserci collegamenti con le altre case private o stabilimenti pubblici (art. 6).

Si vietava, altresì, l'apertura delle stesse in prossimità di asili, scuole e luoghi di culto e imponeva che le persiane restassero sempre chiuse (è proprio da tale ultima previsione che deriva l'appellativo di "case chiuse" con cui le stesse venivano identificate) (art. 7).

Anche questo regolamento prevedeva alcuni divieti come quello di praticare giochi o festeggiamenti all'interno dei postriboli, quello di vendere cibi o bevande o quello di fare ingresso negli stessi con armi di qualunque genere (art. 20)

In particolare tale disciplina, rispetto a quella che l'aveva preceduta, stabiliva l'abolizione delle visite e delle cure obbligatorie (trasformate in

¹⁶ **Artt. 4-5** – Regolamento su la prostituzione approvato con Decreto ministeriale del 29 marzo del 1888;

volontarie)¹⁷ ma, soprattutto, si preoccupava di creare percorsi di riabilitazione delle prostitute attraverso l'istituzione e l'opera dei patronati e attraverso la previsione come reato della detenzione coatta di una donna anche qualora fosse entrata spontaneamente all'interno di una casa di tolleranza.¹⁸

Anche per questa nuova disciplina non mancarono le critiche che si levarono in particolare contro la prevista abolizione dell'obbligatorietà dei controlli igienico-sanitari, critiche alle quali fece fronte il Ministro Nicotera nel 1891 con la stesura di un nuovo Regolamento che prevedeva una disciplina per così dire "intermedia" fra le disposizioni del Regolamento Cavour e quelle del Regolamento Crispi.

Veniva reintrodotta un sistema più rigido di controlli igienici, visite sanitarie nuovamente obbligatorie (con la previsione del fermo immediato di quelle prostitute che vi si fossero sottratte) e vigilanza costante della polizia.

Il Ministro ordinò, poi, anche un censimento di tutte le meretrici che vennero, conseguentemente, regolarmente registrate nelle varie regioni e città.

Quest'ultima regolamentazione restava in vigore fino al 1905 data in cui veniva emanato un nuovo Regio decreto che raccoglieva tutte le precedenti disposizioni prevedendo, però, un obbligo per i medici di denunciare alle autorità tutte le eventuali patologie rinvenute fra le prostitute all'interno delle case chiuse.

¹⁷ **Art. 21** – *Regolamento su la prostituzione approvato con Decreto ministeriale del 29 marzo del 1888*: “L’Autorità di P.S. ha la facoltà di ordinare visite sanitarie nei luoghi di prostituzione, anche per mezzo di medici militari”;

¹⁸ **Art. 29**: “E’ punito chiunque detenga, o cooperi a detenere violentemente in una casa di prostituzione una donna, ancorchè di sua volontà vi sia entrata e vi sia rimasta per esercitarvi la prostituzione, e nonostante qualunque obbligazione, debito, che la donna abbia contratto verso il proprietario della casa, o qualsivoglia altra persona”;

Art. 30: “Dove esistono istituti o società aventi per iscopo la restituzione delle prostitute ad una vita onesta, o il loro patronato, uscite le donne dai luoghi di prostituzione, dovrà l’autorità politica porsi in rapporto con essi.

I Prefetti, i sottoprefetti, i questori, i delegati di P.S. e i sindaci sono specialmente incaricati di favorirne la istituzione dove non esistano” – *Regolamento su la prostituzione approvato con Decreto ministeriale del 29 marzo del 1888*;

Con l'avvento del fascismo si ebbe una svolta autoritaristica.

Il meretricio venne, infatti, regolato in maniera definitiva e compiuta dal titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (artt. 190-208) e dal titolo VII del relativo regolamento approvato con regio decreto del 6 marzo 1940 n.635 (artt. 345-361).

In base al sistema predisposto la prostituzione poteva essere esercitata solamente nei luoghi che l'autorità di pubblica sicurezza dichiarava "locali di meretricio"; la prostituzione esercitata fuori da questi ultimi non era considerata un illecito purchè non si svolgesse con le caratteristiche dell'abitudine e in locali chiusi.

Ciò che è però importante sottolineare è come dal T.U.L.P.S emerga la preoccupazione di rendere evidente che le case chiuse non erano "autorizzate" ma solamente "tollerate" con le dovute e opportune cautele previste a tutela del buon costume, dell'igiene e della sicurezza.

Ruolo fondamentale nell'universo delle case chiuse era ricoperto dal tenentario ossia colui che, spesso tenutaria ed ex prostituta, affittava o era proprietario dei locali; le meretrici che le abitavano e alle quali comunemente era dato l'appellativo di "pensionanti" erano reclutate dai cd. collocatori .

Questi ultimi si trovavano, come importanza, su di un gradino inferiore rispetto ai tenutari, si può dire in effetti che mentre i tenutari, erano padroni dei muri, i collocatori, erano, padroni delle donne.

Questa sorta di organizzazione gerarchica prevedeva altresì che al tenentario spettasse il 50% del prezzo versato alla prostituta e che la restante parte dovesse essere divisa fra quest'ultima e il suo collocatore.

Il numero delle prestazioni giornaliere d'ogni prostituta si aggirava attorno alla quarantina e il pagamento era sempre anticipato.

Erano poi previste visite mediche obbligatorie: avvenivano ogni due giorni su disposizione delle autorità. La visita del medico, detto "tubista" rappresentava una scadenza sentita con terrore dalle meretrici poiché l'esito infausto del controllo comportava come conseguenza, l'interruzione immediata dell'attività con l'incognita sulla sua ripresa. (11)

Gli orari di intrattenimento erano massacranti: si cominciava alle nove di mattina per smettere alle tredici, e si riapriva alle quindici e trenta per poi chiudere mai prima di mezzanotte. Era consentito un unico giorno di riposo che non coincideva con la domenica ma con il giovedì ma, ciononostante, alcune case chiuse osservavano il cd. mezzo servizio a causa dell'ingente numero di richieste per così dire "eccellenti" da cui erano subissate.¹⁹

Anche alla luce del breve spaccato che di quel mondo si è cercato di dare la prostituzione veniva tollerata, regolamentata ma non considerata reato.

Venivano, invece, considerati reato il lenocinio e la tratta; la disciplina relativa alla loro incriminazione risale al codice penale sardo-italiano del 1859 per essere poi ripresa nel codice Zanardelli del 1889 e nel codice rocco del 1931.

Il codice sardo del 1859 se ne occupava agli artt. 421 e ss.: l'art.421 sanciva la penale rilevanza della condotta di colui che eccitava, favoriva o facilitava la corruzione di persone di sesso maschile o femminile e di età inferiore ai ventuno anni ovvero la condotta di chiunque inducesse gli stessi alla prostituzione; la stessa disposizione prevedeva poi un aggravamento della pena per l'ipotesi in cui la corruzione o l'induzione alla prostituzione si fossero indirizzate su persone minori degli anni quindici.

Non solo, un ulteriore aggravio della sanzione era contemplato qualora tali condotte presentassero i caratteri della abitudine.

¹⁹ MOTTA A. – *Quelle persiane chiuse*. Catania, 1999, p.87 e ss.;

L'art. 422 si occupava, invece, di coloro ai quali era, in un certo senso, affidata la crescita e la cura di tali minori comminando, infatti, sanzioni ancora più severe rispetto a quelle di cui all'art. 421 per i genitori, ascendenti, tutori o comunque persone incaricate della vigilanza sugli stessi.²⁰

L'art. 424 disciplinava, infine, il lenocinio del marito.

Il codice Zanardelli contemplava la disciplina di tali fattispecie delittuose agli artt. 345 e ss..

L'art. 345 puniva la condotta di chiunque, "per servire all'altrui libidine" induceva un minore alla prostituzione o lo eccitava alla corruzione con la previsione di aggravati di pena per le ipotesi di minore degli anni sedici, di fatto commesso con l'inganno, di fatto commesso da ascendenti, affini o dal marito ovvero di fatto commesso abitualmente o con fine di lucro.²¹

L'art. 346 si occupava, invece, della repressione del favoreggiamento o dell'agevolazione della prostituzione, ovvero della corruzione di una persona minore d'età, sempre con la previsione del fine specifico di favorire la libidine altrui.²²

²⁰ La pena era differente a seconda che il soggetto passivo avesse un'età inferiore agli anni quindici o agli anni ventuno;

²¹ **Art. 345:** "Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso:

- 1) sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;
- 2) con inganno;
- 3) da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea;
- 4) abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille."

²² **Art. 346:** "Chiunque, per servire all'altrui libidine, favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minore, nei modi o nei casi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire trecento a cinquemila; e nel caso preveduto dal secondo capoverso, la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquecento a seimila."

La caratteristica peculiare e comune delle due fattispecie era rappresentata dalla previsione della necessità di un fine specifico, ossia quello di servire alla libidine altrui, che rappresentava una condizione essenziale per la punibilità.

Come detto, l'art. 345 puniva colui che induceva alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccitava la corruzione; la condotta tipica consisteva, all'evidenza, nell' "indurre" o "eccitare" ossia nel far sorgere in un essere ancora inerme e innocente "il pensiero o il desiderio di farsi strumento dell'altrui impudicizia"²³.

E' poi importante soffermarsi sull'interpretazione che veniva data al termine "corruzione" da intendersi come corruzione fisica.

Sulla scorta di tale significato si aveva tentativo punibile nell'ipotesi di corruzione fisica non portata a compimento con la necessità, però, che il fine dell'agente fosse quello di portare il minore alla perdita della propria pudicizia. Fuori dal tentativo punibile restavano, invece, le condotte finalizzate ad una semplice corruzione morale inquadrabili in altre figure criminose.²⁴

Passando al sopracitato art. 346 esso considerava come reato il favoreggiamento della prostituzione o la corruzione solamente se il fatto rientrava in una delle ipotesi di cui al capoverso dell'art. 345 e cioè solo se fosse commesso su minori di anni dodici, con inganno etc..

Dunque, quello che nell'art. 345 rappresentava una circostanza aggravante, nell'art. 346 assurgeva al ruolo di elemento costitutivo del reato.

L'art. 347 prevedeva il lenocinio familiare violento o fraudolento dell'ascendente, dell'affine in linea ascendente, del marito o del tutore in

²³ Così si legge nella Relazione Ministeriale sul progetto al codice del 1887;

²⁴ Ad. es. il fatto poteva essere punito come discorso osceno, somministrazione di libri o figure turpi, oltraggio al pudore.

danno del discendente o della moglie anche se maggiorenni ovvero del minore sottoposto alla sua tutela.²⁵

Ciò che di tale norma preme evidenziare è il fatto che essa apparentemente contemplava solamente delle circostanze aggravanti delle condotte punite nei due articoli che la precedevano, ma, a ben vedere introduceva anche nuove forme di reato, estendendo la punibilità, in determinati casi in essa precisati, anche al lenocinio dei maggiorenni.²⁶

Né il codice sardo-italiano, né il codice Zanardelli, per la verità e come si è potuto notare, prevedevano la fattispecie criminosa della tratta; essa venne infatti prevista per la prima volta, e solo con riferimento alla tratta di donna minorenni, con la legge n. 23 del 1901 sull'emigrazione e dunque con una legge speciale.

Nessuna previsione nemmeno per la repressione del triste fenomeno dello sfruttamento.

E' con il codice Rocco che si sopperisce espressamente a tale lacuna dei codici che lo avevano preceduto; con particolare riferimento alla problematica dello sfruttamento nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale si legge infatti che "una delle più gravi deficienze del codice del 1889 è l'assoluta mancanza di una norma speciale per la repressione del triste fenomeno del così detto *mantenutismo*. Contro i souteneurs, individui di speciale pericolosità, delinquenti, quasi tutti, temibilissimi, anche in altro genere di criminalità, non esiste in quel codice alcuna disposizione"²⁷.

²⁵ **Art. 347:** "L'ascendente, l'affine in linea ascendente, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorchè maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie, maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni.

²⁶ MAJNO L. – Commento al codice penale italiano. Donato Tedeschi e figlio Editori, Verona, p.81 e ss.;

²⁷ Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, p.324;

E, in conformità ai principi enunciati nella Relazione, se ne ritrova una compiuta disciplina nel libro II, titolo IX ("Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"), capo II ("Delle offese al pudore o all'onore sessuale") agli articoli da 531 a 536.

I primi tre articoli del capo II si occupavano del delitto di lenocinio; l'art. 531²⁸ puniva la condotta di induzione alla prostituzione ovvero di eccitamento alla corruzione di una persona minore, inferma o affetta da deficienza psichica richiedendo, altresì, il (solito) fine specifico di servire l'altrui libidine.

Lo stessa disposizione prevedeva, poi, un'ipotesi attenuata, consistente nel fatto di colui che si limitava ad agevolare la prostituzione o la corruzione delle persone sopra indicate, e quattro ipotesi aggravate nel caso in cui il fatto fosse stato commesso: 1) in danno di una minorenni coniugata o di una persona affidata al soggetto attivo per ragioni di servizio o di lavoro; 2) in danno di minore degli anni quattordici; 3) da un ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dalla sorella, dal fratello o dal tutore; 4) su persona affidata al colpevole per ragioni di cura, educazione, custodia, istruzione o vigilanza.

²⁸ **Art. 531:** "Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenni coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata:

- a) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni 14;
- b) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;
- c) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia".

L'art. 532²⁹ contemplava l'ipotesi del cd. "lenocinio familiare" che si configurava allorché la condotta induttiva si indirizzava verso la discendente, la moglie, la sorella o l'affine in linea retta ascendente purché maggiorenni e sempre con necessario fine di servire la libido altrui.

Una riduzione di pena era prevista per i casi di semplice agevolazione.

Infine, l'art. 533³⁰ si occupava delle condotte "violente" prevedendo la punibilità di colui che, attraverso l'utilizzo della violenza o della minaccia, costringeva un minore o una donna maggiorenne alla prostituzione. Il fatto era, inoltre, considerato aggravato se commesso in danno di una donna sposata ovvero di una soggetto affidato al colpevole per ragioni di servizio o di lavoro, come pure nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3, dell'art. 531.

L'art. 534³¹ era invece dedicato, e ciò, come già evidenziato, rappresentava una novità di questo codice, al fenomeno dello sfruttamento delle prostitute.

Con il preciso intento di arginare tale indegna pratica criminale si colpivano coloro i quali si facevano mantenere, anche solo parzialmente, da una donna attraverso lo sfruttamento dei proventi che quest'ultima ricavava dalla sua prostituzione.

²⁹ **Art. 532:** "Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori d'età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà".

³⁰ **Art. 533:** "Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o lavoro.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2, e 3 dell'art. 531".

³¹ **Art. 534:** "Chiunque si fa mantenere anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila".

E' importante sottolineare come il concetto di "farsi mantenere" venisse interpretato unanimemente da dottrina e giurisprudenza come implicante un sistema di dipendenza parassitaria con i caratteri dell'abitudine a prescindere dalla sua estensione temporale; diretta conseguenza ne era il fatto che tale delitto presupponeva necessariamente per il suo configurarsi una molteplicità di atti assumendo, in altri termini, la natura di reato a condotta plurima.

Unanimemente si affermava altresì che era esclusa dal concetto di sfruttamento l'idea di una controprestazione che non fosse quella, implicita invece nel suddetto concetto, di protezione della vittima dello sfruttamento stesso.

In particolare poi per il configurarsi della condotta tipica non solo non era necessario che lo sfruttatore vivesse completamente a carico della prostituta (il reato si realizzava anche nel caso in cui lo sfruttatore si facesse dare dalla prostituta solamente ciò che gli serviva per il soddisfacimento delle sue esigenze voluttuarie) ma non era neppure richiesto che lo sfruttamento si realizzasse attraverso violenza o minaccia essendo sufficiente, al contrario, il solo e semplice fatto di essere mantenuto dalla stessa.

Ancora, mentre soggetto attivo del reato poteva essere chiunque, ossia una persona sia di sesso maschile che di sesso femminile, la qualifica di soggetto passivo poteva essere rivestita unicamente da una prostituta non essendo, in altri termini, contemplato lo sfruttamento di un uomo.

In ultimo la previsione del delitto di tratta disciplinato dagli ultimi tre articoli del capo.

In particolare, l'art. 535³² puniva "chiunque, sapendo che una persona di età minore o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero si intromette per agevolarne la partenza" e l'art. 536³³ "chiunque, sapendo che una persona di età minore o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi".

Tali norme che, come già più volte evidenziato, rappresentavano una novità rispetto al codice Zanardelli, erano state inserite nel nuovo codice in conseguenza della ratifica da parte dell'Italia delle Convenzioni di Parigi del 1910, Ginevra del 1921 e Berna del 1923 rese poi esecutive nel nostro territorio con la legge 2306/1925 in ossequio agli impegni assunti a livello internazionale.

Scopo di queste due norme era la lotta alle organizzazioni internazionali del lenocinio ossia quelle organizzazioni che fornivano dall'estero le prostitute alle case chiuse.

In base alla previsione dell'art. 537 si trattava, poi, di due delitti che, in deroga alle regole generali, erano punibili anche se commessi da cittadini italiani nel territorio di uno stato estero.

³² **Art. 535:** (Tratta di donne e di minori) "chiunque, sapendo che una persona di età minore o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 24.000.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1,2, e 3 dell'art.531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi."

³³ **Art. 536:** (Tratta di donne e di minori, mediante violenza o inganno) "chiunque, sapendo che una persona di età minore o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 40.000.

Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.

Si applicano i capoversi dell'art.533."

Norme, quelle descritte, che dovevano necessariamente coordinarsi con quelle contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (artt. 190-208) e nel titolo VII del relativo regolamento approvato con regio decreto del 6 marzo 1940 n.635 (artt. 345-361) cui sopra si è già fatto ampiamente riferimento.

Capitolo 2

LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N.75: LA CD. "LEGGE MERLIN"

2.1 L'iter parlamentare

Il sistema delineato nel capitolo precedente venne completamente stravolto dall'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958 n.75 recante il titolo "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione", più nota come legge Merlin dal nome della senatrice socialista proponente Angelina Merlin che a lungo lottò per la sua approvazione facendone quasi una crociata personale.

L'iter legislativo che portò all'approvazione di questa legge fu decisamente travagliato, tanto da durare ben dieci anni che videro accendersi un aspro dibattito sia in Parlamento che nel Paese.

Angelina Merlin, classe 1889, era nata a Pozzonovo, provincia di Padova. Divenne socialista molto giovane, a scuola e iniziò proprio in quegli anni a tenere i suoi primi comizi.

Una volta terminati gli studi iniziò la professione di maestra.

È in questi anni che matura in lei la sofferenza nel vedere le mogli dei pescatori e dei marinai che, lasciate sole troppo a lungo dai propri mariti, si prostituivano agli uomini facoltosi per potersi permettere qualche piccolo lusso o nella maggior parte dei casi per fame; non tollerava che questi uomini frequentassero le prostitute e poi infettassero le mogli.

Sin da giovanissima, dunque, Angelina giurò a se stessa che anche a costo di andare contro al suo partito avrebbe fatto cessare quel malcostume.

La sua battaglia venne però, in un primo momento, interrotta dal fascismo che la mandò al confino dal 1926 al 1930.

Nel 1946 venne eletta membro dell'Assemblea Costituente e nel 1948 fu la prima donna italiana a sedere in Senato.

Ed è proprio da quel seggio così prestigioso che ricominciò la sua battaglia.

Presentò per la prima volta il suo progetto di legge alla Presidenza del Senato il 6 agosto 1948 all'inizio della prima legislatura con un titolo differente da quello che poi sarebbe diventato quello definitivo: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione, e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica".

Ebbe vita molto breve: approvato dalla I^a Commissione Permanente del Senato e dal Senato stesso il 7 ottobre 1950, il disegno di legge non poté essere approvato dalla Camera dei deputati poiché la stessa si sciolse per la fine della legislatura.

La tenacia e la convinzione della senatrice Merlin non si lasciarono intimorire tanto che ripresentò il medesimo progetto di legge allo stesso ramo del Parlamento all'inizio della seconda legislatura il 22 agosto 1953.

Nella seduta del 21 gennaio 1953 tutta la proposta venne nuovamente approvata dalla I^a Commissione Permanente³⁴; il 3 febbraio 1953 la proposta giunse alla Camera, prese il numero 1439 e fu assegnata alla I^a Commissione

³⁴ "In Commissione Interni del Senato, nel 1955, l'inciso "per la" fu soppresso, onde più chiaramente emerge che i due scopi espressamente dichiarati son sì coordinati, ma non l'uno finalizzato all'altro: essi colpiscono diversi aspetti di una sola, degradata, realtà (che avvilita, a prescindere da qualsiasi riflessione moralistica, chiunque ne venga a contatto: la prostituta, l'occasionale partner, infine, e soprattutto, lo sfruttatore) che era invece in animo dei sostenitori della riforma risanare, con strumenti volti alla salvaguardia della moralità e del pudore". PAVONCELLO SABATINI L. – voce: *Prostituzione*, in *EG*, XXV, 1991,p.2;

in sede legislativa. Qui il necessario numero di deputati chiese il rinvio in aula della discussione della stessa.

In questa sede venne discusso in due sole sedute (24 e 28 gennaio 1958) e, definitivamente, approvato il 20 febbraio del 1958.

Come già sopra accennato, i lavori parlamentari che portarono all'approvazione di questa innovativa riforma furono contrassegnati da un durissimo scontro etico-politico che vide contrapposti i due agguerriti schieramenti degli abolizionisti, da un lato, e dei regolamentisti dall'altro

I primi, appartenenti alle forze politiche di sinistra, ritenevano che l'abolizione della regolamentazione della prostituzione avrebbe liberato le donne dalla schiavitù legalizzata in cui erano da molti anni costrette a vivere restituendo loro dignità e, soprattutto, parità di diritti rispetto agli uomini. Sulla problematica della salute pubblica (che più preoccupava i sostenitori dell'opposto schieramento), essi sostenevano che sarebbe stata ampiamente sufficiente e tutelativa la previsione di programmi di educazione sessuale e di assistenza medica gratuita.³⁵

I regolamentisti, appartenenti all'ala di destra del Parlamento, affermavano, al contrario, che solamente lo Stato era in grado di tutelare e difendere la società civile dal degradante fenomeno del meretricio. L'esistenza delle case di tolleranza permetteva, infatti, la riduzione al minimo dello "spettacolo certamente poco edificante"³⁶ dell'adescamento lungo le strade.

La previsione, poi, dei controlli sanitari periodici e obbligatori rappresentava l'unico strumento sicuro per evitare la trasmissione delle malattie veneree.

³⁵ I casi di infezione da malattie a trasmissione sessuale in netta diminuzione rispetto al periodo prebellico: ciò contribuì ad affievolire l'allarme sociale lanciato dai regolamentisti sullo stato della salute pubblica, a tutto vantaggio della tesi abolizionista. cfr GIBSON M. - *op. cit.*, p. 259 ss.

³⁶ GIBSON M., *op. cit.*, p. 257;

Grazie all'appoggio del partito della Democrazia cristiana, partito di maggioranza, la riforma voluta dai partiti comunista e socialista passò. I democristiani, del resto, in quanto cattolici, non potevano difendere questa forma legalizzata di peccato, soprattutto in seguito alla manifesta opposizione dei pontefici nei confronti della regolamentazione e in seguito all'affermarsi di importanti principi di libertà nella legge fondamentale del nostro Stato, la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.³⁷

Prevalse, ed è di tutta evidenza, il pensiero abolizionista, in linea, del resto, con le risoluzioni internazionali cui si è fatto cenno nel capitolo precedente e con gli orientamenti legislativi della maggior parte delle Nazioni.

2.1.1 Gli obiettivi della riforma

La legge Merlin deve necessariamente essere descritta come il risultato di un "moto di ribellione, soprattutto contro il triste fenomeno dello sfruttamento, tollerato, legalizzato e regolamentato da norme pubbliche"³⁸.

Quali i reali obiettivi della riforma, o, meglio, quali le ragioni morali, sociali e logiche che ponevano come imminente e necessaria la soppressione della regolamentazione della prostituzione?

Fonte primaria in cui obiettivi e ragioni andavano ricercati era, secondo la senatrice Merlin, la Carta Costituzionale, con particolare riferimento (ma non solo) agli artt. 3, 32 e 41 della stessa.

Alla luce di ciò l'obiettivo primario che la senatrice affidava alla sua riforma non era quello di eliminare il fenomeno della prostituzione, che essa stessa sapeva bene essere una piaga insopprimibile di ogni società, quanto quello della abolizione della prostituzione di stato.

³⁷ GIBSON M., *op. cit.*, p. 262 ss;

³⁸ PAVONCELLO SABATINI L. – *Voce: prostituzione*, in EG, p.1

La prostituzione così come regolamentata sino ad allora non poteva che paragonarsi ad una forma di moderna schiavitù delle donne; nelle case di tolleranza le meretrici erano oggetto di ogni forma di vessazione, l'obbligo della registrazione negli elenchi della polizia, poi, comprometteva in modo pressoché definitivo le loro vite future: non solo l'iscrizione era estremamente difficile da revocare ma rendeva impossibile trovare un impiego differente.³⁹

“La dignità della persona umana ha acquistato sempre maggiore rispetto a mano a mano che le istituzioni civili si sono fatte sempre più rispettose del diritto naturale e divino. Liberi dinanzi alle potenze brute della natura. Liberi dinanzi all'egoismo ed alla prepotenza degli altri uomini. Liberi nel rispetto delle leggi, nello stato. La prostituta non è libera. La prostituzione regolamentata ammette questa degradazione della libertà. La prostituzione regolamentata ammette che si possa vendere l'uso del corpo di altra persona da parte del tenentario di una casa di prostituzione, il quale ha dei diritti su quel corpo ed ha una percentuale su quel commercio. Tutto questo è incompatibile con la dignità dell'uomo e del cittadino”.⁴⁰

Tale condizione si poneva in evidente e innegabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione Italiana che sancisce il principio di uguaglianza e la pari dignità sociale.

Il secondo obiettivo consisteva nella abolizione del sistema di schedatura nei registri della polizia, cui più volte si è già fatto cenno, e dei controlli sanitari obbligatori e questo perché in aperto contrasto con l'art. 32 della Costituzione che impone espressamente il divieto alle leggi che tutelano la salute di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Ultimo obiettivo: mettere la parola fine alla tolleranza del lenocinio che si poneva in antitesi con l'art. 41 della Costituzione che stabilisce che l'iniziativa

³⁹ MERLIN.L, BARBERIS C. – *Lettere dalle case chiuse*, Edizioni Avanti, Roma, 1955, p.5;

⁴⁰ “Relazione alla Camera dell'On. Tozzi Condivi” in GUSTAPANE G. – *Casa di prostituzione e lenocinio*, Editrice salentina di Pajano & C., Lecce, 1959, p.261;

economica non può svolgersi (...) in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Ancora, l'abolizione della regolamentazione di tale fenomeno era imposta da un lato dall'esempio di tutte le nazioni civili spinte a ciò dalla già descritta grandiosa opera della Società delle Nazioni ("oggi quasi tutte le Nazioni del mondo hanno soppressa la regolamentazione della prostituzione, ed il fatto che ancora in alcune nazioni sussista rende più grave il fenomeno perché da quei paesi non regolamentisti, gli sfruttatori, non paghi di avere perduto un filone d'oro dal loro immondo commercio, inviano la loro merce verso i Paesi nei quali ancora la regolamentazione sussiste")⁴¹ dall'altro dal rispetto dei Trattati derivato in particolare dall'ingresso dell'Italia nell'ONU ("l'ONU aveva ripreso i punti ai quali era giunta la Società delle Nazioni nei confronti della prostituzione e della tratta, pertanto aveva posta alla base dei suoi lavori una convenzione che impegna tutti gli Stati ammessi. L'Italia, entrata a far parte delle Nazioni Unite, è tenuta a rispettare detta convenzione, non può sottrarsi").⁴²

Ad ogni buon conto, la prostituzione non poteva né doveva essere considerata un reato (impossibile per lo Stato interferire nelle vita privata e nelle scelte individuali di ciascuno) ma come un qualunque altro lavoro con alcuni necessari accorgimenti: studiare e predisporre sistemi e strutture volte a favorire ed aiutare il reinserimento sociale delle ex prostitute che volevano cambiare vita (il progetto prevedeva, infatti, la creazione di istituti ad hoc con il compito precipuo di provvedere alla loro istruzione al fine di fornire loro gli strumenti e le qualifiche per poter trovare nuovi impieghi).

In realtà rispetto a tali importanti enunciazioni di principio caratterizzanti il progetto originario, nel testo definitivo della legge, così come approvata nel 1958, vi è, purtroppo, ben poca traccia.

⁴¹ "Relazione alla Camera dell'On. Tozzi Condivi" in GUSTAPANE G. – *op.cit.*, p. 262;

⁴² "Relazione alla Camera dell'On. Tozzi Condivi" in GUSTAPANE G. – *op.cit.*, p. 262;

Sicuramente era stata abolita definitivamente la prostituzione di Stato e si era fatto divieto della schedatura e delle visite sanitarie obbligatorie, tuttavia tale legge, nel suo complesso e nonostante gli alti obiettivi non poteva considerarsi espressione di una legislazione liberale finalizzata a garantire l'esercizio della prostituzione totalmente libero.

Ciò in altri termini sta a significare che se da un lato non veniva sancito il divieto di prostituirsi dall'altro non lo si riconosceva come diritto con la conseguenza che non ne era prevista una tutela ; si limitava a prendere atto della esistenza del fenomeno e a tracciarne i limiti di esercizio: non nelle case di tolleranza (definitivamente chiuse), non nei luoghi pubblici e non nelle dimore private dove più donne convivono insieme.

“Lo spirito dell'intera normativa è quello di considerare come offesa al minimo etico non la prostituzione come tale ma quella determinata organizzazione dell'esercizio della prostituzione secondo la quale le prestazioni sessuali sono costantemente poste a disposizione di chiunque voglia accedere al locale a ciò destinato con una struttura, anche se rudimentale, purché idonea allo scopo (...); non si è voluto quindi impedire la prostituzione ma solo la sua forma organizzata che rappresenta un esempio di obiettiva, profonda e degradante immoralità.”⁴³

Emerge chiaramente come la prostituzione fosse, dunque, contemporaneamente permessa e vietata.

⁴³ LA CUTE G. – Voce: Prostiuzione, in EdD, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1989, p. 462;

2.2 Le singole disposizioni: analisi della normativa e applicazione giurisprudenziale

2.2.1 Il concetto di “prostituzione”

Preliminare alla disamina dettagliata delle singole norme di cui si compone la legge n. 75/1958 è l'indagine sul significato da attribuire al termine “prostituzione”.

Da un punto di vista etimologico il termine “prostituzione” deriva dal verbo latino “prostituere” che nel suo significato più rigoroso deve tradursi in porre davanti ma, in un senso più lato significa esporre in vendita.

Sotto la vigenza delle disposizioni del Codice Rocco il concetto tecnico-giuridico di prostituzione poteva anche prescindere dal carattere venale della prestazione sessuale, nel senso che il significato che ad esso si attribuiva era quello della “dazione indiscriminata del proprio corpo, a un numero indeterminato di persone, anche indipendentemente dal fine di lucro”⁴⁴ e questo perché, come sopra si è già evidenziato, la caratteristica peculiare delle condotte da esso incriminate – induzione, agevolazione e costrizione – era rappresentata dal fine di servire all'altrui libidine; “la libidine altrui può essere servita anche al di fuori di ogni rapporto commerciale di dare e di avere, mentre acquista un rilievo decisivo il fatto che la libertà sessuale e l'onore sessuale di una persona vengano lesi e piegati ad opera di un terzo per il soddisfacimento di istinti erotici, senza che si instauri tra i partecipi dell'atto carnale quella relazione di simpatia che all'atto carnale toglie ogni carattere di turpitudine”⁴⁵.

⁴⁴ NUVOLONE P. – *Sul concetto di prostituzione*, in manca la rivista guardare bibliografia, p. 246;

⁴⁵ NUVOLONE P., *op.cit.*, p. 247;

Con l'entrata in vigore della legge Merlin il concetto di prostituzione si disancora totalmente da qualunque finalità di servire all'altrui libidine e torna a coincidere con ciò che la prostituzione è stata considerata fin dai tempi più antichi: la dazione indiscriminata e per scopo di lucro del proprio corpo a fini sessuali.

Definizione, quest'ultima, accolta anche dalla giurisprudenza ormai unanime che la descrive proprio come la "dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro".

È fondamentale soffermarsi sulle singole parole di cui si compone tale definizione. Innanzitutto, dunque, essenziale alla nozione di prostituzione è la prestazione sessuale, la dazione del proprio corpo, indiscriminata dove indiscriminata significa senza scelta del partner; non rileva, pertanto, che a prostituirsi sia un uomo o una donna, eterosessuale o omosessuale, così come è del tutto irrilevante il tipo di prestazione, ciò che importa è la tendenziale disponibilità verso chiunque.

Il secondo requisito è quello della professionalità con il quale si vuole esprimere l'abitudine che tale comportamento deve avere.

Restano gli ultimi due aspetti che sono anche i più problematici sotto il profilo della loro spiegazione: il comportamento materiale, ossia la dazione del proprio corpo, e il motivo che spinge a tale comportamento e cioè il fine di lucro.

La problematicità della definizione riguarda essenzialmente il primo aspetto e risiede nel dilemma se fosse necessaria o meno la congiunzione carnale o se, al contrario, vi potessero confluire anche comportamenti sessuali diversi da quest'ultima; dottrina e giurisprudenza propendono nel senso di ritenere che "vada inteso come episodio di prostituzione anche l'assecondare quelle deviazioni che trovano il loro soddisfacimento in

situazioni che differiscono ovvero addirittura prescindono dal normale svolgersi dell'atto sessuale".⁴⁶

Il secondo, ed ultimo, profilo relativo alla finalità lucrativa della prestazione si individua esclusivamente nel comportamento di chi tragga da quest'ultima, in tutto o in parte, la propria fonte di reddito (si individua tale requisito, pertanto, anche nella condotta di chi svolga in via principale un'altra professione e si dedichi alla prostituzione solo in via secondaria per soddisfare bisogni o lussi che non potrebbe altrimenti permettersi).

2.2.2 "Art. 1"⁴⁷ e "art. 2"⁴⁸

Si tratta di due articoli fondamentali la cui importanza non può e non deve essere sottovalutata in quanto essi rappresentano la chiave di lettura per comprendere il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.

La dicitura di questi due articoli ha suscitato, sin dai primissimi tempi della loro introduzione, critiche e problemi interpretativi di cui è opportuno dare conto seppur brevemente.

Le riserve riguardano, in primis, la collocazione sistematica in particolare dell'art. 2 che avrebbe, più opportunamente, dovuto essere collocato nel capo IV dedicato alle norme transitorie ma, soprattutto, il non aver previsto una norma specifica che stabilisse in maniera inequivocabile ed esplicita l'abrogazione degli artt. da 190 a 208 del Testo unico delle leggi di pubblica

⁴⁶ PAVONCELLO SABATINI L., *op.cit.*, p.2;

⁴⁷ **Art. 1:** "È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane".

⁴⁸ **Art. 2:** "Le case i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a' sensi dell'art. 190 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

sicurezza e di quelli da 345 a 360 del relativo regolamento di attuazione (come previsto dall'originario Progetto della Legge Merlin).

Dalla mancanza in ultimo segnalata deriva poi un fondamentale problema interpretativo riguardante i rapporti fra il vecchio Testo unico e la nuova legge con particolare riferimento alle espressioni "case di prostituzione vietate" e "locali di meretricio chiusi" ossia, in particolare, se le due espressioni possano sovrapporsi sotto il profilo del loro significato.

Semplificando, il primo problema che gli interpreti si trovano ad affrontare è quello di giungere ad una definizione di "casa di prostituzione" per verificarne la coincidenza con il concetto di "locale di meretricio" e le risposte sono state tutt'altro che univoche.

Parte della dottrina ne ha sostenuto la sovrapponibilità sulla base della considerazione che la nuova legge non forniva all'interprete una definizione di "casa di prostituzione" ma conteneva un rinvio esplicito alle "alle case ed ai quartieri ed a qualsiasi altro luogo chiuso dichiarato locale di meretricio ai sensi dell'art. 191 della legge di P.S., che senza porre alcuna distinzione tra locali frequentati da più persone e, tra locali di prostituzione organizzati e locali di prostituzione, considera locali di meretricio quelli dove viene abitualmente esercitata la prostituzione, anche nel caso in cui sia la prostituta a dirigere il proprio commercio e ad amministrarne i proventi"⁴⁹.

Naturali corollari di tale impostazione sono il ritenere che il legislatore nel prevedere il divieto di esercizio dei locali di cui all'art. 190 della legge di P.S. abbia voluto chiaramente creare un collegamento fra le norme precedenti e le nuove disposizioni, nonché, "integrare la norma incriminatrice con espresso riferimento a quella definizione di locali di meretricio che era già giuridicamente precisata dalla legislazione abrogata"⁵⁰.

⁴⁹ ROSSO G., *op.cit.*, p. 26;

⁵⁰ BLANDALEONE – La casa di prostituzione secondo la legge Merlin, in RP, 1959, II, p. 634;

Sul versante opposto si è voluto, invece, considerare l'espressione "case di prostituzione" come una locuzione del tutto nuova in quanto il legislatore modificandola aveva chiaramente manifestato la propria intenzione di attribuire al nuovo termine un significato nuovo rispetto a quello che ormai tradizionalmente veniva attribuito al vecchio⁵¹.

Vi è stato poi, chi, sempre su tale fronte si è spinto oltre, asserendo che l'art. 2 della nuova legge non vieta i locali di meretricio previsti dalla vecchia normativa ma si limiti a prevedere la caducazione della tolleranza alla dichiarazione di locale di meretricio con la conseguenza che " per accertare se una determinata attività possa essere esercitata attualmente ai sensi dell'art. 1 oppur no, può prescindersi dall'indagine se l'attività medesima poteva o non poteva riferirsi a esercizio di un locale di meretricio, dovendosi all'incontro accertare se essa rientri negli schemi attuali (case di prostituzione) e l'unico rapporto tra la nuova e la vecchia legge è l'essere divenuto irrilevante ogni precedente dichiarazione dell'autorità di P. S. che ne rendesse tollerato l'espletamento"⁵².

Da ciò deriva che casa di prostituzione e locale di meretricio non sono coincidenti nel senso sopra specificato ossia nel senso che la prima è vietata dalle nuove disposizioni mentre i locali di meretricio possono essere tollerati; "non vi ha, quindi, dubbio non potere più dirsi che sono ancora in vita – per la nozione di casa di prostituzione- gli artt. 190 e 191 L.P.S, in quanto, invece che compatibili con la nuova legge, essi ne sono recisamente incompatibili e quindi deve riconoscersene l'abrogazione (...)"⁵³.

⁵¹ CAMMAROTA – Osservazioni sulle nuove norme in materia di meretricio, in RP, 1959, p. 360;

⁵² ROSSO G., *op.cit.*, p. 29;

⁵³ ROSSO G., *op.cit.*, p. 29;

2. 2. 3 “Art. 3”⁵⁴

Il primo problema che tale norma pone all'attenzione dell'interprete riguarda l'indagine circa la reale volontà del legislatore di costruire un solo reato o una pluralità di reati e cioè, in altri termini, se la plurima realizzazione delle previsioni in essa contenute comporti la configurazione di uno o più crimini.

La dottrina ha variamente affrontato la problematica; escludendo preliminarmente la possibilità di utilizzare come criterio dirimente quello del

⁵⁴ **Art. 3:** “Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000 (1), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

- 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
- 2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
- 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
- 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
- 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
- 7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
- 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano”.

bene giuridico tutelato dalla fattispecie⁵⁵ e parimenti quello della ricerca di un criterio unitario di tecnica legislativa, vi è stato chi⁵⁶ ha propeso per l'utilizzo del criterio della interpretazione letterale della norma, giungendo alla conclusione che, siccome l'ultimo comma di tale articolo fa riferimento ai "delitti previsti dai numeri 4 e 5" se ne deve dedurre che sussista una pluralità di reati.

Altri, invece, basandosi sul dato della previsione di un'unica pena per tutte le ipotesi contemplate dalla norma sono giunti alla soluzione opposta, ossia che si tratti di un unico reato a fattispecie alternative⁵⁷.

Altri ancora, obiettando che la soluzione da ultimo prospettata costringe a ritenere inglobato nella norma lo sfruttamento nell'esercizio di una casa di prostituzione, hanno ritenuto che l'art. 3 si componga di due distinte fattispecie delittuose: quella prevista dai nn. 1, 2, 3 (relativa alle case di prostituzione) e quella prevista dai nn. 4, 5, 6, 7 e 8 (relativa al reato di sfruttamento).

Ma la soluzione che raccoglie maggiori consensi è quella, cui sopra già si è accennato, che descrive la previsione di cui all'art. 3 come un unico reato a fattispecie alternative e che si basa sulla considerazione della previsione di un livellamento della pena a fronte di fatti diversi e soprattutto di differente gravità; soluzione questa maggiormente caldeggiata anche per il fatto di avere resistito al vaglio di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 Cost. "avendo la Corte ritenuto che trattasi di insindacabile politica criminale in ordine alla congruità tra reato e pena e, inoltre, che la sperequazione non appare assolutamente ingiustificata"⁵⁸.

⁵⁵ Poiché "talvolta la legge configura come reati fatti che ledono o pongono in pericolo in modo più grave o meno grave lo stesso bene ed inoltre tale criterio non è utilizzabile per talune circostanze che non hanno per oggetto un bene giuridico, ma atteggiamenti psichici"; PIOLETTI G. – *Voce: prostituzione*, in *DDP*, 1995, p. 278;

⁵⁶ DE FINA – *Legge Merlin e concorso di reati*, in *AP*, 1961, I, p.184;

⁵⁷ VASSALLI G. – *Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della "legge Merlin"*, in *SA*, III, 1960, p.349

⁵⁸ PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 278 e C. Cost. 10.07.1973, n. 119;

2.2.3.1 “Art. 3, 2° comma, n. 1”: il reato di esercizio di casa di prostituzione

Ai sensi del n.1 di tale norma è prevista la punibilità di chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa.

Il primo dato da chiarire è, evidentemente, quello relativo al concetto di “casa di prostituzione”; in via di prima approssimazione può definirsi come quel luogo chiuso, circoscritto e di qualunque genere all'interno del quale si incontrano più persone (due o più) che si dedicano all'attività di prostituzione con tutti coloro che vi accedono per soddisfare le proprie esigenze sessuali.

Se da un lato non rilevano le caratteristiche materiali del locale nel quale la prostituzione viene esercitata, e dunque nessuna importanza hanno le dimensioni più o meno estese dello stesso, dall'altro vi è un requisito imprescindibile affinché lo stesso possa considerarsi tale: deve essere permanentemente e non saltuariamente utilizzato per l'esercizio della prostituzione.

Vi è chi ha voluto vedere dietro tale aspetto la vera ratio della norma che deve ravvisarsi “non solo nella necessità di punire la prostituzione in quanto tale, ma di colpire l'attività di organizzazione che sta dietro all'attività sessuale dietro corrispettivo. Conseguentemente si richiede l'abitudine del commercio delle prestazioni sessuali”⁵⁹.

Anche se con alcune isolate voci contrarie, la dottrina è sostanzialmente concorde nell'affermare che perché si possa parlare di casa di prostituzione sia necessaria un'organizzazione di tale attività se pur rudimentale e l'esistenza di almeno un soggetto che sovrintenda a tale organizzazione: “secondo gli studiosi, l'esercizio di casa di prostituzione può configurarsi non solo a condizione che la casa risulti essere organizzata ai fini dell'esercizio

⁵⁹ LA CUTE G. – Voce: *prostituzione*, in *EdD*, XXXVII, p. 457;

della prostituzione, ma anche che un soggetto, ulteriore e differente dalla prostituta, sfrutti o comunque agevoli l'attività sessuale di costei dietro corrispettivo"⁶⁰.

La giurisprudenza sul punto è copiosa: “ (...) è necessaria la presenza di elementi, quale una sia pur rudimentale organizzazione da parte di persone diverse dalla prostituta, che non si possono ravvisare nell'attività della donna che si prostituisce in casa propria”⁶¹; “per integrare il concetto di casa di prostituzione (...) è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione; il che implica l'esistenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio”⁶²; ancora “(...) richiede una struttura anche rudimentale, con l'intervento di una persona diversa dalla prostituta che la predisponga e la sovrintenda”⁶³.

Traspare, dunque, in maniera evidente l'inequivocabile volontà di punire esclusivamente l'attività di organizzazione della prostituzione e non l'esercizio della stessa di per sé.

Chiarito il significato del concetto che sta alla base di tale previsione normativa è importante soffermarsi sull'analisi degli elementi che la caratterizzano.

Trattasi, innanzitutto, di reato proprio in quanto soggetto attivo deve necessariamente essere una persona che riveste una peculiare posizione giuridica o di fatto rispetto alla casa di prostituzione⁶⁴; possono, pertanto, ricoprire tale qualifica il proprietario della stessa ma anche colui che si occupa di amministrarla, controllarla o dirigerla.

L'intento evidente del legislatore è stato quello di far rientrare nell'alveo della punibilità non soltanto coloro i quali vantano la titolarità di diritti reali di

⁶⁰ POTETTI D. – La casa di prostituzione e l'esercizio in comune del meretricio, in CP, 2001, p.644;

⁶¹ Cass. Pen., sez. III, 27.8.1969, n.1170;

⁶² Cass. Pen., sez. III, 7.7.1999, n. 8600;

⁶³ Cass. Pen., sez. III, 17.1.1967, n.2472;

⁶⁴ Cass. Pen., sez. III, 3.10.1974;

godimento sulla casa di prostituzione ma anche coloro che hanno un semplice potere di fatto su di essa (ciò trova conforto nell'espressione utilizzata dal legislatore "controllare comunque"); inoltre, per parte della dottrina, il riferimento a quelle persone che amministrano o dirigono la casa deve essere interpretato estensivamente e cioè non nel senso restrittivo che richiede la presenza di un rapporto di lavoro subordinato con chi ha la proprietà della casa di prostituzione ma, nel senso più ampio di persone titolari di un potere di fatto autonomo.

In base a tali considerazioni "tra i soggetti attivi della fattispecie delittuosa ora in rassegna dovrebbero sicuramente ricondursi il socio, in quanto alla base del concetto di società vi è proprio la collaborazione da parte di tutta la compagine verso la realizzazione di uno scopo comune, nonché i dipendenti, i quali devono rispondere del delitto indipendentemente dalle mansioni esercitate nella casa"⁶⁵; così come vi si devono annoverare il proprietario, il comproprietario, il condomino, il possessore, l'usufruttuario, l'utente e perfino il mero detentore.

Non rientrano, invece, fra i possibili soggetti attivi di tale delitto le persone che all'interno della casa esercitano la prostituzione sempreché non si siano a qualunque titolo e in qualsiasi modo rese partecipi della gestione o della amministrazione della stessa; del pari non sono assoggettabili a sanzione i clienti frequentatori della casa.

Il legislatore, come già più volte evidenziato e anche alla luce delle ultime considerazioni fatte, non ha inteso punire prostitute e clienti poiché lo scopo della riforma non era quello di punire la prostituzione come degradante fenomeno sociale, bensì, il suo sfruttamento per fini economici e commerciali.⁶⁶

⁶⁵ PROTETTI E., SODANO A. – Offesa all'onore e al pudore sessuale nella giurisprudenza, Padova, 1972, p. 199;

⁶⁶ MARANI S., FRANCESCHETTI P. – *op. cit.*, p.288;

In punto di elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico ossia la presenza di una volontà finalizzata alla gestione, al controllo o al possesso di una casa di prostituzione: *"il dolo è, dunque, generico, malgrado la formulazione del testo normativo, perché non si richiede che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, bastando la destinazione obiettiva del locale alla prostituzione (...)"*⁶⁷.

Il delitto si consuma nel momento in cui si può considerare iniziata l'attività di prostituzione all'interno di una casa che possieda le caratteristiche di cui si è già sopra detto; ha natura di reato permanente con la conseguenza che si ammette la configurabilità del tentativo ogni volta che pur essendo già predisposta la casa di prostituzione all'interno non è ancora iniziata nessuna attività per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

2.2.3.2 "Art. 3, 2° comma, n. 2": reato di locazione di immobile a scopo di esercizio di casa di prostituzione.

Ai sensi del n. 2 dell'art. 3 è, invece, prevista la punibilità della condotta di colui che essendo proprietario o amministratore di una casa o altro locale li abbia condotti in locazione allo scopo di esercizio della prostituzione.

Si tratta di una previsione il cui scopo è quello di rafforzare la tutela penale apprestata dalla fattispecie disciplinata dal numero precedente poiché, infatti, va a colpire tutte quelle attività, per così dire, prodromiche ed essenziali all'esistenza di una casa di prostituzione; in altri termini, tale norma disciplina un'attività preparatoria punibile di per sé stessa e soprattutto in un momento antecedente al concreto esercizio di un'attività di prostituzione all'interno della casa.

Stando alla lettera della norma, soggetto attivo del reato può essere solamente il proprietario o l'amministratore ma, in realtà, in dottrina si

⁶⁷ Cass. Pen, sez. III, 30.09.1999;

registrano opinioni divergenti sul punto; da un lato vi è infatti chi ha sostenuto la necessità di un'interpretazione restrittiva volta a limitare l'ambito di applicazione della disciplina solamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge, dall'altro, una forse più attenta dottrina⁶⁸ ha ritenuto di dover accedere, invece, ad un'interpretazione più lata per la quale potrebbero rivestire la qualifica di soggetti attivi tutti coloro che abbiano il potere di locare l'immobile (l'usufruttuario, il mandatario, il comproprietario etc..) e, in relazione all'amministratore anche tutti coloro che fossero forniti del potere di amministrare in base alla legge (amministratore dei beni di un incapace).

La condotta è integrata dal semplice fatto della locazione di un immobile dove in tale concetto la dottrina maggioritaria ritiene debba rientrare ogni fattispecie contrattuale finalizzata a concedere una facoltà di godimento ad altri. Discussa è anche la riconducibilità all'interno di tale concetto della sublocazione in quanto desta notevoli perplessità⁶⁹ la possibilità, che ne deriverebbe, di annoverare fra i soggetti attivi del reato de quo il semplice conduttore; la dottrina maggioritaria propende, tuttavia, ugualmente per la soluzione positiva⁷⁰.

L'elemento soggettivo è, in questo caso, il dolo specifico occorrendo, e la legge è chiara sul punto, il fine ulteriore di destinare l'immobile all'esercizio di una casa di prostituzione; nonostante qualche isolata opinione orientata in senso contrario (*"(...) Il dolo è dunque, generico, malgrado la formulazione del testo normativo, perché non si richiede che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, bastando la destinazione obiettiva del locale alla prostituzione, per cui ad integrare il reato è sufficiente che il locatore lo ceda essendo a*

⁶⁸ LA CUTE G. – *op.cit.*, p. 458;

⁶⁹ GUSTAPANE G. – *Casa di prostituzione e lenocinio*, Editrice Salentina di Pajano & C., Lecce-Galatina, 1958, p. 60;

⁷⁰ LA CUTE G. – *op.cit.*, p. 458; LEONE F. – *Delitti di prossenetismo ed adescamento*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 79;

conoscenza dell'uso cui esso sarà adibito")⁷¹, anche la giurisprudenza si attesta sulla necessità del dolo specifico⁷².

2.2.3.3 "Art. 3, comma 2°, n. 3": reato di tolleranza abituale della prostituzione

Il n. 3 del secondo comma della fattispecie che qui si commenta sanziona la condotta di colui che, nella qualità di proprietario, gerente o preposto di un albergo, casa ammobiliata, pensione (... etc...) e, più in generale di un locale aperto al pubblico o da quest'ultimo frequentato, tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, esercitano la prostituzione.

Anche in questo caso si è in presenza di un reato proprio che può, cioè, essere realizzato unicamente da quei soggetti dotati della qualifica soggettiva richiesta dalla legge: proprietario, gerente o preposto a camere ammobiliate o ad alberghi⁷³, persone, dunque individuate in base a date posizioni giuridiche che assumono nei confronti del locale.

Rientrano nel novero dei soggetti attivi anche il comproprietario o l'amministratore dei locali elencati nella norma poiché devono considerarsi come titolari di un rapporto di diritto o di fatto che li mette nella possibilità di disciplinare concretamente l'accesso all'interno dei suddetti locali.

Quanto all'elemento materiale esso si concretizza essenzialmente in una condotta di carattere omissivo che consiste unicamente nel permettere, nel consentire all'interno del locale di cui si era gestori o proprietari o cui semplicemente si è preposti, l'esercizio di un'attività di prostituzione, pur avendo i poteri necessari per impedirli.

⁷¹ Cass. Pen., sez. III, 11.11.1999, n. 12787;

⁷² Cass. Pen., sez. III, 26.1.1983; Cass. Pen., sez. III, 13.1.1988;

⁷³ "Preposto è colui che, in assenza del proprietario o del gerente, sovrintende alla gestione del locale e, quindi, disciplina l'accesso della clientela, come ad esempio il portiere d'albergo in assenza del direttore", PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 281;

Tale condotta omissiva deve, poi, presentare un requisito ulteriore: l'abitudine; è dunque necessario che la tolleranza si protragga nel tempo conferendo al reato la caratteristica di "necessariamente abituale".

Non integra pertanto tale condotta tipica la dazione sporadica e saltuaria del consenso all'uso dei locali. È, poi, opportuno precisare che tale abitudine deve essere riferita esclusivamente alla condotta del soggetto attivo a nulla rilevando, invece, la presenza più o meno continua e duratura all'interno del locale delle persone esercenti l'attività di prostituzione⁷⁴.

Ancora, sempre in punto di elemento oggettivo, l'articolo richiede che la condotta si realizzi in locali aventi carattere pubblico o, comunque, in luoghi dove la prostituzione rappresenti solamente un'attività di carattere puramente secondario e accessorio a quella principale, invece del tutto lecita, il cui scopo è quello di far conseguire un guadagno aggiuntivo o per favorire la clientela esistente.

Il dolo richiesto è, questa volta, quello generico e dunque la coscienza e la volontà di tollerare l'esercizio della prostituzione all'interno del proprio locale unitamente alla consapevolezza dell'esistenza all'interno del proprio locale di una o più prostitute dedite all'attività di prostituzione.

2.2.3.4 "Art. 3, 2° comma, n. 4": reato di reclutamento e agevolazione a fini di reclutamento.

Il n. 4 di tale articolo punisce chiunque recluti una persona con lo scopo di farle esercitare la prostituzione o ne agevolasse a tale fine la prostituzione.

Due sono, all'evidenza, le condotte contemplate dal legislatore: la prima di reclutamento, la seconda, accessoria alla prima, di agevolazione.

È importante, per comprendere appieno l'essenza della fattispecie, soffermare l'attenzione su questi due concetti.

“Il fulcro delle ipotesi è il reclutamento. Il termine è di origine squisitamente militare e in senso proprio vuol dire ingaggiare soldati, ma per estensione significa anche arruolamento di adepti in una categoria, nella specie ingaggio per l'esercizio della prostituzione.”⁷⁵

In senso maggiormente tecnico con tale espressione deve intendersi un'attività diretta alla ricerca di donne dedite all'esercizio della prostituzione o di donne desiderose di dedicarsi a tale tipo di attività con le quali si sarebbe poi dato vita ad un rapporto di prestazione subordinata regolato da pattuizioni determinate sia con riferimento all'aspetto economico sia con riguardo alle modalità di esercizio della prostituzione stessa.

In dottrina ci si domanda poi in particolare se nel concetto di reclutamento possano rientrare solamente condotte caratterizzate da un comportamento attivo di ricerca.

Secondo alcuni, ma si tratta di opinione minoritaria, tale attività di ricerca non è necessaria⁷⁶: “è stato dalla letteratura affermato come l'attività di reclutamento sia configurabile anche nel caso in cui il soggetto attivo si limiti a stare seduto dietro ad una scrivania per ricevere le domande di arruolamento e per stipulare i contratti”⁷⁷.

La dottrina maggioritaria propende invece per la soluzione opposta; essa argomenta il proprio convincimento sulla base della considerazione che, siccome la condotta di reclutamento può essere diretta indistintamente sia nei confronti di persone già dedite all'esercizio della prostituzione sia, invece, nei confronti di soggetti non ancora iniziati a tale pratica, è per forza di cose sempre necessaria un'attività di ricerca e di convincimento (soprattutto, ovviamente, nei confronti dei soggetti da ultimo citati).

⁷⁴ Cass. Pen, sez. III, 26.02.1991; Cass. Pen., sez. III, 29.10.1973;

⁷⁵ PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 282;

⁷⁶ ANTOLISEI F. – *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 1994, p. 527;

⁷⁷ PIOLETTI G. – *op. cit.*, p. 282;

In ogni caso, e a prescindere dalla problematica testè riportata, il reclutamento deve essere idoneo a stabilire fra il reclutatore e il reclutato un vero e proprio rapporto di prestazione d'attività subordinata caratterizzata da accordi precisi⁷⁸ (“(...) cioè che la persona reclutata si obblighi a prostituirsi, per un tempo determinato o meno e sotto le direttive altrui (...).”⁷⁹).

Come già sopra anticipato, accanto al reclutamento, la norma prevede la condotta di “agevolazione”; in proposito ha suscitato perplessità l'utilizzo da parte del legislatore della locuzione “a tal fine”, in quanto non appare chiaro se la stessa sia stata utilizzata per attribuire all'agevolazione la specifica finalità dell'esercizio della prostituzione ovvero quella del reclutamento. La dottrina maggioritaria opta per la seconda delle soluzioni con la conseguenza che l'agevolazione deve considerarsi attività strumentale rispetto all'obiettivo finale del reclutamento.

Diversamente da quanto sopra detto in riferimento al reclutamento, destinatarie della condotta di agevolazione possono essere solamente persone non ancora esercitanti l'attività di prostituzione.

Ancora, si tratta per entrambe le ipotesi di reati istantanei che si consumano, cioè, nel luogo e nel momento in cui viene posta in essere l'attività di reclutamento o di agevolazione.

Il dolo richiesto è quello specifico: “non è sufficiente la coscienza e la volontà del colpevole di porre in essere una condotta diretta a reclutare i soggetti passivi, ma è altresì richiesto che, da un lato, l'attività di reclutamento sia effettuata con il preciso risultato di immettere la prostituta nel circuito della prostituzione, mentre dall'altro nel fine del reclutamento”⁸⁰.

⁷⁸ LEONE F. – *op.cit.*, p. 108-109;

⁷⁹ PIOLETTI G. – *op. cit.*, p. 282;

⁸⁰ MARANI S., FRANCESCHETTI P. – *op.cit.*, p. 305;

2.2.3.5 “Art. 3, comma 2°, n. 5”: reato di induzione alla prostituzione e lenocinio.

Il n. 5 sanziona la condotta di “chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Tale norma distingue, all'evidenza, due distinte condotte: quella di induzione da un lato e quella di lenocinio dall'altro.

Solamente quest'ultima rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente che invece già aveva fatto uso del concetto di induzione; il Codice Zanardelli, infatti, all'art. 345 puniva l'induzione alla prostituzione di persona minore d'età e lo stesso Codice Rocco disciplinava agli artt. 531 e 532 l'induzione alla prostituzione di persona minore d'età o in stato di deficienza psichica o infermità, di discendente, di moglie, sorella o di affine in linea retta purchè maggiore d'età:

Venendo all'analisi della prima delle due condotte indicate, è preliminarmente necessario soffermarsi sul significato che viene attribuito al concetto di “induzione”; esso è descritto come qualsiasi attività, coscientemente finalizzata, di persuasione, convincimento, eccitamento indirizzata nei riguardi di una donna allo scopo, sia di far sorgere in quest'ultima il proposito di prostituirsi, sia per aggiungere ulteriori motivi (a motivi già esistenti) circa il dedicarsi alla prostituzione o il riprendere tale attività se interrotta⁸¹.

In altri termini, l'opera di induzione può realizzarsi in una duplice direzione: quella determinazione, consistente nel far sorgere nella donna un proposito prima inesistente, e quella dell'eccitamento dove tale attività è diretta esclusivamente a rinsaldare un proposito però già esistente.

⁸¹ LA CUTE G. – *op.cit.*, p. 462; Cass. Pen., sez. III, 19.12.1990;

Tale attività, che postula in ogni caso una condotta positiva a nulla rilevando, invece, un atteggiamento puramente inerte ovvero la semplice proposta, può anche consistere in doni, promesse o lusinghe.

La dottrina assolutamente maggioritaria osserva, poi, che nell'ipotesi in cui a porre in essere tale attività di induzione sia il cliente stesso della prostituta non si configurerebbe alcuna condotta tipica: "il cliente, inteso quale mero fruitore delle prestazioni sessuali, rimane del tutto estraneo a tale ipotesi criminosa, in quanto l'attività di pressione o di persuasione è già stata in precedenza realizzata, da uno o più terzi, nei confronti della prostituta"⁸².

Anche la giurisprudenza si è attestata su questa posizione affermando che l'attività di induzione alla prostituzione "è un'attività diretta a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono il soggetto passivo dal prostituirsi (...), ma non ad avere rapporti sessuali, seppure indiscriminati e con un numero indeterminato di persone"⁸³.

Il momento consumativo è concordemente individuato nell'inizio dell'attività di prostituzione e l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico ossia la coscienza e volontà di indurre una donna alla prostituzione.

Quanto alla seconda ipotesi delittuosa essa vieta il compimento di atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Anche in questo caso, preliminare alla disamina degli aspetti essenziali della fattispecie, è l'analisi del concetto di "lenocinio".

Sebbene una certa parte della dottrina accolga una nozione di lenocinio decisamente ampia ("non solo la semplice attività di collegamento, o di intermediazione, tra prostituta e (possibile) cliente, ma anche qualsiasi forma di prossenetismo diretta alla persuasione od all'incitamento della prostituzione in modo da creare nuovi proseliti, o

⁸² MARANI S., FRANCESCHETTI P. – *op.cit.* - p. 308;

⁸³ Cass. Pen., sez. III, 20.5.1998;

comunque per alimentare tale fenomeno⁸⁴), esso, per quella maggioritaria, consiste nell'invito al libertinaggio posto in essere da un soggetto che ricopre il ruolo di intermediario fra la prostituta e i possibili clienti con le modalità, però, specificamente indicate dalla legge e cioè in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure attraverso la stampa o altra forma di pubblicità.

Concretamente essa può essere realizzata attraverso svariati strumenti: la televisione, la radio, uno scritto, una rappresentazione cinematografica, uno spettacolo teatrale e, nei tempi più recenti anche attraverso la rete telematica.

Tale attività di intermediazione deve, poi, svolgersi in favore di persone ben individuate o comunque chiaramente individuabili dai clienti e questo in quanto la legge non punisce generiche forme di "apologia" della prostituzione ma un'intermediazione caratterizzata dalla pubblicità del luogo o del mezzo utilizzato; non è, tuttavia, richiesto né che l'intermediazione abbia un risultato (ossia l'accoglimento dell'invito da parte del lenone), né il previo accordo con la prostituta.

Tale reato si consuma con il compimento dell'atto di lenocinio e l'elemento soggettivo è, anche per questa ipotesi, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di rivolgere al pubblico un invito ad incontri con persone che esercitano attività di prostituzione al quale si deve altresì accompagnare la consapevolezza della pubblicità dell'azione.

2.2.3.6 "Art. 3, 2° comma, n. 6": reato di tratta di persone a fine di prostituzione.

Il fenomeno della tratta al fine di prostituzione, che trova in tale norma la sua disciplina, ha assunto grave drammaticità proprio con l'entrata in vigore della Legge Merlin e la conseguente chiusura di tutte le case chiuse, tanto

⁸⁴ POTETTI'E., SODANO A. – op.cit., p. 266;

da portare il Legislatore a preoccuparsi (e a prevedere) dell'assoggettamento a pena di tutti quei soggetti che, per aggirare la legge, si fossero adoperati per ottenere il trasferimento della prostituta in un luogo diverso.

Anche in questo caso siamo di fronte ad una disposizione a più norme che, come tale, contempla due diverse fattispecie: l'induzione a recarsi altrove per esercitare la prostituzione e l'agevolazione della partenza.

Essa trova un precedente nell'art. 535 del Codice Rocco che collocava la tratta fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e prevedeva, inoltre, la perseguibilità e punibilità del cittadino italiano che avesse commesso il fatto all'estero.

L'interesse tutelato coincide da un lato con la volontà di salvaguardare la dignità della prostituta oggetto di simili traffici evitandole, altresì, drastici e dolorosi allontanamenti dal proprio ambiente naturale, dall'altro con quella di evitare ed impedire la cessione di persone per scopi di prostituzione.

Per quanto riguarda la prima ipotesi delittuosa vale quanto sopraddetto in relazione al concetto di induzione con la precisazione che, in questo caso, il convincimento e l'attività di persuasione sono dirette solamente a convincere il soggetto passivo a trasferirsi in un altro luogo (senza che a ciò si aggiunga un'induzione alla prostituzione).

L'induzione può dirsi realizzata nel momento in cui la prostituta si sia determinata alla partenza, non essendo poi, però, necessario che quest'ultima si realizzi davvero; in altri termini "affinchè si possa avere induzione è necessario che il colpevole riesca ad ottenere, da parte della vittima, un vero e proprio consenso, in ordine alla possibilità di recarsi altrove per esercitare la prostituzione, consenso che deve essere manifestato in maniera inequivoca, non necessariamente in forma scritta e anche

attraverso comportamenti concludenti”⁸⁵; sempre così ragionando, nessuna rilevanza ha il fatto che il soggetto attivo si sia personalmente attivato per porre in essere concretamente il trasferimento in quanto l'unico elemento di rilievo è il fatto della determinazione dell'altrui convincimento.

La consumazione coincide con la risoluzione alla partenza e l'elemento soggettivo è ancora il dolo generico consistente nella volontà di indurre il soggetto passivo a recarsi altrove.

Per “intrusione” (e veniamo alla seconda fattispecie) deve, invece, intendersi ogni attività positiva volta ad agevolare la partenza della prostituta e, dunque, a titolo esemplificativo, l'attivarsi per l'acquisto di un biglietto, per fornire validi documenti o informazioni utili alla partenza, per accompagnare la prostituta alla stazione o all'aeroporto etc...

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere la condotta di agevolazione non essendo necessario che poi, di fatto, la partenza venga agevolata o si verifichi⁸⁶; l'elemento soggettivo è il dolo generico nonostante l'utilizzo della locuzione “al fine di” e consiste nella coscienza e volontà di agevolare la partenza della prostituta unitamente alla consapevolezza che il trasferimento avviene a scopo di esercizio della prostituzione.

2.2.3.7 “Art. 3, 2° comma, n. 7”: reato di attività in associazioni ed organizzazioni nazionali estere dedite al reclutamento.

Il n. 7 dell'art. 3 rappresenta il completamento della disciplina sulla tratta di cui al n. 6 in quanto punisce la condotta di chiunque svolga un'attività all'interno di associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali il cui scopo

⁸⁵ MARANI S., FRANCESCHETTI P. – *op.cit.* - p. 318;

⁸⁶ Cass. Pen., sez. III, 1.12.1967; *contra* Cass. Pen., sez. III, 26.6.1967 secondo la quale il reato si consuma solamente nel momento in cui il soggetto passivo raggiunge il luogo d'arrivo designato.

è il reclutamento di soggetti da destinare all'attività di prostituzione o l'attività di sfruttamento della prostituzione stessa ovvero l'attività di chiunque con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma agevoli l'attività delle predette associazioni od organizzazioni.

Con l'introduzione di tale previsione normativa il Legislatore ha voluto dare vita ad una forma di lotta nei confronti di tutte quelle organizzazioni presenti sia in Italia che all'estero che, anche soprattutto grazie ai potenti mezzi – non solo economici- che possiedono, costituiscono un sicuro pericolo per tutti quei soggetti che rappresentano potenziali reclute per scopi di prostituzione.

Si tratta di un tipico reato di natura associativa⁸⁷ in relazione al quale sono punibili sia l'*intraneus*, ossia colui che svolge in concreto un'attività all'interno dell'associazione, sia l'*extraneus* che, rimanendo all'esterno della struttura organizzativa vera e propria, ne agevoli comunque l'attività.

Evidente è l'interesse che tale disposizione si prefigge di tutelare: la necessità di impedire ogni forma associativa finalizzata al reclutamento o allo sfruttamento della prostituzione⁸⁸.

Quanto agli elementi fondamentali del reato, presupposto senza dubbio necessario per la sua configurazione è l'esistenza di un'associazione o di un'organizzazione che persegua gli scopi di cui sopra detto; queste organizzazioni si connotano per il fatto di perseguire un fine che già di per sé stesso rappresenterebbe un'autonoma fattispecie criminosa quale il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione e lo sfruttamento della stessa.

Non è necessario che esse abbiano al loro interno un numero minimo di adepti in quanto oggetto della punibilità è l'attività che in concreto viene

⁸⁷ FIANDACA G., MUSCO E. – *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 1988, p. 25; SANTORO A. - *Manuale di diritto penale*, III, Torino, 1965, p. 532-533;

⁸⁸ LEONE F. – *op.cit.* – p. 169-170;

esercitato al loro interno e non l'organizzazione in sé e per sé, ragion per cui parte della dottrina⁸⁹ ha escluso la possibilità di accostare tale fattispecie a quella prevista dall'art. 416 cp (associazione per delinquere)⁹⁰.

La Suprema Corte ha, in ogni caso, recentemente affermato la possibilità di un concorso di reati fra le due fattispecie: *“E' possibile il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all'art. 3, 2° comma, n. 7 della Legge 20 febbraio 1958 n.75 (...); e ciò non solo e non tanto perché l'associazione per delinquere abbia come reati-fine anche reati diversi da quelli attinenti alla prostituzione, ma anche e soprattutto perché il citato art. 3 (...), stando alla sua letterale formulazione, non configura un vero e proprio reato associativo, ma presuppone piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili anche quelle che, in un modo o nell'altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione”*.⁹¹

Anche in tale disposizione, poi, come in quella precedentemente analizzata, vi è la previsione di due differenti condotte fra loro alternative ed equivalenti.

Da un lato, vi è quella, per così dire, prevalente che si concretizza nell'esplicare da parte del soggetto attivo un'attività all'interno della struttura dell'associazione, dall'altro quella secondaria di agevolazione della prima.

⁸⁹ LA CUTE G. – *op.cit.* – p. 465;

⁹⁰ “Sebbene i termini di organizzazione e di associazione possano, in linea meramente teorica, coincidere, si afferma che l'elemento materiale delle due tipologie di delitti sia estremamente differente. Mentre per il delitto ex art. 416 cp il fatto costitutivo è rappresentato dal mero associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere delitti, quindi senza l'indicazione di una particolare figura delittuosa, il delitto ex art. 3, 2° comma, n.7 legge 20 febbraio 1958 n. 75, si caratterizza per la mancanza di un vero e proprio *pactum sceleris*, in quanto viene richiesto un vero e proprio apporto collaborativo per l'attuazione delle finalità per le quali l'organizzazione stessa è stata costituita.” MARANI S., FRANCESCHETTI P. – *op.cit.* - p. 323-324;

⁹¹ Cass.Pen., sez. I, 7.1.2003;

L'elemento comune è rappresentato dal rapporto, interno od esterno a seconda che si rientri nella prima o nella seconda ipotesi, che lega il colpevole con le predette organizzazioni.

Il delitto in commento si consuma nel luogo e nel tempo in cui il soggetto attivo pone in essere l'attività all'interno dell'organizzazione o l'agevola dall'esterno e non può essere considerato un reato istantaneo; esso, infatti ha natura permanente in quanto la norma utilizzando il termine "attività" fa implicitamente riferimento alla necessità di una ripetitività delle condotte⁹².

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di compiere l'attività tipica con la consapevolezza di quelle che sono le reali finalità per le quali l'organizzazione è sorta.

2.2.3.8 "Art. 3, 2° comma, n. 8": reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Tale delitto chiude la serie delle previsioni criminose contenute nell'art. 3 della Legge Merlin.

Si tratta ancora una volta di una disposizione a più norme che contempla due diverse ipotesi criminose che, peraltro, stante la loro intrinseca diversità (sia per quanto riguarda l'interesse tutelato che per la condotta) possono anche, per giurisprudenza costante, concorrere fra loro⁹³ (la dottrina, invece, in ordine a tale profilo, si divide)⁹⁴.

⁹² PROTETTI E., SODANO A. – *op.cit.*, p. 326;

⁹³ Cass. Pen., sez. III, 20.05.1980;

⁹⁴ Per l'opinione conforme vedasi LEONE F. – *op.cit.*, p. 258; SANTORO A. – *op.cit.*, p. 540; contra RANIERI – Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui: unico reato, in SP, 1965, p.613; VASSALLI – Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della Legge "Merlin", in Studi Antolisei, III, Milano, 1965, p. 404 e ss; GIANNITI - Inammissibilità del concorso fra le ipotesi del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione altrui, in SP, 1962, p. 150;

Quanto alla prima delle due condotte incriminate in primis è importante notare come abbia una funzione residuale rispetto alle più specifiche ipotesi di lenocinio in cui “una condotta agevolativa o favoreggiatrice integra altri dati della fattispecie, com'è l'agevolazione della prostituzione a fine di reclutamento di cui al n.4, l'agevolare la partenza di persona che si reca in luogo diverso da quello della sua abituale residenza per esercitarvi la prostituzione di cui al n.6, l'agevolare o il favorire l'azione o gli scopi di associazioni dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento”⁹⁵.

In secondo luogo è fondamentale individuare il significato del concetto di “favoreggiamento”.

In via di prima approssimazione esso può essere definito come ogni attività posta in essere per agevolare l'esercizio della prostituzione; devono pertanto ricomprendersi nell'ambito di applicazione della fattispecie tutte quelle condotte finalizzate ad “aiutare” l'altrui prostituzione senza però, ovviamente, sfociare in uno sfruttamento economico della stessa e con la precisazione tale azione di agevolazione non è diretta ad una persona fisica ma alla sua attività di prostituzione.

La giurisprudenza su tali concetti è costante : *“il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta”*⁹⁶; *“il favoreggiamento della prostituzione va considerato come qualsiasi interposizione, anche occasionale, purchè sia tale da agevolare la prostituzione di una persona”*; *“sussistono gli estremi”*⁹⁷ del reato di

⁹⁵ PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 287;

⁹⁶ Cass. Pen., sez. III, 20.03.2001;

⁹⁷ PROTETTI E., SODANO A. – *op.cit.*, p. 297;

favoreggiamento della prostituzione allorché la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale; ne consegue che il meretricio non è configurabile allorché l'aiuto sia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona".

E' di tutta evidenza, dunque, alla luce di queste considerazioni, che l'interesse tutelato dalla norma deve essere individuato nella volontà di impedire che il fenomeno della prostituzione si espanda per le condizioni favorevoli che gli vengono offerte.

Ma in che cosa consiste questa agevolazione? A titolo esemplificativo integra tale condotta l'accompagnare la prostituta sul posto di lavoro, il venirla a riprendere, il consentire alla prostituta di cambiarsi nella autovettura di cui si è proprietari etc..

Quanto alla natura di tale delitto dottrina e giurisprudenza sono divise; da un lato vi è chi lo descrive come reato necessariamente abituale, ritenendo, quindi, necessaria una reiterazione della condotta tipica nel tempo⁹⁸, dall'altro, si ritiene invece che la norma non postuli tale reiterazione configurandosi il reato non appena il colpevole ponga in essere anche solo un'azione od omissione e questo in quanto l'obiettivo del Legislatore era quello di punire le condotte di favoreggiamento comunque realizzatesi.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo si richiede il dolo generico che consiste nella volontà di agevolare l'altrui prostituzione con la consapevolezza che l'attività posta in essere la agevola.

Tale reato, in ultimo, si consuma con il compimento della condotta di agevolazione, mentre non ha alcuna rilevanza il fatto che poi effettivamente venga compiuto un atto di prostituzione.

Diverso è il concetto di "sfruttamento" che in una prima sommaria accezione deve descriversi come la condotta di colui che approfitti dei

⁹⁸ LA CUTE G. – op.cit., p. 466;

guadagni (o altra utilità purchè economica) realizzati con l'altrui attività di prostituzione.

Il Codice Zanardelli non prevedeva una fattispecie analoga, si deve infatti attendere il Legislatore del 1930 per l'introduzione fra gli articoli del codice del 534; rispetto alla sua antenata, la formulazione attuale non prevede più la necessità che il soggetto agente si faccia mantenere dalla prostituta di cui sfrutta l'attività, aspetto questo, dal quale una certa dottrina ha tratto la conseguenza della natura istantanea di tale reato e cioè di delitto realizzabile anche attraverso una sola condotta del tutto occasionale.

Altra parte della dottrina non concorda sul punto, ritenendo al contrario che l'espressione "sfruttamento" utilizzata dal legislatore rinvii necessariamente ad un'azione persistente e continua del soggetto attivo dal quale discenderebbe, poi, la natura di reato necessariamente abituale.

Quanto al guadagno, che rappresenta l'aspetto essenziale di tale norma, esso non va inteso solamente in senso diretto e cioè con riferimento ai guadagni concreti che la meretrice realizza con la propria attività di prostituzione ma anche in relazione a tutte quelle attività idonee a trarre un qualsiasi guadagno economico dalla prostituzione altrui.

Si deve però precisare come non ogni percezione di denaro da parte dello sfruttatore comporti la sussistenza di tale reato; infatti, secondo parte della dottrina, sarebbe altresì necessario il requisito della "immoralità della partecipazione": l'attività di sfruttamento si caratterizzerebbe, pertanto, non solo per un arricchimento ingiustificato in capo al soggetto attivo, ma anche per la assoluta mancanza di una giustificazione di ordine morale quale presupposto del depauperamento della prostituta.

In punto di elemento soggettivo a fronte di una dottrina compatta che richiede il semplice dolo generico coincidente con la volontà e coscienza di sfruttare l'esercizio della prostituzione altrui, la più recente giurisprudenza è, al contrario, di tutt'altro avviso: *"il reato di sfruttamento della prostituzione (...)*

richiede il dolo specifico, ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante percezione totale o parziale di guadagni che la donna ottiene mediante la sua turpe attività”⁹⁹.

Il momento consumativo di tale reato varia a seconda che si acceda alla teoria della sua natura istantanea o abituale; nel primo caso esso coinciderà con il momento in cui si verifica l'atto di sfruttamento, mentre nella seconda ipotesi non appena si manifesterà il requisito dell'abitualità.

2. 2. 4 “Art. 4”¹⁰⁰: circostanze aggravanti speciali

L'art. 4 della legge contempla sette circostanze aggravanti speciali (cui se ne è aggiunta un'ottava ad opera della normativa in materia di stupefacenti) il cui ricorrere comporta il raddoppio della pena prevista per le fattispecie base.

Proprio la previsione di un'eguale aumento di pena a fronte di circostanze fra loro notevolmente differenti ha da sempre posto la dottrina in una posizione molto critica nei confronti di tale previsione normativa ritenendo, essa, che sarebbe stato senza dubbio più conforme al principio di colpevolezza il prevedere un trattamento sanzionatorio differenziato in

⁹⁹ Cass. Pen., sez. III, 11.1.2000;

¹⁰⁰ **Art.4:** “La pena è raddoppiata:

- 1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;
 - 2) se il fatto è commesso ai danni di persone minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
 - 3) se il colpevole sia un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
 - 4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
 - 5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o di impiego;
 - 6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
 - 7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
- 7bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente;

ragione del minore o maggiore disvalore che le stesse possono presentare sul piano concreto.

2.2.4.1 "Art. 4 n.1": fatto commesso con violenza, minaccia o inganno.

Il n.1 dell'art. 4 prevede che la pena di cui all'art. 3 sia raddoppiata qualora i fatti siano commessi con violenza, minaccia o inganno; quanto al significato di questi tre concetti è qui sufficiente ricordare (rimandandosi poi ai concetti generali del codice penale) che per violenza deve intendersi l'utilizzo di una forza di entità tale da impedire qualunque possibilità di resistenza alla vittima, per minaccia la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del colpevole e per inganno ogni condotta finalizzata a carpire la volontà della vittima attraverso la menzogna, la frode o l'occultamento di circostanze che, rese note alla vittima, non l'avrebbero portata a prostituirsi.

Importante è esaminare quale sia il rapporto di detta circostanza con le fattispecie delittuose di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 3 della Legge Merlin.

Sicuramente vi è compatibilità fra la circostanza de qua e il delitto di esercizio di casa di prostituzione (nonostante vi siano state isolate voci dissonanti in dottrina¹⁰¹), mentre diversamente si deve concludere con riguardo al delitto di locazione di un immobile a scopo di esercizio di casa di prostituzione¹⁰² e a quello di tolleranza abituale della prostituzione in quanto, in quest'ultimo caso si porrebbe in aperto contrasto con la natura specificatamente omissiva della condotta tipica.

Si ritiene, poi di non poterne negare la compatibilità con la previsione di cui al n. 4 dell'art. 3 – reato di reclutamento a fini di prostituzione- in quanto

¹⁰¹ ANTOLISEI F. – *op.cit.*, p. 537;

¹⁰² Risulta difficile immaginare una condotta violenta a tal punto da costringere il conduttore di un immobile a prendere il locazione il locale per lo scopo ipotizzato.

“nel caso di reclutamento, ove si verifichi un’iniziativa da parte del soggetto attivo diretta contro la prostituta, la condotta tipica non risulta affatto snaturata da una costrizione posta in essere da violenza, minaccia o inganno, ma al contrario (...), vi si aggiunge un quid ben capace di giustificare un aumento di pena così rigoroso come quello previsto dalla disposizione in commento”¹⁰³.

Sicuramente ammissibile è poi l’applicazione dell’aggravante in esame ai delitti di tratta (n. 6), di attività in associazioni ed organizzazioni, nazionale ed estere (n. 7), dedite al reclutamento e di sfruttamento della prostituzione (n. 8).

La dottrina maggioritaria nega, invece, la sua compatibilità con il delitto di pubblico lenocinio.

2.2.4.2 “Art. 4 n. 2”: fatto commesso a danni di persona minore o in stato di minorazione psichica.

Il problema fondamentale che pone tale aggravante è rappresentato dal suo coordinamento con le norme introdotte dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39 che ha abbassato il limite per la maggiore età da 21 anni a 18 anni, ossia, in altri termini, se, alla luce di tale normativa, si debba applicare la fattispecie circostanziata ai minori degli anni 18 o ai minori degli anni 21, stante il silenzio normativo sul punto.

La dottrina sul punto è divisa anche se la sua parte preponderante propende per la soluzione diretta al mantenimento quale limite dei 21 anni nonostante la nuova normativa e dello stesso avviso pare essere la giurisprudenza¹⁰⁴.

¹⁰³ MARANI S., FRANCESCHETTI P.- *op.cit.*, p. 351;

¹⁰⁴ Cass. Pen., sez. III, 15.3.1991;

Quanto alla minorazione psichica non è necessario un vero e proprio vizio totale di mente, essendo sufficiente anche solamente uno stato, anche solo parziale, di incapacità di intendere e di volere.

Tale circostanza è applicabile a tutte le ipotesi di cui all'art. 3, ad eccezione dei n. 1, 2 e 3 (esercizio di casa di prostituzione, locazione a tal fine, tolleranza abituale)¹⁰⁵.

2.2.4.3 "Art. 4 nn. 3 e 4": fatto commesso dall'ascendente, affine, marito, fratello, sorella, padre e madre adottivi e tutore e fatto commesso da persona alla quale la vittima sia stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

L'elencazione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 deve ritenersi, per opinione consolidata, tassativa con la conseguenza che non sono abbracciati dall'aggravante in esame tutti quei rapporti familiari o di parentela in essa non contenuti.

In particolare nel novero degli ascendenti sono da ricomprendersi non soltanto i genitori ma qualunque avo purchè in linea retta senza che si possa distinguere fra ascendenti legittimi o naturali.

L'aggravante di cui al n. 4 era già prevista dal Codice Rocco all'art. 531, 3° comma e ciò che la caratterizza anche nella nuova disposizione normativa è la necessaria esistenza, ai fini della sua configurabilità, della vera e propria esistenza di un rapporto fiduciario tra i soggetti del reato.

¹⁰⁵ PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 291;

2.2.4.4 “Art. 4 nn. 5 e 6”: fatto commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio o impiego e fatto commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Fondamento dell’aggravamento della pena previsto dal n. 5 dell’art. 4 è il rapporto di dipendenza e subordinazione che, ovviamente, facilita la commissione del reato¹⁰⁶.

Essa ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto alla previsione dell’art. 531 del Codice Rocco in quanto non contiene più il riferimento al generico “rapporto di servizio o di lavoro” ma al più specifico “rapporto di servizio domestico o di impiego”; non è però necessario che tale rapporto sia regolare o a tempo pieno, essendovi ricompresi anche i rapporti irregolari e a tempo determinato.

Per l’applicazione della circostanza aggravante di cui al n. 6 è invece necessario da parte del pubblico ufficiale un abuso di poteri o una violazione di doveri inerenti al proprio pubblico ufficio.

2.2.4.5 “Art. 4 nn. 7 e 7bis”: fatto commesso a danni di più persone e fatto commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

La circostanza di cui al n. 7 ha carattere oggettivo ed è applicabile sia nel caso in cui il fatto venga commesso in danno di due o più prostitute contemporaneamente sia nella diversa ipotesi in cui la condotta si diriga prima nei confronti di una prostituta, ed inseguito, in danno di una seconda, ovvero successivamente: non rileva, in altri termini, l’elemento cronologico della simultaneità.

¹⁰⁶ PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 292;

E' incompatibile con i delitti di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 3 ma non, secondo la giurisprudenza prevalente con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione¹⁰⁷.

L'ultima delle circostanze aggravanti di cui all'art. 4 (la n. 7bis) è stata introdotta dall'art. 321 Legge 27.6.1990, n. 162 che ha aggiornato, modificato ed integrato la Legge n. 22.12.1975, n. 685 sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

“La ratio di tale aggravante è quella di tutelare una situazione di minorata difesa qual' è quella del tossicodipendente, che, spinto dal bisogno che hanno i tossicodipendenti di rifornirsi di sostanze stupefacenti, è indotto a vendere l'ultimo dei beni che gli rimangono: il suo stesso corpo”¹⁰⁸.

2.2.5 “Art. 5”¹⁰⁹: il reato di adescamento ed invito al libertinaggio.

La norma in commento disciplina due fattispecie contravvenzionali depenalizzate ad opera dell'art. 81, 1° comma, lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il quale ha sostituito l'originaria sanzione pecuniaria dell'arresto fino ad otto giorni e dell'ammenda da L. 500 a L. 2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 a 92 euro.

A sua volta tale articolo aveva abrogato l'art. 208 della Legge di pubblica sicurezza che puniva con l'arresto da 6 mesi a due anni e con l'ammenda da L. 8000 a Lire 80000 ogni invito o eccitamento al libertinaggio

¹⁰⁷ Cass. Pen., sez. III, 7.3.2000;

¹⁰⁸ PIOLETTI G. – *op.cit.*, p. 292;

¹⁰⁹ **Art.5:** “Sono punite con l'arresto fino a 8 giorni e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

- 1) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
- 2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria”.

fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, vietando pertanto in modo esplicito le forme più comuni di adescamento al libertinaggio, stabilendo una specie di presunzione di adescamento nell'affacciarsi alle finestre e nel trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio e infine vietando di fare pubblica indicazione di locali di meretricio o di fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

La condotta tipica può essere scomposta in due differenti ipotesi: l'invito al libertinaggio eseguito in modo scandaloso o molesto e l'invito a libertinaggio attuato con atti o parole ovvero seguendo le persone per la pubblica via.

Innanzitutto occorre chiarire che cosa deve intendersi per "invito al libertinaggio", espressione comune ad entrambe le ipotesi delittuose; il termine "invito" può essere descritto come una qualunque proposta che consista nell'offerta di prestazioni sessuali dietro pagamento (esso deve essere indirizzato direttamente ed inequivocabilmente ad una persona determinata); il concetto di "libertinaggio" deve invece intendersi come sinonimo di dissolutezza e scostumatezza.

Presupposti per la rilevanza della prima delle due condotte tipiche, sono in primo luogo l'esplicarsi della stessa in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e, in secondo luogo il carattere scandaloso o molesto dell'invito. Deve ritenersi scandaloso quell'invito che risulterà essere fonte di disgusto e sdegno per il suo destinatario, molesto quello che comporta eccessivo disturbo e nessun gradimento o comunque eccessiva intromissione nella sfera personale della vittima.

La seconda condotta per la sua rilevanza necessita invece che l'invito si realizzi mediante l'uso di atti o parole e soprattutto con una peculiare modalità: seguendo la vittima per strada (non potrà essere, al contrario, considerata reato la medesima condotta attuata da fermi anche se lungo una strada).

In punto di soggetto attivo parte della dottrina, facendo riferimento all'utilizzo dell'espressione "chiunque" ritiene ci si trovi di fronte ad un tipico reato comune, altra parte è di diverso avviso e ritiene che soggetto attivo della norma in esame deve essere necessariamente una persona diversa dalla prostituta.

Sono contravvenzioni specificatamente dolose che si consumano, in entrambe le ipotesi, nel momento in cui l'invito viene percepito dal suo destinatario.

Dalla lettura del secondo comma non si evince nulla di particolare se non che qualora, colui che risulti essere colpevole della fattispecie contravvenzionale in rassegna, risulti essere in possesso di regolari documenti di identificazione non può essere eseguito l'accompagnamento all'Ufficio di P.S.

Quanto all'ultimo comma, la dottrina ritiene che, nonostante esso faccia riferimento esclusivamente all'invito al libertinaggio, possa essere applicato in relazione a tutte le fattispecie previste dalla legge.

Mentre l'art. 205 della Legge di P.S. prevedeva che "l'autorità di P.S. può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è il sospetto che sono affette da malattie contagiose", il divieto previsto da questa norma può, nel silenzio della legge, essere applicato indifferentemente sia alle donne che agli uomini.

2.2.6 “Art. 6”¹¹⁰: pene accessorie

Tale norma trova il suo antecedente nell'art. 541 del Codice Rocco che, con riferimento a tutti i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (Titolo IX)- in cui erano ricompresi anche gli artt. da 531 a 536 (Capo II – Delle offese al pudore e all'onore sessuale)- prevedeva quali pene accessorie, nell'ipotesi in cui la qualità di genitore, marito, tutore o di curatore fosse elemento costitutivo o circostanza aggravante, la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio che fosse attinente alla tutela e alla cura; non solo, per i delitti disciplinati dagli articoli da 531 a 536 cp la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

La nuova disciplina (in relazione alla quale – per effetto dell'art. 15 della nuova legge - deve considerarsi abrogata la prima parte dell'art. 541 cp nel suo riferimento ai delitti considerati dagli artt. da 531 a 536 cp) prevede per i delitti di lenocinio, sfruttamento, tratta e tutti gli ulteriori contemplati dall'art. 3 sia la perdita dell'esercizio della tutela e della curatela, sia l'interdizione dai pubblici uffici in genere, con la precisazione che, rispetto a quella precedente, l'interdizione non è più perpetua ma temporanea (da 2 a 20 anni).

Numerose sono le critiche fatte dalla dottrina in relazione alla costruzione e alla formulazione di tale norma.

¹¹⁰ **Art. 6:** “I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'articolo 28 del codice penale e dall'esercizio della tutela o della curatela”.

In primo luogo si è posto l'accento sull'espressione "*siano essi consumati o tentati*" osservando come tale frase, così formulata, sembrerebbe quasi sottintendere l'esistenza tra il delitto consumato e quello tentato di un *tertium genus* costituito dal delitto soltanto tentato¹¹¹; probabilmente tale indicazione dei reati tentati e consumati era stata fatta tenendo presente l'esistenza di quelle dispute in dottrina e giurisprudenza circa il fatto che nel nomen juris del reato consumato non rientrerebbe anche l'ipotesi del tentativo¹¹² " per quanto, proprio per la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (art. 314 cp) non di rado sia stato affermato che essa si riferisce tanto ai reati consumati come a quelli tentati"¹¹³.

Criticato è stato, poi, l'uso dell'espressione "*colpevoli di uno dei delitti*" in quanto in aperto contrasto con quello che è il sistema dell'ordinamento italiano che, in tema di pene accessorie e misure di sicurezza, si riferisce sempre ai *condannati* o alla *condanna*.

Sul punto, però, la dottrina è concorde nel ritenere che, nonostante tale anomalia lessicale, il significato da attribuire all'espressione "*colpevoli*" sia comunque quello di *condannati* per evitare di incorrere nell'errore di pensare che il legislatore del 1958 abbia previsto non una pena accessoria ma una misura di sicurezza come tale applicabile anche nelle ipotesi di proscioglimento.

Forse più grave è però il fatto che l'art. 6 non si occupa minimamente di prevedere con quali modalità dovrà essere applicata la sanzione da esso prevista (si dice solamente "*i colpevoli subiranno (...)*", "ma non vi ha dubbio che non essendo prevista una durata fissa dell'interdizione, occorre pur sempre un provvedimento del Giudice che determini la durata massima nei limiti stabiliti dall'articolo in esame. Sembrerebbe dover ritenere che tal

¹¹¹ DE GENNARO D. – Prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, in AP, I, 1958, p. 228;

¹¹² LATTANZI G. – *La legge sulla Corte di Assise*, Giuffrè, Milano, 1952, p.152;

¹¹³ ROSSO G. – *op.cit.*, p. 211;

provvedimento deve intervenire colla sentenza di condanna in relazione al richiamo dell'art. 28 cod pen. (pena accessoria)"¹¹⁴.

2.2.7. "Art. 7"¹¹⁵

Con tale norma viene prevista l'abolizione di qualunque forma di regolamentazione, registrazione e particolare qualificazione delle prostitute e ciò conformemente ad una volontà di difesa della donna anche se esercita la prostituzione.

La nuova legge ha voluto, cioè, abolire tutto quello che comportava una distinzione della prostituta in quanto tale dagli altri membri della società civile, compreso, dunque, il profilo sanitario ritenendo più che sufficiente – anche per tali persone – la normale tutela sanitaria apprestata per ogni comune cittadino; in altri termini, ciò che è venuto a mancare non è una generica tutela contro le malattie veneree (che come più volte già detto rappresentavano il vero problema connesso all'esercizio di tale attività), bensì una tutela specifica per una data categoria di persone.

"L'abolizione della regolamentazione deve essere totale, cioè riguardare sia le donne delle case di meretricio, sia le prostitute libere tesserate (...). Qualsiasi tessera anche soltanto sanitaria, è una neoregolamentazione; significa tenere un registro ufficiale delle prostitute, significa mantenere la base a figura giuridica della prostituta patentata, che molto più difficilmente delle altre ritorna a vita regolare.

La salute pubblica si difende non con una regolamentazione che può allontanare la donna dai dispensari per tema di umiliazioni o di limitazioni

¹¹⁴ ROSSO G. – *op.cit.*, p. 212;

¹¹⁵ **Art. 7:** "Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che

della libertà, ma con il considerare le malattie veneree alla stregua di qualsiasi altra malattia contagiosa e perciò, per la stessa difesa della collettività, con il prevenirle e curarle gratuitamente con i mezzi più moderni e senza infliggere agli ammalati speciali registrazioni ed umiliazioni, se, addirittura non si vuole arrivare in determinati casi a concedere un sussidio di malattia"¹¹⁶.

Nella Relazione dell'Onorevole Tozzi Condivi si legge poi che " (...) l'art. 7 non importa alcuna interferenza con le norme sanitarie. Proprio per aver abolito l'inciso proposto dalla Merlin" – che vietava anche la possibilità di imporre delle cure obbligatorie – "si è potuti giungere all'approvazione del Disegno di Legge sulla profilassi delle malattie veneree il quale proprio impone l'obbligatorietà della cura. E tenendo conto di tutte le preoccupazioni di medici ed igienisti desiderosi di combattere la diffusione delle malattie veneree, la prima Commissione ha voluto rendere più severe possibili le norme della profilassi e della cura delle malattie veneree, proprio per tenere ben presente la differenza essenziale dei due settori e per prevenire tutte le possibili conseguenze dannose che potessero derivare dall'applicazione delle norme legislative di questo progetto"¹¹⁷.

esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente al loro ufficio. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali".

¹¹⁶ GUSTAPANE G. – *op.cit.*, p. 245 (Relazione Boggiano Pico);

¹¹⁷ GUSTAPANE G. – *op.cit.*, p. 267 (Relazione Tozzi Condivi);

2.2.8 “Art. 8”¹¹⁸ e “art. 9”¹¹⁹: i patronati e gli istituti di rieducazione.

Queste due disposizioni normative, che aprono il Capo II della legge Merlin, rappresentano, in realtà, solamente una parziale applicazione di quello che prevedeva il Progetto originario della legge; l'art. 19 di quest'ultimo, infatti, stabiliva che “nel più breve tempo possibile in tutti i capoluoghi di provincia, le autorità locali valendosi anche della collaborazione di enti privati, provvederanno alla creazione di istituti in cui possano essere accolte, a loro richiesta, le donne maggiori di anni 21 che abbiano esercitato la prostituzione; in detti istituti si provvederà all'istruzione di dette donne a fine di qualificazione professionale”.

Ciò premesso, la necessità che lo stato si facesse carico di provvedere al recupero e alla redenzione delle donne che decidevano di uscire dalla prostituzione emerge in modo più che mai chiaro ancora una volta dalla Relazione alla legge del Senatore Boggiano Pico; vi si legge infatti che “ (...) la preoccupazione della sorte delle donne, che saranno dimesse dalle case di prostituzione, si impone alla sollecitudine del legislatore, ed il predisporre provvedimenti legislativi corrispondenti costituisce il logico corollario di quanto è disposto dal Capo I del presente disegno di legge. L'abbandonarle

¹¹⁸ **Art. 8:** “Il Ministero dell'Interno provvederà, promuovendo la formazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite dalla presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita”.

¹¹⁹ **Art. 9:** “Con determinazione del Ministero dell'Interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui all'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli Istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri Istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività, omettendo il nome delle persone da esse accolte.

Tali enti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato”.

a se stesse non sarebbe né civile, né umano e neanche consentito dalle necessità dell'ordine sociale. (...) Data l'ampiezza del problema e le difficoltà non lievi, che è necessario superare, è parsa evidente la necessità del concorso dello Stato. Indubbiamente la medicina più idonea al fine dell'affrancamento dalla servitù del vizio, è la ricostruzione della personalità, colla iniziazione, poi coll'abitudine al lavoro, che doma, con la fatica, e infrena il dirompere sregolato dell'istinto, che adduce la gioia dell'opera compiuta, del risultato conseguito; è l'abilitazione conquistata, con lenta e progressiva vittoria sopra sé medesimi ad una vita di indipendente onestà di sociale rendimento"¹²⁰.

Ciò che nella legge è rimasto invariato rispetto al progetto è il requisito della assoluta facoltatività del ricovero nei patronati sebbene non vi sia più traccia dell'inciso "*a loro richiesta*"; ciò che, invece, è mutato è l'autorità competente per la formazione e la vigilanza degli stessi: se nel progetto originario erano le autorità locali, nel testo di legge è esclusivamente il Ministero dell'Interno.

Nessun riferimento è fatto, però, alla natura di questi istituti che, senza dubbio alcuno, perseguono finalità di interesse pubblico; il problema non è puramente teorico, in quanto se si attribuisce loro la natura di pubblico servizio, allora le persone che vi lavorano devono essere considerate incaricati di pubblico servizio, diversamente, se si identificano come istituti di pubblica funzione allora i dipendenti degli stessi assumerebbero la qualifica di pubblici ufficiali.

In ultimo è necessario sottolineare come i patronati debbano essere considerati Enti Pubblici stante il controllo e vigilanza cui sono soggetti da parte dello Stato.¹²¹

¹²⁰ ROSSO G. – *op.cit.*, p.217;

¹²¹ GRISPIGNI – I delitti contro la pubblica amministrazione, Ed. Ricerche, Roma, 1953; LAVIA – La giurisdizione nelle controversie del rapporto di pubblico impiego degli enti pubblici, in Studi in onore di Ernesto Eula, II, Giuffrè, 1957, p.229;

2.2.9 “Art. 10”¹²² e “art.11”¹²³

L'art. 177 della legge di pubblica sicurezza prevedeva per i minori degli anni 18 con determinate peculiarità (oziosi, vagabondi, diffamati, esercitanti abitualmente la mendicizia o il meretricio) la denuncia da parte del Questore al Presidente del tribunale che, dopo avere posto in essere i doverosi ed adeguati accertamenti disponeva che il minore denunciato venisse consegnato al padre, all'ascendente, al tutore unitamente all'intimazione per costoro di provvedere alla sua educazione e di vigilare sul suo comportamento futuro.

Tale norma veniva, poi, però modificata dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 che istituiva il Tribunale per i Minorenni stabilendone la competenza per le situazioni di cui sopra; l'art. 26 di tale provvedimento stabiliva, in particolare, che, nei casi in cui il traviamiento del minore fosse dipeso dal suo stato di abbandono, il Tribunale poteva ordinarne la consegna al padre, ad un ascendente, al tutore sempre con l'intimazione di provvedere alla sua cura e custodia.

Il progetto preliminare della legge del 1958 (art. 7) in punto di minori sanciva che “le donne di età inferiore agli anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione possono essere accolte in Istituti di patronato per ordine del Presidente del Tribunale”.

A ben vedere, nel testo definitivo di cui all'art.10 non solo non si fa nessuna distinzione di sesso (esso si riferisce indistintamente a tutti i minori degli

¹²² **Art. 10:** “Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del Tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione”.

¹²³ **Art. 11:** “All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte per uno importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248”.

anni 21) ma manca qualsiasi richiamo alla legge precedente di cui si è fatto cenno; quid iuris? Dovrà necessariamente trovare applicazione l'art.15 della nuova legge che stabilisce l'abrogazione di tutte le norme preesistenti che siano incompatibili con la nuova legge.

Così ragionando dovrebbero ritenersi ancora in vigore le norme della legge del 1934 istitutiva del Tribunale dei minori (e il relativo regolamento di attuazione) in ordine a tutto ciò che non è contemplato dalla nuova legge; in realtà però la soluzione non è così immediata in quanto è necessario tenere conto del fatto che la nuova legge prende in considerazione categorie di minori (tra i 18 e i 21 anni) che la legge istitutiva del Tribunale dei Minorenni non prevedeva (la disciplina era limitata ai minori degli anni 18) e in relazione alle quali quest'ultimo Tribunale non può avere nessuna specifica competenza.

Non solo. La nuova legge nel parlare di "Presidente del Tribunale" sembrerebbe fare riferimento a quello del Tribunale ordinario e non a quello specializzato minorile.

La dottrina si è poi interrogata sulla possibilità per i minori, che pur potrebbero essere accolti dalle categorie di persone indicate nell'art.10, di fare richiesta di essere ricoverati nei Patronati. A tale problema è stata data risposta affermativa con la precisazione che, tuttavia, tale richiesta dovrà comunque e in ogni caso passare al vaglio discrezionale del Presidente del Tribunale che dovrà tenere conto del desiderio di redenzione espresso dal minore.

Va in ultimo precisato che sebbene in tale articolo sembrano essere considerati indistintamente tutti i minori, in realtà il ricovero nei patronati è riservato esclusivamente al sesso femminile poiché tali Istituti sono previsti esclusivamente per le donne.

2.2.10 “Art. 12”¹²⁴: costituzione di un corpo speciale di polizia femminile.

Il progetto di legge prevedeva, differentemente dal testo poi approvato, che (art. 18): “la Polizia del costume è abolita. Nel più breve tempo e con apposita legge da emanarsi sarà costituito un corpo di polizia femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione. Fino al momento in cui non entrerà in servizio la Polizia femminile, le donne trattenute nella camera di sicurezza saranno sorvegliate da donne in possesso del diploma di infermiera volontaria Croce Rossa Italiana o di assistente sanitaria, le quali assisteranno altresì agli interrogatori”.

Le maggiori critiche di cui, nel corso del dibattito parlamentare, fu oggetto tale norma riguardavano la formulazione della sua prima parte¹²⁵; da un lato si obiettava come non esisteva una funzione autonoma di “Polizia del costume”, una branca a se stante dei compiti di pubblica sicurezza di cui è investita la Polizia, dall'altro che l'espressione “polizia del costume” utilizzata dal legislatore avrebbe potuto essere interpretata come segno di disinteresse dello Stato in ordine alla tutela del buon costume.

Di tali osservazioni si tenne poi conto in sede di stesura definitiva del testo dell'articolo in commento (che apre il Capo III della nuova legge) tant'è che nella sua attuale formulazione non vi è più alcun riferimento alla abolizione della polizia del costume; si legge nella Relazione che “quanto allo speciale corpo di polizia femminile previsto dall'art.12 è bene far rilevare a quanti

¹²⁴ **Art. 12:** “E’ costituito un corpo speciale di polizia femminile che gradualmente ad entro i limiti consentiti sostituirà la Polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'Interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento”.

¹²⁵ TAMBURRO – *Il problema del meretricio*, Roma, 1949, p. 31;

sono giustamente preoccupati, che il testo di detto articolo (...) prevede la continuazione dell'operato della Polizia normale fino a tanto che non entrerà in esercizio lo speciale corpo femminile. Pertanto se all'atto dell'attuazione di questa proposta, divenuta legge, non sarà ancora costituito il corpo speciale, non ci troveremo davanti ad uno stato di carenza degli organi chiamati all'attuazione della legge, in quanto è previsto che quelli esistenti continueranno nella loro missione sino a quando non saranno sostituiti dai nuovi e per i limiti nei quali la sostituzione sarà possibile"¹²⁶.

Nel 1959 la Commissione legislativa degli Interni della Camera e la Commissione legislativa degli Interni del Senato approvavano (rispettivamente il 15 luglio e il 19 novembre) un testo governativo avente ad oggetto l'istituzione di un corpo femminile di polizia.

Tale testo prevedeva che al suddetto corpo speciale venissero affidate una serie di precise e specificate funzioni: "prevenzione e accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia e integrità e sanità della stirpe, nonché dei reati di tutela del lavoro delle donne e dei minori, indagini relative a reati commessi da donne o da minori di 18 anni o in loro danno; vigilanza e assistenza di donne e minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonché di minori in stato di abbandono morale e sociale"¹²⁷.

Stabiliva, poi che, per diventare ispettrici di questo speciale corso era necessario superare un apposito concorso per esami al quale si poteva accedere solamente se si aveva un'età superiore ai 24 anni e inferiore ai 32, una laurea in giurisprudenza o scienze politiche ed un'idoneità al servizio dal punto di vista psico-fisico.

¹²⁶ GUSTAPANE G. – *op.cit.*, p. 266 (Relazione Onorevole Tozzi Condivi);

¹²⁷ ROSSO G. – *op.cit.*, p. 235;

2.2.11 “Art. 13”¹²⁸, “art. 14”¹²⁹ e “art.15”¹³⁰.

Quanto alla prima delle norme in esame la previsione in essa contenuta rappresenta la logica conseguenza del fine illecito che si perseguiva all'interno della case chiuse e, quindi, dell'illiceità dei rapporti che in collegamento con esse scaturivano.

Per la verità, la giurisprudenza si era attestata su tali posizioni già prima dell'entrata in vigore della legge (riconoscendo e affermando la nullità di tali rapporti e contratti per illiceità della causa)¹³¹ determinando una complessa situazione giuridica che vedeva da un lato la regolamentazione della prostituzione e dall'altro, in netta antitesi, il combinato disposto degli artt. 1343, 1345, 418 e 421 del codice civile per effetto del quale quando la causa di illiceità deve considerarsi comune ad entrambi i contraenti il Giudice d'ufficio può rilevare la causa di nullità che vi inerisce e che doveva necessariamente essere risolta attraverso l'abrogazione della regolamentazione della prostituzione.

Quanto all'art. 14 anch'esso risulta modificato rispetto al suo predecessore contenuto nel progetto (art. 21) che radicalmente sanciva l'annullamento (ex lege) di tutti i debiti contratti dalle prostitute con i tenutari della case chiuse.

In ultimo, in base al dettato dell'art. 15 devono intendersi abrogati gli artt. da 531 a 536 cp, gli artt. 537, 538 e 541 cp per la parte in cui si riferiscono

¹²⁸ **Art. 13:** “Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzate entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità, e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione con le persone sopra indicate”.

¹²⁹ **Art. 14:** “Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria”.

¹³⁰ **Art. 15:** “Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o comunque con essa incompatibili sono abrogate”.

¹³¹ Cass., 19.4.1949; Cass., 8.5.1952; Cass., 21.11.1954;

agli artt. testè citati e, altresì gli artt. da 190 a 208 della legge di pubblica sicurezza, unitamente a quelli da 346 a 360 del relativo regolamento di attuazione.

2.3 Il fenomeno della prostituzione “on-line”: cenni

*“L’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prostituzione, bensì dal fatto che qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario alla prestazione. Pertanto è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorchè gli stessi risultino collegati, tramite Internet, in videoconferenza, che consente all’utente della prestazione di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti determinati”.*¹³²

Con tale importante pronuncia a Sezioni Unite la Suprema Corte stabilisce una volta per tutte l’applicabilità della disciplina relativa alla prostituzione alle prestazioni erotiche effettuate on line dietro corrispettivo “mettendo a tacere” le critiche di quanti ravvisavano in una simile estensione del concetto di prostituzione non solo “una distorsione interpretativa dell’archetipo normativo dato dalla L. 75/1958”¹³³ ma anche il rischio di ragionare in termini di analogia non consentita (basate sostanzialmente sulla convinzione che la nozione di prostituzione implichi necessariamente la consumazione di un rapporto sessuale).

Il quesito cui la Corte è stata chiamata a rispondere si riassume nella possibilità o meno di qualificare come prostituzione attività che prescindono

¹³² Cass. Pen., Sezioni Unite, 3 maggio 2006, n. 346;

¹³³ ZAINA C.A. – “Prostituzione virtuale: sfruttamento è configurabile anche senza il contatto fisico”, consultabile su www.altalex.com;

sia dalla consumazione di un rapporto sessuale sia dalla contemporanea presenza in uno stesso luogo del cliente e della “intrattenitrice”; in altri termini e per semplificare si può affermare che la Suprema Corte è arrivata alla conclusione sopra evidenziata attraverso la risoluzione di una serie di passaggi interpretativi così enucleabili¹³⁴:

- L'atto di prostituzione di cui alla legge Merlin non risulta definito legislativamente;
- L'atto di prostituzione è stato delineato nell'interpretazione giurisprudenziale;
- L'interpretazione giurisprudenziale non ha mai identificato la nozione di atto di prostituzione con quello di congiunzione carnale;
- L'atto di prostituzione è qualsiasi atto sessuale che viene compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulta finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione;
- È irrilevante che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorchè gli stessi riescano ad interagire fra loro;

Il punto di partenza è, dunque, quello di cercare di individuare i confini del concetto di prostituzione a causa della lacuna normativa nella legge 75/1958, cercando di verificare in particolare la possibilità di farvi rientrare il compimento di atti di autoerotismo in presenza del cliente, che non comportano alcun contatto fisico con il cliente stesso; in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha considerato, anche al di fuori dei casi di prestazioni “virtuali”, prostituzione attività “erotiche” effettuate a pagamento che prescindevano da un contatto fisico fra i soggetti coinvolti:

¹³⁴ CATULLO F. G. – “Sullo sfruttamento della prostituzione on-line”, in *CP*, 2004, fasc. 11, p. 3581-3585;

“l’interpretazione giurisprudenziale non ha mai identificato la nozione di atto di prostituzione con quella di congiunzione carnale, con qualsiasi modalità avvenga, ovvero del compimento di atti di libidine dietro pagamento di un corrispettivo, bensì con quella molto più ampia di prestazione sessuale a pagamento”.¹³⁵

Ancora, ha più volte ribadito che *“l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione”*.¹³⁶

Da queste premesse il passo è breve per concludere che se si includono nella nozione di prostituzione gli atti di prostituzione effettuati su se stessi su richiesta del cliente, nulla muta se tale tipo di prestazione viene fornita tramite Internet: “dal momento che nel mondo del “reale”, è pacifico che costituisca “prostituzione” il fatto di essere pagati solo per compiere atti sessuali su sé stessi, senza alcun contatto fisico con il cliente “guardone”, non si vede perché, passando al mondo “virtuale”, la stessa prestazione dovrebbe degradare ad un’attività non punibile”.¹³⁷

Per completezza si deve però dar conto di una diversa opinione dottrina per la quale, pur ammettendo che la prostituzione possa prescindere dalla consumazione di un rapporto sessuale, la si dovrebbe in ogni caso circoscrivere alle sole ipotesi in cui il rapporto sessuale non venga consumato per scelta del cliente; quando invece, la consumazione del

¹³⁵ Cass. Pen., sez. III, 10 settembre 2004, n. 36157 dove viene qualificata come prostituzione l’attività di alcune ballerine di lap-dance che, in cambio di una somma di denaro extra rispetto al costo del biglietto per assistere allo spettacolo si appartavano con i clienti del locale in apposite stanze riservate allo scopo di effettuare spogliarelli privati;

¹³⁶ Cass. Pen., sez. III, 22 aprile 2004, Mannone; Cass. Pen., sez. III, 22 aprile 2004, Verzetti;

¹³⁷ DE PONTI R. – “La prostituzione on-line: un concetto controverso”, in *Diritto dell’Internet*, 2006, n. 5, p.484;

rapporto sessuale dovesse essere impossibile (come nel caso di atti sessuali on-line, dove manca addirittura la contemporanea presenza sul luogo dei soggetti coinvolti), non sarebbe corretto parlare di prostituzione.

Tale opinione, tuttavia, non tiene conto “dell’elemento dell’interazione che, invece, sembra dover essere considerato decisivo per discriminare ciò che è spettacolo da un atto di disposizione a pagamento del proprio corpo e della propria sessualità, che costituisce appunto prostituzione”.¹³⁸

¹³⁸ DE PONTI R. – *op.cit.*,p. 485;

Capitolo 3

LA PROSTITUZIONE MINORILE

3.1 La legge 3 agosto 1998, n. 269 e la legge 6 febbraio 2006, n. 38

3.1.1 Premessa

Non si può pensare di fornire un quadro esaustivo di una delle più gravi piaghe del nostro secolo, quale è la prostituzione, senza affrontare il forse ancor più triste fenomeno dello sfruttamento sessuale del minore per tali scopo, passando attraverso la disamina degli unici due interventi normativi in materia: la legge n. 269 del 1998 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù") e la n. 38 del 2006 ("Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet").

Si tratta, per la verità, di due leggi che si occupano del problema dello sfruttamento sessuale del minore in generale, nelle sue diverse e molteplici sfaccettature; è, tuttavia, opportuno, prima di concentrare l'analisi sul tema oggetto precipuo di questo capitolo, dare conto di quelle che sono le linee essenziali di entrambe, anche e soprattutto per comprendere in quale contesto si inserisce l'oggetto della analisi che ci si accinge ad affrontare.

La legge 3 agosto 1998, n. 269, nota ai più come legge contro la pedofilia¹³⁹, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 agosto 1998

¹³⁹ Il termine pedofilia sta ad indicare un particolare tipo di perversione sessuale, caratterizzata dall'attrazione erotica di una persona verso i fanciulli, indipendentemente dal loro sesso; cfr. ROMANO B. – voce: *Pedofilia*, in *DDP*, aggiornamento,

(G.U. n. 185), entrando però effettivamente in vigore solo l'11 agosto 1998, ed è la prima legge nel nostro paese ad occuparsi di tale preoccupante (e ormai dilagante!) fenomeno.

Risale al maggio del 1996 (precisamente il giorno 5) il primo disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati; dopo una serie di integrazioni venne approvato dalla Camera il 3 luglio 1997. Passò poi al Senato, dove prese forma, quello che poi sarebbe stato quasi integralmente il testo definitivo; dopo un ulteriore (e obbligato) passaggio alla Camera, dove venne in parte ritoccato ed emendato, fece ritorno al Senato per essere da quest'ultimo definitivamente approvato in sede di commissione deliberante.

La promulgazione di tale legge trova il suo fondamento nella necessità per l'Italia di conformarsi ai principi sanciti nella Convenzione di New York del 1989 (artt. 34¹⁴⁰, 35¹⁴¹ e 36¹⁴²), da noi ratificata nel 1991 con la legge n. 176 del 27 maggio, e dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto del 1996¹⁴³: affonda le sue radici, dunque, in

UTET, Torino, 2004, p. 203 e ss.; TRECCANI G. - voce: *Pedofilia*, in *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1991, III, p. 757;

¹⁴⁰ **Art. 34:** “ Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono proteggere il/la bambino/a da tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale. A tale scopo gli Stati Parti devono prendere in particolare tutte le adeguate misure nazionale, bilaterali e multilaterali per prevenire:

l'induzione o coercizione di un bambino/a per coinvolgerlo in qualunque attività sessuale illegale;

lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali;

lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici”.

¹⁴¹ **Art. 35:** “ Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono prendere tutte le appropriate misure nazionali, bilaterali e multilaterali, per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini con ogni fine e sotto ogni forma”.

¹⁴² **Art. 36:** “Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono proteggere il/la bambino/a contro tutte le forme di sfruttamento dannose, sotto qualsiasi aspetto, per il benessere del bambino/a”.

¹⁴³ In particolare al **punto 5)** viene data una definizione di sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali: “esso comprende l'abuso sessuale da parte dell'adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale che come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea”; al **punto 9)** si prosegue, poi, specificando che “ lo sfruttamento (...) può determinare gravi conseguenze, che perdureranno e comprometteranno lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale,

un contesto internazionale il cui primario obiettivo è rappresentato dalla tutela del fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.

È lo stesso articolo 1 della legge a fare espresso riferimento a tali documenti internazionali, presentandosi come una sorta di preambolo introduttivo e giustificativo della legge: “in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge”.

3.1.2 Finalità della legge

Entrando nel dettaglio dell'esame della normativa, essa è costituita da 19 articoli attraverso i quali, il legislatore, si è preoccupato di perseguire una serie di importanti obiettivi.

Il primo deve, senza dubbio, ravvisarsi nella necessità di rafforzare l'apparato normativo volto alla tutela penale del minore sia attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose dopo l'art. 600 del codice penale: l'art. 600 bis (prostituzione minorile), l'art. 600 ter (pornografia minorile), l'art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico), l'art. 600 quinquies (Iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione

morale e sociale dei bambini durante tutta la loro vita ed esistenza (...). Il loro diritto a vivere l'infanzia e a condurre una vita produttiva, gratificante e degna di essere vissuta, verrà così seriamente compromesso”.

minorile) e, in ultimo, gli artt. 600 sexies e septies contenenti la previsione di circostanze aggravanti e attenuanti, di ipotesi di confisca e di pene accessorie; ma anche con la particolare collocazione sistematica di tali norme nel libro XII, in particolare nella sezione I del capo III (delitti contro la libertà individuale) dedicata ai delitti contro la personalità individuale a voler sottolineare come lo sfruttamento sessuale minorile debba intendersi come una ulteriore e spregevole nuova forma di riduzione in schiavitù.

Tale volontà repressiva è, poi, ulteriormente rafforzata dalla modifica operata sull'art. 604 cp attraverso la quale si è prevista la perseguibilità di tali delitti anche se commessi all'estero da cittadino italiano, o in suo danno ovvero da uno straniero in concorso, però, con un cittadino italiano.

Il secondo obiettivo, ma non per importanza, va ricercato nel tentativo di rendere la repressione di tali odiose fattispecie il più efficace possibile.

In tal senso il legislatore si è mosso in una duplice direzione: da un lato prevedendo pene edittali notevolmente severe, dall'altro, apportando modifiche anche al codice di procedura penale: ampliamento del novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 11¹⁴⁴), aumento delle categorie di reati in relazione ai quali è applicabile la disciplina delle intercettazioni telefoniche (art. 12¹⁴⁵) o, ancora, previsione di una particolare modalità di audizione dei testimoni minorenni, detta "audizione protetta" all'evidente scopo di evitare loro ulteriori traumi psicologici (art. 13).

Sempre sull'onda di tale volontà repressiva e, in particolare per cercare di contrastare le organizzazioni criminali che ruotano intorno allo sfruttamento

¹⁴⁴ **Art. 11:** "All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

¹⁴⁵ **Art. 12:** "All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f -bis) delitti previsti dall'art 600 ter, terzo comma, del codice penale".

minorile, la nuova normativa ha attribuito alla Polizia Giudiziaria ulteriori poteri e strumenti di indagine; in particolare, mutuando quanto previsto in materia di stupefacenti dal T.U. 309/1990, l'art. 14 consente l'acquisto simulato di materiale pornografico, autorizza l'apertura di su internet di siti cd. di copertura per riuscire ad individuare e "smascherare" coloro che utilizzano la rete per il traffico di minori o di immagini che li raffigurano e, in ultimo, consente l'"infiltraggio" di agenti di polizia specializzati nei viaggi finalizzati al turismo sessuale (cd. sex tour).

Ulteriore obiettivo avuto di mira è stato quello di preoccuparsi di apprestare misure utili a tutelare la personalità del minore vittima di tali reati; così l'art. 8¹⁴⁶ della legge prevede il divieto di pubblicare e divulgare le immagini dei minori coinvolti in fatti di violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, mentre l'art. 15¹⁴⁷ contempla, per determinate ipotesi, l'obbligo per gli autori di atti di prostituzione con minorenni di sottoporsi a tutta una serie di accertamenti diagnostici volti ad accertare che gli stessi non risultino affetti da patologie trasmissibili per via sessuale e ciò, evidentemente, allo scopo di potere tempestivamente intervenire in favore delle loro vittime.

L'ultimo obiettivo è da individuarsi nella volontà di dare vita ad una sorta di rete di coordinamento e cooperazione per la repressione di tali reati; l'art. 17 in proposito attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Interni proprio compiti di coordinamento ed informazione dell'attività di monitoraggio e repressione dello sfruttamento sessuale minorile e di stimolo di una cooperazione internazionale anche e soprattutto

¹⁴⁶ **Art. 8:** " All'articolo 734 bis del codice penale, prima delle parole: "609 bis" sono inserite le seguenti: "600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies".

¹⁴⁷ **Art. 15:** " All'art. 16, comma 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600 bis, secondo comma".

attraverso il potere di creare presso le Questure e le Squadre Mobili nuovi nuclei investigativi specializzati¹⁴⁸.

Questi, dunque, i principali obiettivi e le novità fondamentali, introdotte dalla legge del 1998.

3.1.3 Brevi cenni sulla legge 6 febbraio 2006 n. 38

Nonostante le critiche subite in relazione all'eccessiva severità della legge del 1998, il legislatore, fermamente deciso a proseguire nel cammino di lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, ha promulgato nel febbraio del 2006 una nuova normativa finalizzata, ancora una volta, alla "caccia al pedofilo", normativa che, fra le altre cose, ha inciso anche su quella che l'aveva preceduta.

Ancora una volta, il quadro in cui essa si inserisce, è quello di un contesto internazionale in costante evoluzione dal punto di vista della repressione di tali crimini.

In particolare, i due documenti di riferimento in cui tale novella affonda le sue radici sono la Convention on Cybercrime adottata dal Consiglio d'Europa e in vigore dal 1° luglio del 2004 e la Decisione quadro del 23 dicembre 2003 (2004/68/GAI); quali i loro tratti salienti?

Quanto alla Convention on Cybercrime, soprattutto con riferimento al tema della pornografia minorile, basti qui ricordare che con essa si parla per la prima volta di un'equiparazione fra le rappresentazioni pedopornografiche di bambini "in carne e ossa" e le cd. immagini pedopornografiche realistiche così definite quelle immagini che hanno come soggetto protagonisti virtuali o simili che, però, sembrano minori reali, senza però esserlo veramente.

¹⁴⁸ IZZO F. – Norme contro la pedofilia: commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1998, p. 9 e ss.;

Numerosi sono, invece, gli aspetti di rilievo della Decisione quadro che meritano essere evidenziati.

È opportuno premettere come essa rappresenti un'ulteriore tappa della guerra contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in generale, e la pornografia minorile, in particolare; punto nevralgico in questo settore, come del resto negli altri settori della materia criminale, diviene, alla luce dell'esperienza pratica e del carattere transnazionale della criminalità, quello di tentare di individuare delle misure minime necessarie a garantire un'omogeneità di disciplina tra i Paesi membri dell'Unione europea per meglio contrastare un reato che nella sua intima essenza si presenta senza frontiere.

Nel recente passato, sono stati numerosi gli interventi in materia di tutela dei minori e tra questi devono ricordarsi ad esempio: l'azione comune¹⁴⁹ del Consiglio diretta a stabilire un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini; le diverse azioni comuni in materia di collegamento e integrazione della rete giudiziaria europea¹⁵⁰ e dell'ampliamento della collaborazione tra magistrati¹⁵¹ e forze dell'ordine dei vari Stati membri; ed altre diverse iniziative tese a contrastare in modo risoluto la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini¹⁵² e la pornografia infantile su Internet¹⁵³.

¹⁴⁹ Azione comune Consiglio 96/700/GAI, del 29 novembre 1996;

¹⁵⁰ Azione comune Consiglio 96/277/GAI, del 29 giugno 1998;

¹⁵¹ Azione comune Consiglio 96/277/GAI, del 22 aprile 1997;

¹⁵² Azione comune Consiglio 97/154/GAI, del 24 febbraio 1997;

¹⁵³ Decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000;

Tuttavia, nonostante questi interventi¹⁵⁴ il trend dello sfruttamento sessuale e della pornografia minorile veicolata attraverso Internet non ha dato segni di flessione ed è per questo che l'Unione europea, alla luce di alcuni significati e preoccupanti dati statistici, ha avvertito l'esigenza di intervenire nuovamente sull'argomento cercando di rendere maggiormente omogenee le diverse normative nazionali, nella consapevolezza che l'incisività stessa della lotta al crimine dipende da quanto le autorità giudiziarie dei diversi Stati riusciranno a collaborare in sintonia.

Il presupposto logico necessario per garantire una fruttuosa collaborazione tra Stati diviene l'individuazione del comune "nemico" da combattere attraverso l'individuazione degli elementi costitutivi delle condotte criminose dirette ad offendere i diritti del bambino.

Fondamentali sono le definizioni che nella Decisione del Consiglio vengono date di "bambino", di "pornografia minorile" e di "sistema informatico": "persona di età inferiore agli anni 18" il primo, "materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente: I) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; II) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto I); III) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta" la seconda e "qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma" il terzo.

¹⁵⁴ Decisione n.276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali e la decisione n.293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, relativa a un programma di azione comunitaria per l'adozione di misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, giovani e le donne (2000-2003)(programma Daphne).

In essa sono poi, da un lato, individuati specificamente gli elementi costitutivi dei reati relativi allo sfruttamento dei bambini ed alla pornografia minorile (artt. 2¹⁵⁵, 3¹⁵⁶, e 4¹⁵⁷), dall'altro previste adeguate sanzioni in relazione alla loro notevole gravità.

Proseguendo nell'individuazione, seppur per sommi capi, di quelle che sono le linee portanti del provvedimento del Consiglio dell'Unione occorre

¹⁵⁵ **Art. 2:** “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

- 1) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;
- 2) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;
- 3) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:
- 4) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
- 5) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure
- 6) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.”

¹⁵⁶ **Art. 3:** “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

- 1) produzione di pornografia infantile;
- 2) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;
- 3) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;
- 4) acquisto o possesso di pornografia infantile.

Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile:

- 1) di cui all'articolo 1, lettera b), punto II) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta;
- 2) di cui all'articolo 1, lettera b), punti I) e II), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato.

Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l'autore del reato l'ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore;

di cui all'articolo 1, lettera b), punto III), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti I) e II), e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale”.

¹⁵⁷ **Art. 4:** “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile”.

segnalare, in ultimo, sia la previsione di una responsabilità in capo alle persone giuridiche con riferimento alle ipotesi in cui i reati siano commessi in vantaggio delle stesse e da soggetti che agiscano in base ad un potere di controllo o rappresentanza, sia la predisposizione di disposizioni comuni agli Stati membri in materia di giurisdizione, esercizio dell'azione penale, protezione ed assistenza delle vittime di tali reati.

Come sopra detto, la legge n. 38 del 2006 trova la sua ragion d'essere nei documenti internazionali cui si è fatto sin qui cenno anche se, per la verità, il nostro legislatore si è principalmente concentrato sul profilo repressivo-sanzionatorio provvedendo ad un feroce inasprimento delle pene previste dagli artt. 600 bis e seguenti cui si deve oltretutto aggiungere il divieto di patteggiamento (art. 11¹⁵⁸).

In particolare l'art. 1 della nuova legge ha modificato l'art. 600 bis del codice penale introducendo per la prostituzione minorile con minore di età compresa fra i 14 anni e i 18 (2° comma) la pena congiunta della reclusione e della multa mentre l'art. 2 ha modificato l'art. 600 ter¹⁵⁹ sostituendo la parola

¹⁵⁸ **Art. 11:** "All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,".

¹⁵⁹ **Art. 600 ter:** "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

“sfruttamento” con la parola “utilizzazione” e ciò allo scopo di evitare applicazioni restrittive della norma vincolate, cioè, alla necessità di un fine lucrativo o commerciale per il configurarsi del reato¹⁶⁰. Sempre con riferimento a quest'ultimo articolo, nel 3° comma viene inserita la condotta di “diffusione di materiale pornografico” e nel 4° comma quella di “offerta, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico”.

In ossequio alle direttive comunitarie , dopo l'art. 600 quater, è inserito l'art. 600 quater¹ con il quale viene introdotto per la prima volta in Italia il concetto di pedopornografia virtuale.

Anche l'art. 600 septies non è andato esente da modifiche prevedendo, il suo novellato testo, “l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Queste, dunque, le principali caratteristiche e le più importanti modifiche introdotte dalla legge del 2006.

3.2 art. 600 bis c.p. : “prostituzione minorile”

3.2.1 Considerazioni introduttive

L'art. 2 di tale nuova legge ha introdotto, dopo l'art. 600 del codice penale, l'art. 600 bis¹⁶¹; prima di procedere ad una analisi dettagliata di

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.”

¹⁶⁰ Con tale modifica, infatti (e come si vedrà nel prosieguo della trattazione), si richiede un quid minus rispetto alla previsione precedente: è sufficiente anche un unico e isolato utilizzo del minore per fini pornografici.

¹⁶¹ **Art. 600 bis:** “Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i

quelle che sono le caratteristiche peculiari della fattispecie in esame è assolutamente necessario esaminarne il tenore testuale allo scopo di valutare i profili di somiglianza e di differenza rispetto alle omologhe previsioni normative previste dalla Legge Merlin con riferimento alle persone adulte.

Un primo elemento di differenziazione che “salta subito all'occhio”, e che deve essere valutato come una positiva innovazione rispetto al passato, riguarda la collocazione sistematica delle nuove norme (per quel che qui ci occupa dell'art. 600 bis) fra i reati contro la persona e non più, fra quelli contro la moralità pubblica e il buon costume.

Si è indiscutibilmente di fronte ad un radicale e innovativo cambio di prospettiva in punto di bene giuridico tutelato: non più una normativa volta alla tutela di un interesse superiore ed astratto quale la moralità pubblica ed il buon costume, ma ai diritti personali fondamentali del minore.

Venendo, però, al (preannunciato) tema dei complessi rapporti fra l'art. 600 bis e le fattispecie incriminatrici della Legge Merlin, viene innanzitutto da chiedersi se fra il nuovo art. 600 bis, 1° comma (nella parte in cui incrimina le condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni 18) e il n. 8 dell'art. 3 (che sanziona la condotta di chiunque e con qualunque modalità favorisca o sfrutti la prostituzione altrui) della normativa del 1958 esista o meno di un rapporto di specialità; la dottrina propende per la soluzione positiva individuando quale elemento specializzante del “nuovo” rispetto al “vecchio” l'età di colui del quale si sfrutta o favorisce la

diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.

prostituzione¹⁶², posizione questa, che trova, peraltro, conferma nell'abrogazione ad opera dell'art. 18 della legge 269 del 1998 (contestuale all'introduzione del nuovo art. 600 bis cp) della circostanza aggravante di cui all' art. 4, n. 2, della legge Merlin nella parte in cui prevedeva l'applicazione di una pena raddoppiata per le ipotesi in cui il fatto fosse commesso a danno di persona minore degli anni 21.

Tale rapporto di specialità non può, invece, dirsi esistente con riferimento all'art. 600 bis. cp e al n. 5 dell'art. 3 della legge Merlin, in quanto la fattispecie prevista da quest'ultima punisce la condotta di induzione alla prostituzione solo quando essa si posta in essere in danno di una donna maggiorenne; è evidente, pertanto, come la nuova norma presenti tutte le caratteristiche di una "nuova incriminazione" anche se solo con riferimento ai minori di sesso maschile.

Tuttavia, parte della dottrina non è di questo avviso: " conclusione obbligata, a meno che non si voglia ritenere, attraverso un'interpretazione sistematica (...) che ciò che l'art. 3, n. 5, l. n. 75 del 1958 non incrimina con riferimento agli adulti (cioè l'induzione alla prostituzione dell'uomo di età superiore ai 21 anni), risultasse invece già sanzionato dalla legge Merlin con riferimento ai minori; soluzione cui si perverrebbe attraverso il riconoscimento all'aggravante dell'art. 4, n. 2, (...) di una specifica funzione incriminatrice"¹⁶³.

Ma il problema interpretativo, sempre con riferimento al tema dei rapporti fra le due normative, che più sollecita l'interesse della dottrina

¹⁶² BORGOGNO R. – *I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali e di riduzione in schiavitù per fini sessuali* – a cura di Franco Coppi -, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, p. 347; APRILE – *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori* ; in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale* – a cura di Marinucci-Dolcini, vol. VI, Padova, 2006, p. 143;

¹⁶³ BORGOGNO R. – *op. cit.*, p. 348; per questa tesi PADOVANI, BONINI, - *Commento all'art. 2, l. 3 agosto 1998, n. 269, in LP, 1999, p. 57*; ROMANO B. – *La tutela penale della sfera sessuale*, Milano, 2000, p. 167; CADOPPI A. – *Commento all'art. 18 legge 3 agosto 1998, n. 269, in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2006, p.983;

riguarda la configurabilità o meno di una continuità normativa fra la nuova fattispecie di prostituzione minorile e le molteplici condotte disciplinate dall'art. 3 della legge Merlin (l'esercizio di una casa di prostituzione, la tolleranza abituale della prostituzione, l'agevolazione della prostituzione, l'induzione di una persona all'espatrio o al trasferimento della residenza al fine di esercitarvi la prostituzione e la partecipazione ad associazioni dedite al reclutamento di persone da avviare alla prostituzione o l'agevolazione o il favoreggiamento delle stesse).

La dottrina, per così dire maggiormente garantista, ritiene che tale rapporto debba essere risolto nel senso di considerare non riconducibile nel campo di applicazione dell'art. 600 bis tutto ciò che non risulta espressamente riprodotto nel suo testo con una duplice conseguenza: da un lato l'unica fattispecie che vi rientrerebbe sarebbe quella contemplata dal n. 8 dell'art. 3, dall'altro si dovrebbero considerare, per tutto quanto non compreso nel testo della nuova norma, ancora in vigore le disposizioni della Legge Merlin sebbene meno severe.¹⁶⁴

Altra parte della dottrina giunge invece a conclusioni opposte sulla base di una fondamentale considerazione: se uno dei pregi della nuova normativa è rappresentato dalla sua formulazione più sintetica rispetto al tanto criticato "eccesso casistico" dell'art. 3 sarebbe paradossale affermare che tutto quanto in essa non testualmente riprodotto non può essere punito (ai sensi della stessa).

Così ragionando tale dottrina ritiene di dovere affermare che la nuova normativa copre l'intero campo applicativo del vecchio art. 3 della Legge Merlin.¹⁶⁵

Anche la giurisprudenza sembra essere orientata in quest'ultimo senso: *"in tema di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, per*

¹⁶⁴ APRILE - *op.cit.*, p. 146;

¹⁶⁵ BORGOGNO R. - *op.cit.*, p. 350; PADOVANI, BONINI - *op.cit.*, p. 58;

effetto della novella di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269 – che ha inserito nel codice penale l'art. 600 bis- si è verificato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo per le ipotesi in cui il soggetto passivo sia persona al di sotto di una certa età; se antecedentemente alla modifica predetta, infatti, la condotta criminosa era aggravata se posta in essere ai danni di un soggetto minore degli anni ventuno, attualmente essa, qualora riguardi una persona minore degli anni diciotto, realizza un'ipotesi autonoma di reato, mentre rimane disciplinata dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 l'azione rivolta avverso chi abbia età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni. Ne deriva, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 cp, che, qualora il soggetto passivo sia di età minore degli anni diciotto, la condotta precedentemente punita rientra nella nuova previsione criminosa e che, quanto al trattamento sanzionatorio, continua ad applicarsi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma quello di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.75 del 1958, il quale, alla luce del minimo edittale, si palesa più favorevole rispetto all'attuale"¹⁶⁶.

3.2.2 Il delitto di "prostituzione minorile" (1° comma)

3.2.2.1 Bene giuridico tutelato

La chiave di lettura sul tema è da ricercarsi sia nella collocazione sistematica della norma, sia nel panorama normativo internazionale di cui essa è indubbiamente un portato.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, illuminante è il preambolo contenuto nel testo dell'art. 1 della legge 269 del 1998 dove si legge: "in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione

¹⁶⁶ Cass. Pen., Sez. V, 19 giugno 2000;

finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600 bis a 600 septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della presente legge".

È evidente, dunque, "il riconoscimento che lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali equivale ai lavori forzati e rappresenta una forma di schiavitù contemporanea"¹⁶⁷ (si tratta di uno dei più significativi enunciati della Conferenza mondiale di Stoccolma)

Alla luce di queste premesse non è difficile concludere che l'interesse tutelato dalla norma deve identificarsi nella personalità individuale del minore intesa nella suo complesso che deve essere protetta da ogni forma di sfruttamento o mercificazione sessuale che ne possano compromettere lo sviluppo sotto ogni profilo¹⁶⁸: il legislatore quindi rompe le barriere sociali superando il bene di riferimento di cui alla legge Merlin e dirige il suo occhio giuridico sulla tutela della personalità giuridica del minore esaltandone la dignità umana, bene personale di rilevanza costituzionale¹⁶⁹.

Per la verità in dottrina si registrano anche posizioni differenti: vi è chi ritiene che l'art. 600 bis sarebbe diretto alla tutela non di un unico bene giuridico bensì di una pluralità di interessi: l'intangibilità sessuale, la dignità della persona (poiché il minore viene ridotto a mero strumento sessuale), la personalità individuale (perché, come già evidenziato, lo sfruttamento sessuale del minore comporta un pregiudizio globale per la sua personalità) e

¹⁶⁷ BORGOGNO R. – *op.cit.*, p. 352;

¹⁶⁸ APRILE – *op.cit.*, p. 134; CADOPPI A., VENEZIANI P. – *Commento all'art. 2, I comma, Legge 3 agosto 1998, n. 269, in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2006, p. 79;

¹⁶⁹ MUSACCHIO V. – *Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale "anti-pedofilia"*, in *GP*, II, 1998, p. 666;

la libertà sessuale del minore ultraquattordicenne (ciò poiché la prostituzione non costituisce mai una scelta libera, consapevole e spontanea);¹⁷⁰altri sostengono, invece, che la norma debba descriversi come un tipico esempio di reato plurioffensivo e come tale posto a presidio tanto dell'interesse personale del minore di cui sin qui si è detto, quanto del superiore interesse generale alla protezione della moralità pubblica e del buon costume¹⁷¹.

3.2.2.2 Soggetto attivo e passivo

Dal punto di vista del soggetto attivo, la nuova norma si configura palesemente come un tipico reato comune che individua come soggetto passivo il "minore degli anni 18".

È interessante porre in evidenza come proprio quest'ultimo profilo, ossia la scelta di assicurare al minore una tutela fino al raggiungimento della maggiore età, sia stato oggetto di varie critiche in dottrina che meritano di essere condivise.

In particolare si è osservato, infatti, che tale previsione si pone quasi come una monade isolata rispetto alle disposizioni in materia di reati sessuali che riconoscono a colui che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età la piena autodeterminazione sessuale nell'ambito della quale (e da un punto di vista logico) dovrebbe rientrare anche la libera scelta di prostituirsi.

Non solo.

Tale scelta si pone in netta antitesi con le dichiarazioni di principio contenute nel già citato preambolo di cui all'art.1 della nuova legge, dove si fa riferimento alla tutela di "fanciulli" e non certo di soggetti adulti quali

¹⁷⁰ MANTOVANI F. – *Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2005, p. 397;

¹⁷¹ BONTEMPI – *Commento all'art. 600 bis*, in *Codice penale commentato* a cura di DOLCINI-MARINUCCI, II, Milano, 2006, p. 4144;

devono considerarsi coloro che sono prossimi al compimento della maggiore età.

Da qui il tentativo di proporre quale soluzione a tale, presunta, incoerenza del legislatore (anche allo scopo di superare eventuali profili di incostituzionalità) la valorizzazione dell'eventuale esistenza di un consenso della persona offesa.

Nonostante le problematiche evidenziate la dottrina maggioritaria ritiene che le stesse non abbiano fondamento alcuno.

Quanto al tema del coordinamento con la normativa internazionale (e con lo stesso preambolo della legge) che parla di "bambino" e di "fanciullo", essa osserva come si tratti, in realtà, di un falso problema in quanto sia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia la Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (vincolante per gli Stati che fanno parte dell'Unione) definiscono "bambino" la "persona di età inferiore a diciotto anni".

Quanto, poi, al difetto di coordinamento con le norme in materia di reati sessuali si puntualizza che un conto è riconoscere a colui che ha compiuto i quattordici anni una libertà di autodeterminazione sessuale, altra cosa è cercare di tutelarla dal pericolo (sempre più reale) di essere coinvolto in pratiche di mercificazione sessuale deleterie per il suo corretto ed equilibrato sviluppo.

In ultimo e relativamente alla proposta di valorizzare un'eventuale consenso della persona offesa essa evidenzia come "dopo le recenti modifiche dell'art. 600 bis, 2° comma, cp, vale ormai, per tutti i casi di coinvolgimento del minore di diciotto anni in pratiche sessuali mercenarie, una presunzione assoluta di invalidità del consenso, anche nel caso in cui il minore l'abbia esplicitamente prestato. E non pare possano ricavarsi dalle

fattispecie in esame elementi testuali, teologici o sistematici idonei a sostenere conclusioni contrarie”¹⁷².

3.2.2.3 *Condotte tipiche (induzione, sfruttamento e favoreggiamento)*

Il 1° comma della norma che qui si commenta prevede la punibilità della condotta di colui che induca alla prostituzione una persona minore degli anni diciotto o ne favorisca a sfrutti la prostituzione.

Preliminare a qualsiasi altra considerazione è l'individuazione dell'esatto significato da attribuire ancora una volta al concetto di “prostituzione”; occorre, in altri termini domandarsi se quanto già evidenziato con riferimento alla normativa del 1958 (e cioè che se da un lato deve accogliersi una definizione di prostituzione come dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo, caratterizzata, quindi, da un abitualità della prestazione mercenaria, dall'altro devono includersi in tale concetto anche le prestazioni che prescindano da un tangibile contatto fisico) possa trovare accoglimento anche nell'ambito della prostituzione minorile.

Il tema è dunque quello di stabilire se anche con riguardo alla prostituzione minorile si possa prescindere dal compimento di atti sessuali in senso stretto fra colui che si prostituisce e il cliente ovvero se una lettura sistematica della norma (che al secondo comma subordina la punibilità del cliente all'effettivo compimento di atti sessuali) comporti una interpretazione restrittiva della stessa subordinandone l'operatività al compimento di atti sessuali da intendersi nella loro più classica accezione.

Le risposte in dottrina sono state molteplici.

Vi è chi, attenendosi strettamente al dato testuale, suggerisce di riempire di contenuto il concetto di prestazione mercenaria in modo rigoroso, anche

¹⁷² BORGOGNO R. – *op.cit.*, p. 355;

e soprattutto alla luce di quanto previsto dal 2° comma e, dunque, di richiedere la necessità del compimento di atti sessuali veri e propri.

Altri, invece, suggeriscono una soluzione interpretativa che pare essere maggiormente in linea con il “nuovo” bene giuridico tutelato dalla norma di cui già si è sopra detto.

Se, infatti, la normativa introdotta dalla legge del 1998 ha come scopo primario la tutela del minore (accentuandone la dimensione personalistica), viene da sé come la soluzione preferibile sia quella di accogliere un concetto più ampio di prostituzione che ricomprenda, cioè, anche tutte quelle condotte che pur non implicando un coinvolgimento diretto del minore nell'atto sessuale, sono comunque potenzialmente idonee a lederne la personalità.

Così ragionando, anche per individuare una soluzione di compromesso, tale dottrina giunge ad affermare che “ gli atti sessuali (...) anche se non esauriscono l'intero concetto della prostituzione, debbono comunque rappresentarne la naturale prospettiva”; in altri termini “debbono comunque rientrare nell'oggetto del contratto di prostituzione, cosicché il cliente, quantomeno ex ante, ha la facoltà di pretenderli dal soggetto che si prostituisce. Peraltro, se il cliente stesso ritiene, nell'episodio concreto, di usufruire diversamente delle attrattive della prostituta, vi sarà comunque prostituzione; ciò, ad esempio, anche se il cliente chieda al soggetto che si prostituisce di assistere a rapporti sessuali altrui, o di esibirsi lascivamente, pur senza compiere atti sessuali nell'esibizione. Insomma gli atti sessuali sono necessari per il concetto di prostituzione ma solo, per così dire, in potenza”¹⁷³.

Ciò premesso, la nuova fattispecie incrimina le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di persona di età inferiore agli anni 18, già previste dall'art. 3, 1° comma, nn. 5 e 8 della legge Merlin e

¹⁷³ CADOPPI A., VENEZIANI P. – *op.cit.*, p. 95 ss.;

punite quali delitti aggravati se commessi in danno di persona minore degli anni ventuno (art. 4, n. 2).

Quanto alla condotta di induzione essa risulta del tutto analoga a quella prevista dalla legge Merlin con una precisazione che, mentre quest'ultima restringeva la rilevanza penale del fatto all'induzione in danno di una donna maggiorenne, la nuova norma non distingue il sesso del soggetto passivo.

Nel concetto deve farsi rientrare ogni comportamento che consista nel determinare, persuadere o convincere un soggetto a prostituirsi, ogni comportamento che, in altri termini, faccia insorgere nel minore un proposito di prostituirsi prima inesistente; in realtà rientra pacificamente in tale concetto anche l'opera di colui che si limita a rafforzare un proposito già esistente.

Ciò che invece non è considerato sufficiente ai fini dell'integrazione della fattispecie è il semplice suggerimento: è necessaria una vera e propria opera di convincimento¹⁷⁴ e l'esercizio della prostituzione deve rappresentare una conseguenza (causalmente collegata) di quest'ultima¹⁷⁵.

Alla condotta appare coesistente un'attività di capziosa manipolazione della fragile mente del minore dalla quale è tendenzialmente estraneo ogni fatto di violenza e minaccia (nel qual caso si applica la circostanza aggravante prevista dal penultimo comma dell'art. 600 sexies); non è invece necessario che il minore abbia la consapevolezza di prostituirsi.

Secondo la dottrina maggioritaria il reato si consuma con l'inizio dell'attività di prostituzione mentre nella giurisprudenza non mancano pronunce che anticipano tale momento all'attività di induzione¹⁷⁶.

Il tentativo è configurabile in due ipotesi: nel caso in cui l'istigazione sia stata accolta ma l'attività di prostituzione non ancora realizzate e in quello in

¹⁷⁴ Cass.Pen., sez. III, 12 marzo 1984; *“si deve trattare di un'attività diretta a far cessare le resistenze di ordine morale che trattengono il soggetto dal prostituirsi e questa attività deve svolgersi con una continuità, sia pur minima, ma che comunque sia tale da consentirne l'apprezzamento sul piano giuridico”* Cass.Pen., sez. III, 9 dicembre 1997;

¹⁷⁵ CADOPPI A., VENEZIANI P. – *op.cit.*, p. 97;

¹⁷⁶ Cass. Pen., sez. III, 1 aprile 1963; Cass. Pen., Sez III, 9 marzo 1965;

cui il soggetto attivo abbia posto in essere solamente una parte della sua attività di induzione¹⁷⁷.

Quanto alla condotta di sfruttamento essa consiste nella ricezione dei proventi della prostituzione, senza un titolo che ne legittimi l'erogazione, ovvero nel ricevere vantaggi economici senza una giusta causa; presupposto dello sfruttamento è, dunque, un'utilità di natura economica, ancorchè non consistente necessariamente in denaro.

Benché la Suprema Corte abbia avuto occasione di esprimersi in modo differente, la dottrina non pare avere dubbi sul fatto che il requisito della economicità sia connaturato al concetto di utilità¹⁷⁸ e questo non solo in quanto nel 2° comma dell'art. 600 bis vi è un esplicito riferimento al compimento di atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità economica, ma anche poiché utilità di tipo non economico tendono ad assegnare al rapporto sessuale connotazioni che lo allontanano dal concetto di prostituzione in senso tecnico-giuridico.

Non è, inoltre, necessario che tale utilità sia conseguita attraverso modalità vessatorie, ossia attraverso l'uso di violenza o minaccia, così come non ha alcuna rilevanza il fatto che il minore sappia che le sue prestazioni sessuali sono economicamente sfruttate soprattutto in considerazione del fatto che spesso (essendo soggetto passivo del reato un bambino) l'accordo economico intercorre direttamente fra cliente e sfruttatore.

Si ripropone, poi, anche con riguardo a tale norma l'annoso problema circa la natura di reato necessariamente o eventualmente abituale (già affrontata da dottrina e giurisprudenza con riguardo all'art. 3, n. 8 della legge Merlin).

¹⁷⁷ MANTOVANI F. – *op.cit.*, p. 411; CADOPPI A., VENEZIANI P. – *op.cit.*, p. 98;

¹⁷⁸ CADOPPI A., VENEZIANI P. – *op.cit.*, p. 86; APRILE- *op.cit.*, p. 148; PITTARO – *Le norme contro la pedofilia – A) Le norme di diritto sostanziale*, in *DPP*, 1998, p. 1225;

L'orientamento della giurisprudenza è noto e consolidato: il concetto di sfruttamento non presuppone una condotta abituale tanto che il reato si consuma anche al verificarsi di un solo e isolato episodio di interposizione; scopo della norma è, infatti, *“quello di contrastare ogni fenomeno di interposizione personale, lucrativo o anche soltanto agevolativo, che in qualsiasi modo si colleghi alla erogazione retribuita di prestazioni sessuali, compiuta anche non abitualmente e, al limite, per una sola volta da altra persona”*¹⁷⁹.

La dottrina è, invece, in parte schierata su fronti del tutto opposti propendendo per la natura necessariamente abituale di tale fattispecie come della sua omologa nella legge del 1958: il concetto di sfruttamento implica per sua stessa natura il riferimento ad un'azione ripetuta nel tempo che qualifica tale condotta come necessariamente abituale¹⁸⁰.

Altra parte della dottrina ha tentato di individuare una sorta di soluzione intermedia sulla base del rilievo che considerare punibile anche un solo atto di induzione enfatizzerebbe ancor più il già rigorosissimo (e sproporzionato) trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame; si fa leva allora sul fatto che l'attività di sfruttamento richiama pur sempre un'attività di prostituzione che (almeno per questa dottrina) implica necessariamente una pluralità di condotte mercenarie con la conseguenza che può sì considerarsi punibile anche un solo atto di sfruttamento a patto che tale condotta si inserisca in un contesto di effettivo esercizio della prostituzione¹⁸¹.

Per quanto riguarda, in ultimo, l'ipotesi di favoreggiamento, mentre è considerata una norma di chiusura nella legge Merlin, nella norma in commento assume, invece, un ruolo centrale in quanto è quella

¹⁷⁹ Cass.Pen., sez. III, 4 maggio 1984; dello stesso tenore Cass. Pen., sez. III, 17 febbraio 1982, Cass. Pen., sez. III, 11 aprile 1984;

¹⁸⁰ LA CUTE G. – op.cit., p. 467; CALVI – *Sfruttamento della prostituzione*, Padova, 1970, p.80; SANTORO A. – *Prostituzione*, in *NDI*, XIV, Torino, 1967, p. 237;

¹⁸¹ MANTOVANI F. – op.cit., p. 407;

maggiormente idonea a ricomprendere le specifiche ipotesi criminose previste dall'art. 3,1° comma, della legge del 1958.

La condotta di favoreggiamento comprende qualsiasi comportamento atto, con efficacia causale, a consentire, agevolare o facilitare l'attività di prostituzione del minore e, altresì, tutte quelle condotte che nel quadro delineato dalla legge del 1958 risultano integrare reati di diversa denominazione, ma con identico significato lesivo.

Tale ultima considerazione è imposta sia dalla natura speciale (e, dunque, prevalente) della norma in esame che, coerentemente prevede una sanzione più severa di quanto previsto dalla legge Merlin, sia dal fatto che quest'ultima "non ha più alcuno strumento per reagire allo specifico disvalore dei fatti commessi in danno di minori essendo venuto a mancare l'unico congegno che ne consentiva una loro più penetrante tutela¹⁸²(si pensi come esempio al delitto di esercizio di una casa di prostituzione che rappresenta, in sostanza, un'ipotesi qualificata di favoreggiamento così come la locazione di un immobile a scopo di esercizio della prostituzione).

3.2.2.4 Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame è il dolo generico ossia la coscienza e volontà di indurre un minore alla prostituzione ovvero di sfruttare o favorire tale sua attività.

In particolare con riguardo all'ipotesi di favoreggiamento è necessario che il soggetto attivo si rappresenti il fatto che con la sua condotta agevola e facilita l'attività di prostituzione posta in essere dal minore; con riferimento, poi, alla condotta di sfruttamento, mentre la dottrina nell'individuare il dolo generico quale elemento soggettivo della fattispecie, specifica che è in ogni caso necessaria la consapevolezza dell'agente circa la provenienza

dell'utilità (che ricava) dall'attività di prostituzione, la giurisprudenza ha, invece, talvolta affermato la necessità di un dolo specifico ossia *"la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione mediante partecipazione totale o parziale di guadagni che la donna ottiene mediante la sua turpe attività"*¹⁸³.

Il Legislatore, poi, non ha riprodotto con riferimento ai reati contro la pedofilia l'art. 609 sexies che, come è noto, prevede (nell'ambito dei reati sessuali) l'irrelevanza dell'errore sull'età sia nell'ipotesi di corruzione di minorenni, sia con riferimento ai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, sicchè si ritiene che anche l'età del minore deve essere oggetto di dolo in quanto rappresenta l'elemento differenziale fondamentale ai fini dell'applicazione dell'art. 600 bis: vi è, pertanto, spazio per la configurabilità di un errore di fatto sull'età della vittima che come tale esclude il dolo.

3.2.2.5 Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 600 sexies 1°, 2°, 3° e 4° comma)

Con l'art. 6 della nuova legge viene introdotto l'art 600 sexies, autonoma disposizione dedicata alla previsione di circostanze attenuanti e aggravanti applicabili alle principali ipotesi di reato con l'intento, più che evidente, di precisare in maniera quanto più possibile dettagliata le condotte che, già in astratto, sono indice di un maggiore o minore disvalore del fatto.

Dall'esame dei lavori preparatori della legge 269 del 1998 si evince come la decisione di introdurre la norma in commento sia stata presa nel

¹⁸² SANTORO V. – *Nasce il delitto di prostituzione minorile*, in *GD*, 33, 1998, p.44;

¹⁸³ Cass. Pen., sez. III, 9.10.1996;

corso dei lavori della Commissione Giustizia della Camera per la precisione in occasione del dibattito sul testo unificato della proposta di legge n. 263 elaborato da un comitato ristretto della stessa Commissione Giustizia con lo scopo di coordinare i vari e numerosi disegni di legge già presentati in punto di lotta alla pedofilia.

Ebbene, tale testo unificato (elaborato dal comitato ristretto di cui si è detto) conteneva la previsione di una norma che contemplava una serie di circostanze aggravanti (pressocchè analoghe a quelle che si ritrovano nel testo dell'attuale art. 600 sexies) applicabili, però, solamente alla fattispecie di "prostituzione minorile".

In sede di dibattito avanti alla Commissione Giustizia venne rilevata l'opportunità di estendere la disciplina delle circostanze "in modo da riferirle in modo generalizzato alle tre fattispecie di reato individuate dal testo unificato: la prostituzione minorile, la pornografia minorile, il turismo sessuale"¹⁸⁴.

Sulla scorta di tali considerazioni si arrivò alla presentazione di un emendamento con il quale si proponeva l'introduzione nel testo della proposta di legge di un articolo che ricalcava sostanzialmente la formulazione dell'attuale 600 sexies.

Ciò premesso, è ora opportuno passare ad esaminare le singole previsioni circostanziali.

Il primo comma¹⁸⁵ dell'articolo in commento (così come modificato dall'art. 15, 1° comma, legge 11 agosto 2003, n. 228) prevede un aggravio di pena per l'ipotesi in cui i fatti previsti dagli articoli 600 bis, 1° comma, 600 ter,

¹⁸⁴ Precisazione dell'On. Serafini, nel resoconto stenografico della seduta del 28 maggio 1997, p. 66;

¹⁸⁵ **Art. 600 sexies, 1° comma:** "Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici".

1° comma, 600 quinquies e 600, 601 e 602 siano realizzati ai danni di un soggetto che al momento del fatto sia minore degli anni quattordici¹⁸⁶.

La ratio della stessa deve essere individuata nella esigenza di garantire una tutela rafforzata a persone, quali coloro che non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, che versano senza ombra di dubbio in una situazione di minorata difesa e che a causa delle condotte cui si è fatto riferimento potrebbero subire dei danni gravissimi nonché irreversibili alla loro personalità¹⁸⁷.

Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale - in quanto stabilisce un aumento di pena superiore ad un terzo (precisamente da un terzo alla metà)- e a carattere oggettivo; occorre precisare, però, con riguardo a tale ultima caratteristica che, ciononostante, essa risulta applicabile al soggetto agente in base al criterio di imputazione soggettiva di cui all'art. 59, 2° comma, cp per il fatto che, come già sopra evidenziato, il legislatore del 1998 non ha riprodotto per le fattispecie in materia di pedofilia il principio di cui all'art. 609 sexies (principio dell'irrelevanza dell'errore sull'età); in altri termini, ciò sta a significare che tale aggravante potrà essere applicata all'agente solo nel caso in cui quest'ultimo sia a conoscenza che la vittima è minore degli anni quattordici ovvero ignori tale circostanza per sua colpa.

Ultima considerazione riguarda la previsione contenuta nel 5° comma¹⁸⁸ in forza della quale tale circostanza aggravante si sottrae al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti con la conseguenza che

¹⁸⁶ Essa non è applicabile alla fattispecie di cui all'art. 600 bis, 2° comma, in quanto il compimento di atti sessuali con un minore di anni quattordici da comunque luogo al più grave reato disciplinato dall'art. 609 quater;

¹⁸⁷ MELCHIONDA A. – *Commento all'art. 600 sexies*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2006, p. 334;

¹⁸⁸ **Art. 600 sexies, 5° comma:** “ Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena che risulta dall'applicazione dell'aggravante.

Passando ad esaminare il gruppo di circostanze contemplate dal 2° comma¹⁸⁹ dell'art. 600 sexies, esse possono, per semplificare, essere suddivise in tre distinti gruppi.

Al primo appartengono quelle che si riferiscono all'ipotesi in cui il fatto sia realizzato da soggetti legati da un particolare rapporto di parentela con la vittima: l'ascendente, il genitore adottivo, il coniuge, il convivente, gli affini entro il secondo grado, i parenti fino al quarto grado collaterale, il tutore e ogni persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia o lavoro.

Ratio dell'introduzione delle stesse è da individuarsi nel dato di fatto (che proviene dalla scienza criminologica) che simili odiosi crimini si realizzano sovente all'interno di un ambiente familiare o para-familiare (espressione questa da intendersi in senso ampio) fatto di rapporti che pongono l'adulto in una posizione di autorevolezza o comunque supremazia che, indubbiamente, lo agevola nella commissione degli stessi.

Anche in questo caso si tratta di circostanze ad effetto speciale ma a carattere soggettivo riguardando, infatti, i rapporti fra il colpevole e l'offeso.

Quanto al secondo gruppo di circostanze, esse riguardano il fatto commesso da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, a differenza, però, della circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 9 cp, non richiedono l'abuso di poteri o la violazione dei propri doveri da parte dei pubblici ufficiali.

¹⁸⁹ **Art. 600 sexies, 2° comma:** “Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato d'infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.”

Hanno ancora una volta efficacia speciale e natura soggettiva e trovano la loro ratio nello stato di soggezione in cui il minore potrebbe venire a trovarsi in forza della qualifica pubblicistica rivestita dal reo.

Venendo all'ultimo dei tre gruppi individuati, in esso è disciplinata la circostanza aggravante che si fonda sullo stato di infermità e/o minorazione psichica della vittima.

Di essa va data un'interpretazione estensiva comprendente non solamente le infermità patologiche ma anche "stadi meno gravi di alterazione psichica, derivanti non solo da una patologia psichica conclamata, ma anche da particolari condizioni di debolezza intellettiva o emotiva collegate ad anomalie psichiche (...) o a particolari situazioni fisiche (sordomutismo, stati transitori di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti)¹⁹⁰ che obiettivamente incidono sulla capacità di intendere e di volere"¹⁹¹.

Ha carattere speciale e natura oggettiva in quanto attiene alle condizioni della persona offesa e ai fini della sua sussistenza non è necessario che la minorazione psichica sia stata provocata dalla condotta dell'agente.

Il 3° comma¹⁹² si occupa, in ultimo, dell'aggravante relativa a fatti di violenza o minaccia.

Un primo elemento che vale a distinguerla dalle precedenti è rappresentato dal fatto che si tratta di una circostanza ad efficacia comune che comporta, conseguentemente, un aumento di pena fino ad un terzo di quella base; ha carattere oggettivo poiché riguarda le modalità dell'azione.

Importante è, poi, evidenziare come la violenza (ai fini dell'applicabilità della circostanza) possa essere utilizzata sia come forma di costrizione per il

¹⁹⁰ In particolare vi è chi, poi, (MANTOVANI F. – *op.cit.*, p. 456) estende la portata della circostanza sino a ricomprendervi anche quelle condizioni di menomazione psichica che derivino da fattori culturali o ambientali come ad es. l'emarginazione sociale;

¹⁹¹ BORGOGNO R. – *op.cit.*, p. 378;

¹⁹² **Art. 600 sexies, 3° comma:** "nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia."

minore a prostituirsi, sia come pura e semplice modalità sadica di realizzazione del fatto¹⁹³.

Al 4° comma¹⁹⁴ della norma in commento è, invece, prevista una circostanza attenuante ad effetto speciale per le ipotesi di ravvedimento operoso del reo.

L'evidente scopo premiale della disposizione si concretizza nella volontà di favorire il riscatto del minore incentivando forme di concreta collaborazione dopo il delitto; se così stanno le cose, e cioè se ciò che veramente conta è il recupero del bene giuridico leso dalla condotta dell'agente, allora nessun rilievo ha il fatto che quest'ultimo abbia agito in conseguenza di un effettivo e reale ravvedimento oppure no.

L'unico aspetto che rileva è rappresentato dalla volontarietà del'agire: deve trattarsi di una scelta del tutto autonoma.

Da tale ragionamento consegue logicamente la necessità del riacquisto effettivo da parte della vittima della propria libertà di autodeterminazione, non essendo sufficiente il semplice "adoperarsi" del soggetto attivo.

3.2.3 Il delitto di "fruizione di prestazioni sessuali retribuite" (2° comma)

3.2.3.1 Bene giuridico tutelato

¹⁹³ Inutile evidenziare che nel concetto di violenza deve ricomprendersi sia la violenza fisica, sia quella personale psichica ed anche quella reale se diretta a coartare l'altrui volontà.

¹⁹⁴ **Art. 600 sexies, 4° comma:** "Nei casi previsti dagli articoli 600 bis e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà."

La previsione normativa contenuta in questo 2° comma rappresenta indubbiamente una delle novità più rilevanti e significative dell'intervento legislativo del 1998; la fattispecie in esso disciplinata contempla, infatti, per la prima volta la punibilità del cd. cliente della prostituta anche se solamente nell'ipotesi in cui la vittima abbia un'età compresa fra i quattordici e i diciotto anni¹⁹⁵.

Se il bene giuridico tutelato deve ancora una volta individuarsi nella salvaguardia dello sviluppo psico-fisico del minore da fatti di sfruttamento sessuale per scopi commerciali è doveroso interrogarsi su quali siano le ragioni dell'introduzione di una tale innovativa previsione.

Due sono i profili di rilievo: da un lato, il cliente non solo pone in essere una condotta che integra e si concretizza proprio nello sfruttamento che si vuole punire, ma anche contribuisce a far perdurare nel tempo tale situazione di schiavitù inserendosi (sempre con la sua condotta) nel meccanismo della domanda e dell'offerta; dall'altro il cliente che usufruisce delle prestazioni sessuali di un minore deve per forza di cose avere la consapevolezza della situazione di "minorata difesa" in cui quest'ultimo si trova poiché "indipendentemente dall'esistenza o meno di una situazione di sfruttamento, l'autodeterminazione sessuale riconosciuta al minore infradiciottenne non può confondersi con l'esercizio mercificato della sessualità che presenta ben altro impatto sull'evoluzione della sua personalità"¹⁹⁶.

In definitiva, la punizione del cliente vuole essere un ulteriore elemento di deterrenza che si pone a completamento della previsione di tutela di cui al 1° comma.

¹⁹⁵ La versione originaria della norma, così come introdotta dal Legislatore del 1998, limitava la punibilità del cliente alle sole ipotesi di rapporti mercenari intrattenuti con soggetti minori degli anni sedici; l'attuale formulazione è, infatti, il portato della novella del 2006.

¹⁹⁶ BORGOGNO R. – *op.cit.*, p. 384;

3.2.3.2 *Condotta tipica*

La condotta consiste nel compiere atti sessuali con un minore che abbia un'età ricompresa entro i limiti di cui si è detto in cambio di denaro o altra utilità economica.

È opportuno soffermare l'attenzione sulle due espressioni fondamentali che esprimono e descrivono gli aspetti essenziali del fatto tipico: "compiere atti sessuali con" e "in cambio di denaro o altra utilità economica".

Quanto alla prima delle due, è stata, sin dalla sua entrata in vigore, notevolmente criticata dalla maggior parte della dottrina che evidenziava l'errore del legislatore nell'aver usato una formula che comportava un'eccessiva restrizione del campo applicativo della norma; il riferimento testuale agli atti sessuali, infatti, porta ad escludere che rientrino nel novero delle condotte punibili tutte quelle che esulano dal rapporto sessuale in senso stretto e che vedono, ad esempio, il minore coinvolto in giochi erotici o che compie atti sessuali sul proprio corpo.

Per cercare di sopperire a tale lacuna normativa, parte della dottrina ha proposto di interpretare la preposizione "con" come indicativa di un consenso del minore al compimento dell'atto sessuale di qualunque genere esso sia, con l'ulteriore conseguenza che sarebbe sufficiente per integrare la fattispecie de qua a carico del cliente il compimento di un atto che coinvolga la sfera sessuale anche di una sola delle parti del rapporto mercenario. In altri termini, l'espressione utilizzata dal legislatore deve, a parere di questa dottrina, essere intesa "nel senso onnicomprensivo di compimento di atti sessuali con (cioè coinvolgente) un minore come soggetto attivo, come soggetto passivo o come spettatore degli stessi".¹⁹⁷

Tale soluzione viene però osteggiata da coloro i quali ritengono che essa si risolva in una interpretazione analogica della norma come tale in contrasto

¹⁹⁷ MANTOVANI F. – *op.cit.*, p. 417; IZZO – *op.cit.*, p. 23; SANTORO V. – *op.cit.*, p. 44;

con il principio di tassatività e che, conseguentemente, optano per un'interpretazione restrittiva della stessa che non vada, cioè, al di là del dato testuale.¹⁹⁸

Un ulteriore problema che si pone (e si è posto) all'attenzione dell'interprete riguarda la necessità o meno che la condotta (ai fini della sua rilevanza penale) del cliente si inserisca in un'attività abituale del minore; ossia, in altri termini se sia necessario che il minore si presti abitualmente a mercificazione della propria sessualità o sia sufficiente anche un solo episodio.

La risposta deve essere ricercata nella ratio della norma e non può essere se non quella di considerare irrilevante l'abitualità della prestazione del minore: "anche un singolo rapporto mercenario, in quanto tale, non può che proiettarsi negativamente su quell'interesse all'equilibrato sviluppo della personalità e della sessualità del minore nel quale va individuato il bene giuridico tutelato".¹⁹⁹

Venendo, poi, al significato dell'espressioni "in cambio di denaro o altra utilità" e, dunque, al concetto di corrispettivo esso non richiede una effettiva dazione di denaro (o utilità economica) ritenendosi sufficiente anche il semplice accordo a ciò finalizzato.

L'utilizzo dell'aggettivo "economica" costringe ad un'interpretazione alquanto restrittiva nel senso che le utilità tipiche devono possedere la caratteristica dell'economicità.

Ancora, non è necessario che l'accordo economico intercorra fra il cliente e il minore, così come "il corrispettivo economico può avere come destinatario sia il minore sia un terzo che ne garantisca la prestazione"²⁰⁰anche se, in tutte queste ipotesi in cui il minore non è

¹⁹⁸ BORGOGNO R. – *op.cit.*, p. 390;

¹⁹⁹ BORGOGNO R. – *op.cit.*, p. 391; APRILE – *op.cit.*, p. 171; SANTORO V. – *op.cit.*, p. 44;

²⁰⁰ SANTORO V. – *op.cit.*, p. 44;

direttamente coinvolto nello “scambio commerciale” si esige che, quantomeno, esso sia a conoscenza che oggetto di quest’ultimo è il compimento di atti sessuali che lo vedono protagonista.

Tale reato si consuma nel momento in cui viene compiuto l’atto sessuale con il minore; si avrà invece tentativo tutte le volte in cui il soggetto attivo compia atti idonei e diretti in modo non equivoco ad intrattenere con il minore atti sessuali mercenari.

3.2.3.3 *Elemento soggettivo*

Il dolo richiesto è quello generico e consiste nella consapevolezza di compiere atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o altra utilità economica.

In particolare l’agente deve avere consapevolezza del sinallagma esistente fra il compimento di atti sessuali e la dazione del corrispettivo economico.

3.3 art. 600 quinquies²⁰¹ (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”): cenni

Tale norma rappresenta indubbiamente uno dei punti maggiormente qualificanti della legge 269 del 1998 e prevede la punibilità della condotta di colui che, attraverso l’organizzazione di viaggi a sfondo sessuale, realizzi un’intermediazione diretta a procurare clienti a varie prostitute, individuabili in

²⁰¹ **Art. 600 quinquies:** “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a 154.937”

quanto fotografate in un album, anche se non compiutamente identificate.²⁰²

Scopo della norma è ancora una volta quello di impedire che con le condotte suddette venga violato il corretto sviluppo del minore in relazione a tutte le sfere della sua personalità.

Si tratta di un tipico esempio di reato comune in quanto, come espressamente si evince dalla norma, può essere realizzato da chiunque.

A tal proposito, è opportuno precisare che lo stesso può essere posto in essere anche da colui che non organizzi né propagandi professionalmente viaggi ovvero che non risulti qualificabile come tour operator, titolare di agenzie di viaggi ovvero che non agisca come persona fisica inserita in siffatte strutture.

Non solo non è necessaria un'organizzazione professionale ma, altresì, ai fini della configurazione del reato è sufficiente anche aver organizzato un unico ed isolato viaggio sempreché quell'unico viaggio abbia comportato una condotta di tipo organizzativo; ciò porta ad attribuire a tale reato la natura di delitto eventualmente abituale.

Quanto, in particolare, al concetto di "propaganda" per esso deve intendersi il portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone una data manifestazione di pensiero che sia idonea a provocare il pericolo di una concreta adesione a ciò che viene propagandato.

"Esso non esprime una semplice valutazione intellettuale, ma essendo diretta ad influire sull'altrui volontà e ad orientarla in un determinato modo, è espressione di volontà ed intenzione".²⁰³

Pertanto, il fatto di propagandare viaggi deve ravvisarsi nella concreta divulgazione di messaggi, offerte, informazioni diretti ad un numero

²⁰² LATTANZI G. – *"Codice penale annotato con la giurisprudenza"*, 3° edizione, Milano, 2003, p. 1488;

²⁰³ LATTANZI G. – *op.cit.*, p. 647;

indeterminato di persone e dotati della capacità di indurle a partecipare a quei viaggi.

Trattasi, poi, di delitto a pericolo astratto in quanto la sua realizzazione non comporta un pregiudizio immediato per il minore bensì, determina le condizioni affinché persone interessate a fruire della prostituzione minorile si rechino nei luoghi dove questa può essere praticata.

In ultimo, occorre rilevare che ai fini della consumazione non solo non è necessario che effettivamente il "turista sessuale" fruisca dell'attività di prostituzione a danno di minori, ma neppure che il viaggio avvenga dato che tutti gli estremi della fattispecie possono dirsi realizzati quando siano stati posti in essere tutti gli atti di organizzazione.

Capitolo 4

VERSO UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA PROSTITUZIONE

4.1 Premessa

Come si vedrà approfonditamente nel capitolo successivo, nella storia moderna delle politiche adottate dagli Stati in tema di prostituzione si sono sviluppati tre differenti modelli: proibizionista, regolamentista e abolizionista.

Senza entrare nel dettaglio delle loro caratteristiche, si può sin d'ora anticipare come nessuno di tali modelli abbia dato prova di efficacia non solo nella lotta alla prostituzione ma anche nella protezione delle persone che a tale attività si dedicano.

Proprio in ragione di questo “fallimento” sono in discussione nuovi modelli di politiche prostituzionali la cui caratteristica comune risiede nel tentativo e nella volontà di decriminalizzare le forme di prostituzione cd. libere: il riconoscimento della libertà individuale delle persone che scelgono liberamente di prostituirsi e di usare il proprio corpo come più ritengono opportuno e del diritto, invece, alla protezione delle persone che sono state obbligate a prostituirsi da terze persone, o da circostanze, sono i principi fondanti di queste nuove politiche.²⁰⁴

Lo Stato, allora, non può che modificare il suo ruolo e diventare da maestro di costumi e protettore della moralità pubblica a garante dei diritti

²⁰⁴ PAVARINI M. – “*La filosofia del progetto*”, in *Rimini e la prostituzione*, a cura di MALUCELLI L e PAVARINI M., Quaderni di Città Sicure, n.13, 1998;

(attraverso il codice penale) delle persone dalle forme violente e dallo sfruttamento che ne intaccano la libertà e l'integrità fisica.

La separazione di cui si è detto (fra prostituzione per libera scelta, da rispettare, e per obbligo, da combattere) comporta, innanzitutto, da una parte il riconoscere la prostituzione come un'attività "commerciale"²⁰⁵ e il creare delle norme amministrative che come tale la regolino sia a livello individuale e indipendente sia in forma organizzata o all'interno di appositi locali²⁰⁶, dall'altra la predisposizione di un adeguato sistema di prevenzione e difesa delle persone contro le forme di prostituzione forzata e obbligata.

4.2 Brevi considerazioni critiche sulla legge Merlin

Prima di esaminare le più attuali proposte di modifica della legge del 1958, è necessario evidenziarne alcuni precisi punti di criticità.

In primo luogo, e senza nulla voler togliere all'intento che aveva animato il legislatore del tempo, essa presenta enormi difetti sotto il profilo tecnico-giuridico.

Sul piano formale, in particolare le critiche principali attengono al metodo casistico utilizzato dal legislatore che ha affastellato in un unico articolo (art. 3) una pluralità di ipotesi criminose che per la loro intrinseca diversità avrebbero, più opportunamente, dovuto essere sistemate in articoli separati²⁰⁷.

²⁰⁵ TATAFIORE R. – *“Il potere nel sesso commerciale: ambiguità e trasformazioni”*, in *Psiche*, 1-2, 1999, p. 57 dove si propone l'utilizzo del termine “sesso commerciale” al posto di “prostituzione”;

²⁰⁶ Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, in alcuni Paesi europei esistono modelli di regolamenti amministrativi comunali attraverso i quali, sebbene le leggi nazionali abolizioniste considerino come reato il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, si è sviluppato un modello di tolleranza e regole per i locali della prostituzione. (Olanda, Germania etc.);

²⁰⁷ SANTORO A.- *“Prostituzione”*, *op.cit.*, p. 232;

Sul piano sostanziale si assiste, invece, ad un inaccettabile livellamento quoad poenam tra fatti di differente entità e gravità che stride (e impedisce l'attuazione) con il principio di proporzionalità; sempre l'art. 3, infatti, contempla la medesima pena a fronte di ben otto diverse fattispecie di differente entità e gravità²⁰⁸.

Non solo.

La legge prevede un notevole inasprimento delle pene a fronte di un'estrema genericità che caratterizza certe ipotesi di reato in essa disciplinate; si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla definizione, tutt'altro che precisa, delle ipotesi di favoreggiamento e sfruttamento dove ci si limita a prevedere "chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" (art. 3, n. 8): non si richiede nessun ulteriore elemento, né il fine di servire all'altrui libidine, né tanto meno una violenza, una minaccia o un inganno.

Tali difetti, già a poco meno di un anno dalla riforma, facevano sperare in una nuova e più ponderata modifica della disciplina sulla prostituzione sottolineandosi, nel frattempo, la necessità di un'interpretazione quanto più possibile restrittiva delle fattispecie incriminatrici²⁰⁹ rispettosa dello scopo per cui le norme erano state pensate da individuarsi nella difesa della libertà personale della prostituta al fine di evitarne lo sfruttamento ad opera di terzi o, comunque, il pericolo dello stesso²¹⁰.

Se questo era (come emerge dai lavori parlamentari) lo scopo dichiarato il dato certo è rappresentato dal fatto che nel testo definitivo della

²⁰⁸ Vedasi, però, il differente orientamento della Corte Costituzionale (Sent. N. 119/1972, in *Repertorio delle decisioni della Corte Costituzionale*, 1972-1973, p. 1768 ss) che ha sostenuto la manifesta infondatezza, in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità dell'art. 3 che equipara, agli effetti del trattamento sanzionatorio, le ipotesi delittuose ivi previste, in quanto trattasi di equiparazione involgente una scelta di politica criminale, rimessa esclusivamente al potere legislativo e ragionevolmente fondata sul fine che il legislatore si è proposto di raggiungere in base a considerazioni giuridico-sociali;

²⁰⁹ MANTOVANI F. – op.cit., p. 459;

²¹⁰ Come già visto, infatti, l'abolizione della prostituzione autorizzata e regolamentata nasceva dal riconoscimento di essa come una violazione della libertà individuale e della dignità umana incompatibile con gli artt. 32 e 41 della Costituzione;

legge non si vieta l'esercizio della prostituzione, in sé lecito, ma nemmeno si afferma che è un diritto dell'individuo con la conseguenza di una totale carenza di tutela.

La legge Merlin, abolendo la regolamentazione della prostituzione, avrebbe, in altri termini, dovuto configurare la prostituzione come una libertà di fatto; invece, la prostituzione, di per sé, non è né repressa, né tutelata.

In realtà, la legge del 1958 reprime indirettamente la prostituzione creando una sorta di cintura sanitaria intorno alla prostituta, stabilendo delle vere e proprie incapacità che ne riducono pesantemente i diritti civili.

Ad esempio, pur non essendo la prostituzione illecita, la prostituta sposata non può contribuire ai bisogni della famiglia con i proventi della sua attività, perché altrimenti il coniuge commette delitto di sfruttamento²¹¹; ancora, la domestica assunta dalla prostituta, per il semplice fatto di essere retribuita con i proventi della prostituzione (se n'è consapevole), commette ugualmente sfruttamento²¹².

La prostituta, inoltre, non può concludere contratti di locazione per "prostituirsi", perché il contratto sarebbe illecito²¹³; inoltre, se il proprietario di un appartamento decide di darlo in locazione a più prostitute, con la consapevolezza che all'interno dello stesso sarà esercitata la prostituzione, è passibile delle gravi pene stabilite dall'art. 3, n. 2 della legge e, potenzialmente, anche il proprietario o gestore dell'albergo che vi tolleri che vi si rechino prostitute con i loro clienti, è passibile delle pene stabilite dall'art. 3, n. 3.

²¹¹ Cass. Pen., 26.11.1982, in *CP*, 1984, p. 412;

²¹² Cass. Pen., 26.06.1981, in *CP*, 1984, 412;

²¹³ VIGLIETTA G. – "Da che parte sta la legge?", in *Lucciole in lotta. La prostituzione come lavoro*, a cura di TEODORI M.A., Spere 2000, Roma, 1986;

Dunque, la prostituzione è un'attività lecita, ma quasi impossibile da esercitare nella legalità, e chiunque venga a contatto con la prostituta rischia gravissime sanzioni.

In conclusione, uno Stato deve decidere se un'attività è lecita od illecita, e regolarne le modalità: ma non può reprimerla indirettamente ledendo i diritti civili della prostituta in campi costituzionalmente garantiti, quali la libertà di circolazione, o in diritti, per così dire naturali, quali quello di avere un compagno o una famiglia.

Da un punto di vista strettamente penalistico, lo Stato moderno non deve compiere valutazioni moralistiche di questo tipo ma può e deve lottare, invece, contro lo sfruttamento autentico e violento.

4.3 La prostituzione di strada e il rinnovato dibattito sulle “case chiuse”: proposte de iure condendo

Come già sopra detto, sin dai primi anni dalla sua entrata in vigore, la legge del 1958 suscitò notevoli perplessità sotto molteplici profili (alcuni dei quali evidenziati nel paragrafo precedente) tanto da portare alla presentazione in parlamento di numerosissimi disegni di legge volti a modificarla in differenti direzioni.

Dal 2001, però, la questione ha ritrovato un rinnovato e accentuato interesse soprattutto con riferimento al problema dell'ormai incontenibile fenomeno della prostituzione di strada.

Il problema, anche in questo rinnovato dibattito sul tema, è sempre il medesimo ossia la necessità di trovare un equilibrio fra l'esercizio della prostituzione lungo le strade (diretta ed immediata conseguenza dell'entrata in vigore della Legge Merlin e della abolizione delle case chiuse) e il rispetto dei terzi estranei a tale attività (cioè chi non è né meretrice né cliente).

Le posizioni schierate in campo sono essenzialmente due; da un lato coloro che chiedono a gran voce una riforma della legge Merlin, nel senso di arrivare alla riapertura delle case di tolleranza controllate dalle Autorità, dall'altro chi, al contrario, vede in tale legge un segno di civiltà da cui non si può prescindere e propone una riforma volta alla depenalizzazione di alcuni reati.

Non è mistero il fatto che in sempre più numerose città italiane negli ultimi anni sono iniziate vere e proprie crociate per combattere la prostituzione di strada a colpi di ordinanze che prevedono multe per le prostitute (in particolare per intralcio al traffico) al fine di dissuaderle dall'esercitare la loro "professione" in determinate zone delle città dove turbano la quiete pubblica.

Un simile fermento ha portato negli ultimi anni (dal 2001 appunto) alla presentazione di più di una dozzina di disegni di legge volti a modificare la legge esistente.

È opportuno passarne in rassegna alcuni per comprendere le direzioni in cui ci si sta muovendo.

Il 30 maggio del 2001, nel corso della XIV^o legislatura veniva presentato, su iniziativa del deputato Widmann un progetto di legge, intitolato "Nuove norme sulla prostituzione, finalizzato ad una riforma della esistente normativa nel senso di una riapertura di luoghi appositamente dedicati all'esercizio della prostituzione: "è ora che la smettiamo di essere ipocriti, di credere e di far credere agli altri che, se chiudiamo le case di tolleranza, se chiudiamo gli occhi, la prostituzione non esista più. Smettiamola di credere e di far credere che lo sfruttamento della prostituzione, ossia lo sfruttamento della donna, succeda solo in case chiuse; lo sfruttamento si è sviluppato, soprattutto, dopo che queste famose case sono state chiuse (...)"²¹⁴.

²¹⁴ Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 65 del 30.05.2001, Relazione introduttiva;

Esso vietava la prostituzione in luogo pubblico prevedendo come pena per chi contravvenisse a tale divieto un'ammenda di un milione, suscettibile di aumentare sino a cinque milioni nell'ipotesi di recidiva (se la recidiva poi riguardava uno straniero era prevista altresì la revoca del permesso di soggiorno o, in mancanza di permesso regolare, l'espulsione immediata)²¹⁵.

Era poi prevista un'ammenda da cinque a dieci milioni e l'arresto per cinque anni (senza possibilità di richiedere alcun beneficio) nei confronti di chiunque organizzasse o gestisse l'altrui prostituzione traendone un profitto o inducesse alla prostituzione persona anche eventualmente aiutandole a recarsi in un altro Stato per tale scopo ovvero impedisse ad una persona di desistere da tale attività o, in ultimo, reclutasse persone al fine di farle prostituire²¹⁶.

Tale pena era duplicata per le ipotesi di fatto realizzato con violenza, minaccia o con l'uso di mezzi di coercizione; in danno di minori,

²¹⁵ **Art. 1:** “ 1) La prostituzione è vietata in luogo pubblico. Con apposito regolamento del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è consentito l'esercizio della prostituzione in apposite zone all'interno di dimore private registrate e in case di tolleranza, fissando regole e controlli necessari per la quiete e la morale pubbliche e per motivi di sicurezza.

2) La prostituzione può essere esercitata solo da persone maggiorenni in piena libertà ed autonomia.

3) Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punito con l'ammenda di lire un milione. In caso di recidiva il trasgressore è punito con l'ammenda di lire 5 milioni.

4) Se il trasgressore è un cittadino straniero, egli, in caso di recidiva, incorre nella revoca del permesso di soggiorno e, qualora non ne sia in possesso, è espulso immediatamente dal territorio dello Stato.

5) Il minore coinvolto in atti di prostituzione è affidato ai servizi sociali per un programma di recupero e di reinserimento.”

²¹⁶ **Art. 5:** “ 1) È punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni e con l'arresto per cinque anni senza poter fruire di alcun beneficio:

a) chiunque organizza o gestisce la prostituzione altrui, traendone profitto;

b) chiunque impedisce o tenta di impedire a persona che esercita la prostituzione di desistere da tale attività;

c) chiunque induce persone alla prostituzione ovvero induce persone a recarsi in un altro Stato o comunque in un luogo diverso dalla loro dimora abituale allo scopo di esercitare la prostituzione;

d) chi concede immobili in locazione a soggetti che esercitano la prostituzione, al fine di trarre profitto da tale attività;

e) chiunque compie atti di reclutamento di persone al fine della prostituzione.

2) Alle persone che esercitano lenocinio è confiscato il patrimonio che è utilizzato per iniziative di prevenzione e di recupero rivolte alle persone che esercitano la prostituzione”.

tossicodipendenti o soggetti in evidente condizione di inferiorità psichica o fisica; a danno di di parenti o soggetti affidati ed infine a danno di persone che fossero legate al soggetto interessato da rapporti di lavoro o servizio²¹⁷.

“Poiche´ si tratta di un semplice meccanismo di mercato, ovvero domanda-offerta, e poiche´ ogni mercato, per evitare deviazioni immorali e pericolose, ha bisogno di regole, e` necessario dare all'esercizio della prostituzione precise e chiare regole che affrontino in modo radicale il problema della prostituzione”²¹⁸; ne sono concreta applicazione gli articoli 2²¹⁹, 3²²⁰ e 4²²¹.

²¹⁷ **Art. 6:** “ 1) La pena di cui all'articolo 5, comma 1, e` duplicata:

- a) se il fatto e` commesso con violenza, minaccia o altri mezzi coercitivi;
- b) se il fatto e` commesso ai danni di minorenni, di tossicodipendenti, di persone in condizione di minorazione psichica naturale o provocata, di persone in condizioni di minorazione fisica;
- c) se il fatto e` commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) se il colpevole e` un ascendente, un affine in linea diretta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
- e) se al colpevole la persona e` stata affidata per cura, educazione o istruzione, vigilanza o custodia;
- f) se il fatto e` commesso ai danni di persone aventi con il soggetto interessato rapporti di lavoro o di servizio.”

²¹⁸ Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 65 del 30.05.2001, Relazione introduttiva;

²¹⁹ **Art. 2:** “ 1) Ciascuna persona esercente la prostituzione deve registrare le proprie generalita` presso le autorita` locali che provvedono a compilare apposita scheda.

2) Le persone che interrompono o cessano l'attivita` di prostituzione devono comunicarlo alle autorita` competenti; in caso di interruzione, esse devono indicarne la durata prevedibile.

3) Tutti i dati e le informazioni inerenti i soggetti schedati che esercitano la prostituzione sono da ritenere riservati e devono essere cancellati quando la persona interessata comunica la cessazione dell'attivita`.”

²²⁰ **Art. 3:** “ 1) La persona che esercita la prostituzione deve iscriversi in un apposito registro tenuto dall'azienda sanitaria locale e ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli medico-sanitari presso le strutture pubbliche.

2) La persona che esercita la prostituzione deve essere in possesso di una apposita tessera nella quale sono annotati tutti i controlli di cui al comma 1 e l'attestazione dello stato di buona salute. La tessera deve essere esibita su richiesta del cliente.

3) I risultati dei controlli medici effettuati ai sensi del comma 1 possono essere causa di sospensione limitata o permanente dell'attivita` di prostituzione”.

²²¹ **Art. 4:** “ 1) Le persone che esercitano la prostituzione hanno il diritto di ricevere un compenso per il loro servizio.

2) Le persone che esercitano la prostituzione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione. Esse devono avere gli stessi diritti di tutti i cittadini compreso il diritto alla protezione da parte delle autorita`.

A favore di una depenalizzazione con conseguente limitazione delle fattispecie penalmente rilevanti solamente a quelle che fossero riconducibili allo sfruttamento della prostituzione (con depenalizzazione, in particolare, delle fattispecie improprie come il favoreggiamento) è, invece il Ddl n. 2323 dell'11 febbraio del 2002 ("Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, in materia di sfruttamento della prostituzione") presentato su iniziativa dell'Onorevole Maura Cossutta: "la presente proposta di legge mira ad una revisione della cosiddetta « legge Merlin », la legge 20 febbraio 1958, n. 75, per adeguarla alle trasformazioni connesse al fenomeno della prostituzione, modificando i due articoli cardine della legge, gli articoli 3 e 5, al fine di circoscrivere compiutamente le fattispecie « ordinarie » di sfruttamento della prostituzione. Ulteriore scopo della presente proposta di legge è quello di depenalizzare ogni condotta direttamente connessa all'esercizio della prostituzione sia per consentire quelle forme di cooperazione e di mutuo aiuto che possono sorgere tra soggetti che praticano la prostituzione, sia per facilitare il lavoro delle organizzazioni di volontariato e degli enti locali che in questi anni hanno realizzato numerosi progetti di assistenza direttamente attuati sulla strada. Si opera pertanto una compiuta distinzione tra lo sfruttamento della prostituzione, legittimamente soggetto a sanzione penale, e l'esercizio della stessa, che si chiede venga compiutamente depenalizzato"²²².

Coerentemente essa proponeva la sostituzione dell'articolo 3 della legge Merlin con la previsione della pena della reclusione da tre a sette anni e la multa da 1000 a 6000 euro per chiunque gestisse, amministrasse o controllasse l'esercizio della prostituzione altrui o partecipasse a tali attività

3) Le persone che esercitano la prostituzione hanno l'obbligo di iscriversi all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti.

4) Le persone che esercitano la prostituzione possono organizzarsi liberamente.

5) La persona che si prostituisce ha la libera scelta sul numero di prestazioni e di ore di lavoro e può cessare l'attività senza alcun limite o preavviso."

²²² Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 2323 dell'11.02.2002, Relazione introduttiva;

ovvero con mezzi di costrizione inducesse una persona alla prostituzione o a dividere con lui i proventi di tale attività o, in ultimo, anche senza l'uso della coercizione, inducesse alla prostituzione o impedisse a qualcuno di desistervi ovvero traesse profitto dall'attività di prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o di handicap psichico²²³.

Un altro interessante disegno di legge ("Disposizioni in materia di prostituzione"), di poco successivo, è quello presentato il 20 dicembre 2002 su iniziativa del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, On. Fini, del Ministro per le riforme istituzionale e la devoluzione, On. Bossi e del Ministro per le pari opportunità, On. Prestigiacomo di concerto con il Ministro della giustizia, On. Castelli e con il Ministro dell'economia e della finanze, On. Tremonti.

Di nuovo la previsione del divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per il quale si prevedeva una sanzione amministrativa da duecento a trecento euro, mentre ad essere sanzionata penalmente (arresto e ammenda) era solamente la reiterazione di tale violazione ("L'introduzione nel nostro ordinamento del divieto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, con conseguente

²²³ **Art. 1:** " L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' sostituito dal seguente:

« Art. 3: 1) E' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.000 euro a 6.000 euro:

a) chiunque gestisce, dirige, amministra o controlla l'esercizio della prostituzione altrui ovvero partecipa alla gestione, direzione, amministrazione o controllo dell'esercizio dell'attività medesima;

b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;

c) chiunque, anche senza violenza o minaccia, induce alla prostituzione, o impedisce che desista dal prostituirsi, ovvero trae profitto dall'attività di prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o in condizioni di handicap psichico.

2) La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.

3) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o piu' persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a sfruttamento di prestazioni sessuali.

4) La pena e' aumentata se i fatti previsti dal comma 3 sono commessi in danno di minore di anni diciotto.

5) Non costituisce reato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'ospitalità senza fini di lucro da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o piu' persone che esercitano la medesima attività, anche se vi e' condivisione di beni e di servizi ».

regime sanzionatorio da applicare anche ai « clienti » che si avvalgono delle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione, può considerarsi una scelta necessaria anche in relazione alla non secondaria preoccupazione del legislatore di impedire che i comportamenti in cui si sostanzia l'esercizio della prostituzione, nonché quelli propedeutici alla pratica sostanziale della prostituzione stessa, si esteriorizzino sotto forma d'incontro tra domanda ed offerta"²²⁴).

Un punto di interesse era, però, rappresentato dalla previsione di una speciale causa di non punibilità (introdotta al fine di impedire la criminalizzazione di persone che già subiscono gravi violenze) che esclude l'applicazione della sanzione nei confronti di chi, mediante specifici e riscontrabili elementi, dimostri di essere stato costretto a prostituirsi contro la sua volontà.

Non è tutto; nell'intento di rendere quanto più possibile effettivo il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, il progetto prevedeva che fosse comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (ammenda nel caso di reiterazione) anche a colui che si fosse avvalso o avesse compiuto atti idonei, diretti ad avvalersi delle prestazioni sessuali offerte da coloro che esercitano la prostituzione nei luoghi dove è vietata.

Inoltre si prevedeva una modifica della Legge Merlin in relazione a quelle ipotesi di reato (come il solito favoreggiamento)²²⁵ che, in seguito alla

²²⁴ Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 3826 del 20.12.2002, Relazione introduttiva;

²²⁵ **Art. 1:** “ 1) All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a mille euro.

Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulti essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.

prevista introduzione del divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, risultavano eccessivamente rigorose nell'individuazione del potenziale ambito di applicazione.

In ultimo da segnalare l'introduzione di due clausole assolutamente attuali:

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 cp fino a due terzi per coloro che promuovevano, costituivano o organizzavano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso in cui l'associazione avesse il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
- fermi restando i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione di cui all'art. 18 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alle persone che collaboravano significativamente con l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'art. 600 bis cp e 4 della legge in esame, si applicavano, in quanto ne sussistessero i presupposti, le disposizioni del capo

Chiunque compie atti idonei diretti in equivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e` punito con la sanzione amministrativa da duecento a mille euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto e` punito con l'ammenda da duemila a quattromila euro ».

2) Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e` inserito il seguente:

« Art. 6bis: 1) Non e` punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si sia attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attivita` ».

2) Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo comma, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unita` immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attivita` di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.

3) In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile”.

secondo del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.

Passando, poi, alla disamina di alcuni dei principali disegni di legge presentati in questa legislatura (XVI^o) si può osservare, in via di prima approssimazione, come essi prevedano da un lato come reato contravvenzionale l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico (con sanzione anche a carico di chi richiede la prestazione sessuale), dall'altro uno spettro di interventi adottabili per avviare una lotta contro lo sfruttamento e la schiavitù in difesa di donne e minori; non pare fuori luogo richiamare a questo punto alcuni dei suggerimenti di maggior peso.

Coerente con le osservazioni testè evidenziate è la proposta di legge n. 573 ("Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione") presentata il 29 aprile 2008 su iniziativa dei deputati De Corato, La Russa, Ascierio, Bernardo, Bocchino, Castellani, Castiello, Ciccio, Cirielli, Contino, Di Cagno, Abbrescia, Foti, Frassinetti, Holzmann, Lamorte, Leo, Lisi, Mancuso, Meloni, Minasso, Moffa, Napoli, Patarino, Pepe, Porcu, Proietti, Cosimi, Rampelli, Scalia, Urso, Zacchera, Cassinelli, Catone, Fontana, Pelino, Speciale, Stasi; l'obiettivo è, infatti, in primo luogo quello di evitare che la salvaguardia del diritto alla libertà di prostituirsi pregiudichi altri altrettanto rilevanti interessi quali ad esempio quello di preservare l'ordine sociale ("(...) occorre impedire che il diritto alla libertà di prostituzione sia garantito a scapito di fondamentali interessi della collettività, primo fra tutti quello relativo alla necessità di preservare l'ordine sociale attraverso la rigida collocazione di questa attività nell'ambito esclusivo della sfera privata di chi la esercita")²²⁶ e lo strumento per realizzarlo viene individuato nella introduzione del divieto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico ed aperto al pubblico: "l'ipotesi di introdurre nel nostro

²²⁶ Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 573 del 29. 04. 2008, Relazione introduttiva;

ordinamento il divieto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico ed aperto al pubblico, con conseguente regime sanzionatorio da applicare ai clienti che comprano la "merce", può considerarsi, senza alcun dubbio, valida, dovendo rientrare nella non secondaria preoccupazione del legislatore quella di impedire che i comportamenti propedeutici all'esercizio della pratica sostanziale della prostituzione si esteriorizzino sotto forma di incontro tra domanda ed offerta (si tratterebbe di sanzionare l'illecito a consumazione anticipata commesso in luogo pubblico ed aperto al pubblico"²²⁷.

Ritorna, però, contemporaneamente l'ulteriore volontà di reprimere le forme di prostituzione non libera; dunque prostituzione sì ma ad eccezione del suo esercizio in luoghi pubblici o aperti al pubblico e del suo sfruttamento ("(...) nasce l'esigenza di inasprire le sanzioni penali per chi commette gli esecrandi delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (...)"²²⁸.

Passando alla disamina tecnica di tale proposta di legge, con l'art. 1, comma 1, vengono aggiunti ulteriori comma all'art. 1 della legge Merlin attraverso i quali si introduce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Non solo; per rendere effettivo il predetto divieto essa prevede la punibilità attraverso una sanzione amministrativa pecuniaria (che, in caso di reiterazione, diventa un'ammenda) la condotta del cd. cliente e cioè di colui che si avvale o compie atti idonei diretti ad avvalersi della prestazioni sessuali offerte da chi si prostituisce nei luoghi dove non è consentito esercitare tale attività.

²²⁷ ALESSE R. – *“Prostituzione: legalizzazione dell’attività o condanna di ogni forma di speculazione”*, in *Quaderni Costituzionali*, 4, dicembre 2002, p. 801;

²²⁸ Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 573 del 29. 04. 2008, Relazione introduttiva;

Al fine poi di evitare la punizione di soggetti che, a ben vedere, sono già vittime di gravi violenze (e ciò anche e soprattutto in considerazione dell'evidente collegamento che esiste fra la prostituzione di strada e il fenomeno della tratta di persone finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) è contemplata un'apposita causa di non punibilità che esclude l'applicabilità della sanzione nei confronti di chi dimostri di essere stato costretto a prostituirsi contro la sua volontà (art. 1, comma 1).²²⁹

La legge Merlin, inoltre (e come si è visto sopra nelle precedenti proposte di legge), è stata modificata con riferimento ad ipotesi criminose (quale quella del favoreggiamento della prostituzione) che, già nell'applicazione giurisprudenziale, si sono rivelate estremamente rigide, ma che, soprattutto a seguito della prevista introduzione del divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono apparse eccessivamente rigorose nell'individuazione del potenziale ambito di applicazione (art. 1, comma 2).²³⁰

²²⁹ **Art. 1: 1)** All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 5.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 2.000 euro.

Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.

Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300 a 2.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro » (...);

²³⁰ **2)** Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. – 1) Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si è attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività ».

2) Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si esercita la prostituzione. In tali casi, i

Continuando, seppur sommariamente, nell'analisi, mentre l'art. 2 aggiunge all'art. 416 cp l'ipotesi criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, l'art. 3 introduce nel codice penale l'art. 590bis che prevede che il giudice che si trovi a giudicare casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose (quando siano provocati da agenti patogeni trasmessi sessualmente da un soggetto che esercita la prostituzione) debba tenere conto, al fine di valutare la sussistenza e il grado della colpa, anche dei controlli sanitari effettuati dal soggetto sottoposto a procedimento penale ("Si ritiene, in tal modo, di avere dato adeguata rilevanza giuridica al problema, certamente non trascurabile, del rischio di contagio di malattie sessualmente trasmissibili da parte di chi esercita la prostituzione")²³¹.

Un articolo, il 4, è dedicato, invece, alla prostituzione minorile con la previsione di una modifica dell'art. 600bis cp nel senso di non considerare come giustificazione l'ignoranza dell'età dello sfruttato da parte del cliente ("L'ordinamento prevede da molti anni la punizione penale del cliente, ma la relativa norma è stata sistematicamente vanificata dal fatto che coloro che erano accusati di tali delitti potevano invocare a propria scusante l'ignoranza dell'età della persona offesa").²³²

Di notevole interesse (soprattutto con riferimento alle ipotesi che introducono aggravanti delle sanzioni) è, altresì, un altro disegno di legge presentato su iniziativa dell'On. Mussolini il 22 maggio 2008 ("Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione").

possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che hanno subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.

3) In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile".

²³¹ Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 573 del 29. 04. 2008, Relazione introduttiva;

²³² Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Proposta di Legge n. 573 del 29. 04. 2008, Relazione introduttiva;

Esso, come il precedente, introduce ancora una volta non solo il divieto di esercizio di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico ma anche la punibilità del cliente; in particolare, poi, è previsto per colui che, maggiorenne, decida liberamente di dedicarsi all'esercizio della prostituzione, un obbligo di farne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza che rilascia un'apposita ricevuta.

Non solo; si riconosce esplicitamente all'esercizio della prostituzione la dignità di attività imprenditoriale ricomprendendola fra le attività di cui agli artt. 2083 e 2202 del codice civile e alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche (Art. 2).²³³

Connessa a tale ultima peculiarità è la previsione dell'obbligo per chi esercita la prostituzione di rispettare le norme vigenti dell'ordinamento tributario: la prostituzione, dunque, viene considerata come una qualunque altra regolare attività! (art. 7)²³⁴

Continua ad essere considerato reato lo sfruttamento della prostituzione (art. 8)²³⁵ mentre non costituisce favoreggiamento ex art. 3, 1° comma, n. 8

²³³ **Art. 2:** “1) La prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata.

2) I soggetti maggiorenni che in piena libertà e autonomia decidono di esercitare la prostituzione possono svolgere tale attività previa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, che rilascia apposita ricevuta. Le autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di segnalare le attività denunciate ai presìdi sanitari e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria competenti.

3) Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione, secondo le modalità di cui al comma 1, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. In caso di recidiva il responsabile è altresì punito con la reclusione da uno a tre anni.

4) Chiunque si avvale dell'attività di prostituzione svolta in violazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

5) L'esercizio della prostituzione è compreso tra le attività di cui agli articoli 2083 e 2202 del codice civile e alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.”

²³⁴ **Art. 7:** “1) Chiunque esercita la prostituzione ai sensi della presente legge è tenuto al rispetto e alla applicazione delle vigenti norme dell'ordinamento tributario in relazione all'attività svolta.”

²³⁵ **Art. 8:** “ 1) Chiunque organizza o dirige, traendone profitto, la prostituzione altrui, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. È punito con la medesima pena chiunque impedisce o tenta di impedire alla persona che esercita la prostituzione di desistere da tale attività. La condanna per tale reato comporta l'interdizione dai

legge Merlin, "l'attività, in qualsiasi forma presentata, e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione" (art. 5).

Come sopra accennato, rilevante è la previsione di una serie di circostanze aggravanti ad effetto speciale (le pene previste dall'art. 8 sono aumentate fino alla metà):

- "se i reati sono commessi ricorrendo a violenza, minacce o altri mezzi coercitivi, all'inganno, con abuso di autorità o mediante altre pressioni tali che la persona che li subisce non abbia altra scelta effettiva e accettabile se non quella di cedervi";
- "se il fatto è commesso ai danni di persona minore, incapace o tossicodipendente";
- "se il colpevole partecipa ad associazioni per delinquere o, comunque, ne favorisce le attività";
- "se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il fratello o la sorella oppure un convivente della persona indotta alla prostituzione";
- "se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni";
- "se il fatto è commesso ai danni di persone aventi con il colpevole rapporti di lavoro, di servizio, di affidamento o di cura".

Sulla scia dei due progetti di legge in ultimo esaminati si colloca anche quello presentato il 25. 07. 2008 ("Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché altre disposizioni in materia di prostituzione") su iniziativa dell'On. Volonté.

pubblici uffici per la durata di cinque anni, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e delle norme vigenti sull'estradizione.

2) Chiunque dà in locazione o cede a qualunque altro titolo un immobile a soggetti che esercitano la prostituzione, al fine di trarre profitto da tale attività, è punito con la medesima pena di cui al comma 1."

Nel dettaglio l'articolo 1 aggiunge alcuni comma all'articolo 1 della "legge Merlin" con i quali si stabilisce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con conseguente regime sanzionatorio; in considerazione, poi, ancora una volta del forte collegamento esistente tra la prostituzione su strada e il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione esso prevede, al fine di impedire la criminalizzazione di persone che sono già vittime di gravi violenze, una specifica causa di non punibilità che esclude l'applicazione della sanzione nei confronti di chi dimostra di essere stato spinto a prostituirsi contro la sua volontà.

Allo scopo di rendere effettivo il divieto introdotto anche in questo caso è prevista la punibilità di coloro che si avvalgono delle prestazioni sessuali di chi esercita la prostituzione nei luoghi in cui questa è vietata.

Non solo; esso, inoltre, prevede la possibilità di punire coloro che consapevolmente compiono atti sessuali con persone ridotte in schiavitù.

Il 2° comma dell'art. 1 introduce la non punibilità per il reato di favoreggiamento delle attività di reciproca assistenza, senza fini di lucro, tra persone che esercitano la prostituzione, e ciò allo scopo di agevolare forme di solidarietà che possano aiutare chi esercita la prostituzione a non cadere vittima di situazioni di sfruttamento.

L'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 600 del codice penale, introducendo una sanzione anche nei confronti di chi contribuisce al mantenimento in schiavitù di una persona; l'articolo 3 modifica l'attuale disciplina prevista dall'articolo 600-bis del medesimo codice penale, introducendo delle sanzioni più severe per il reato di prostituzione minorile.

L'articolo 4, analogamente a quanto previsto dall'art. 2 della proposta di legge n. 573 sopra esaminata, introduce l'ipotesi criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, per la quale si prevede l'aumento fino a due terzi delle pene attualmente previste per l'ipotesi delittuosa associativa comune.

Infine, l'articolo 5²³⁶, che è composto da sette commi, introduce diverse forme di interventi di protezione sociale.

Senza voler entrare nel dettaglio dell'articolato va dato atto della volontà di precisare le fattispecie di delitto di induzione alla prostituzione, come suggerito dall'art. 2²³⁷ del disegno di legge n. 1292 presentato il 12. 06.

²³⁶ **Art. 5:** “1) Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600- bis del codice penale e all'articolo 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

2) A decorrere dall'anno 2008, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, é aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3) Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.

4) All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5) Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6) Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle norme, introdotte dalla medesima legge, in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che derivano dai relativi reati.

7) Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno e` autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e con le associazioni senza scopo di lucro impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi”

²³⁷ **Art. 2:** “1) Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente: “Art. 600-octies. (Sfruttamento della prostituzione): “1) È punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:

1. induce alla prostituzione una persona per trarne un profitto patrimoniale;

2. determina una persona a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero mediante abuso di una situazione di necessità.

2) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al primo comma, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2008 su iniziativa dell'On. Mura e di reato di sfruttamento come si legge all'art. 2²³⁸ del disegno di legge n. 156 ("Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione") presentato il 29 aprile 2008 su iniziativa dell'On. Foti.

Molto clamore, grazie soprattutto all'interesse manifestato dai mass-media, ha suscitato poi lo schema di disegno di legge presentato dai ministeri dell'Interno e della Pari opportunità (firmatari gli On. Roberto Maroni e Mara Carfagna).

Tale schema (approvato l'11 settembre u.s. dal Consiglio dei Ministri), che riprende sostanzialmente la proposta Prestigiacomò-Fini-Bossi del 2002, è

3) Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

4) Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche collaborando con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione per delinquere, e fino ai due terzi, per i partecipanti.

5) Per chi commette i delitti di cui al presente articolo costringendo le vittime ad esercitare la prostituzione in una casa privata le pene sono aumentate della metà"

²³⁸ **Art. 2:** "1) È punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 5.000 euro a 40.000 euro, fatte salve in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:

- a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o all'amministrazione;
- b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;
- c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;
- e) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni o associazioni;
- f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.

2) Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio".

stato predisposto, come si legge nella relazione illustrativa, “per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali” poiché “le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza”.

Il testo si compone di quattro articoli; il primo²³⁹ modifica la legge Merlin introducendo il divieto di esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico. La violazione di tale divieto è previsto che comporti l’arresto da 5 a 15 giorni unitamente ad un’ammenda da 200 a 1.000 euro.

Lo scopo è sempre il medesimo: eliminare la prostituzione di strada (considerata il fenomeno di maggior allarme sociale) e, contemporaneamente contrastare il suo sfruttamento dato che è soprattutto sul suolo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose volte allo sfruttamento sessuale.

Stesse sanzioni per colui che si avvale delle prestazioni della prostituta o le contratta in luogo pubblico o aperto al pubblico in quanto “non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga” come si legge nella Relazione. Ovviamente è esclusa la punibilità di chi esercita perché costretta con violenza o minaccia.

²³⁹ **Art. 1:** “1) All’art .1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

- 1) Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro.
- 2) Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.”

L'art. 2²⁴⁰ riscrive interamente l'art. 600bis del codice penale in particolare precisando con maggiore specificità i contorni delle condotte di sfruttamento della prostituzione minorile, stabilendo chiaramente che l'utilità in cambio della quale il minore offre il proprio corpo non deve avere natura necessariamente economica, aumentando le pene per le ipotesi di induzione e modificando il regime delle circostanze e ciò allo scopo di tenere fede agli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote 25.10.2007); il secondo comma stabilisce, poi, l'obbligo di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati demandando

²⁴⁰ **Art. 2:** “1) L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art 600-bis (Prostituzione minorile): 1. E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

3. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

4. Se l'autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da un terzo a due terzi”.

2) I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato, sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione”.

all'emanazione di un apposito regolamento la fissazione delle concrete modalità di riconsegna.

Scopo dell'art. 3²⁴¹ è quello, poi, di tentare di contrastare le organizzazioni finalizzate al compimento di reati di prostituzione minorile e di induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento attraverso un inasprimento delle pene per queste particolari tipologie di associazioni per delinquere; in ultimo l'art. 4²⁴² contiene una clausola d'invarianza di oneri per la finanza pubblica in riferimento alle procedure di rimpatrio dei minori non accompagnati di cui all'art. 2, mentre il suo 2° comma sancisce l'abrogazione dell'art. 5 della legge Merlin.

Il clamore che ha accompagnato tale disegno di legge tuttavia non si può certo dire corrisponda ad una sua effettività come forte ed efficace strumento di contrasto al fenomeno dilagante della prostituzione.

A ben vedere, e alla luce delle proposte sopra esaminate, il disegno di legge "Carfagna" non presenta significativi aspetti di novità.

Esso prevede, infatti, come reato contravvenzionale la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in ciò non discostandosi dalle numerose proposte depositate presso i due rami del Parlamento; aggiunge, poi, senza nulla innovare, la punibilità anche del cliente.

Inasprisce alcune sanzioni e l'unica vera novità che sembra introdurre, come rimedio alla prostituzione minorile, è una procedura di rimpatrio dei minori non accompagnati: nulla, in verità, innova seriamente. Il vero

²⁴¹ **Art. 3:** "1) All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall'articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.".

²⁴² **Art. 4:** "1) Dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2) E' abrogato l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".

handicap di tale provvedimento sta nel fatto di non avere voluto vedere ciò che all'esercizio della prostituzione in sé e per sé ruota intorno e cioè lo sfruttamento, la schiavitù, la rete criminale che dà vita al mercato della prostituzione.

In realtà, si ritiene, che se la volontà è quella di cercare di trovare una soluzione moderna (nel senso che tenga conto del fatto che si tratta di un fenomeno composito, in continua crescita, di un fenomeno che a partire dagli anni novanta ha sempre di più assunto le caratteristiche di un "mercato del sesso a cielo aperto" gestito dalla criminalità organizzata in cui le prostitute sono spesso ridotte in condizioni non molto dissimile dalla vera e propria schiavitù) al problema della prostituzione il vero punto di partenza deve essere rappresentato dall'abrogazione in toto della legge Merlin.

Infatti, a prescindere dai difetti tecnico-formali che quest'ultima presenta (già evidenziati all'inizio di questo capitolo), il vero profilo di inadeguatezza risiede nel presupposto su cui la stessa poggia le sue fondamenta ossia la considerazione della prostituta come persona del tutto incapace di compiere scelte autonome.

Scopo della normativa è, del resto, unicamente quello di proteggere il soggetto che esercita la prostituzione dal danno che esso arreca a se stesso praticando tale attività e ne è testimonianza (ad esempio) la circostanza che non viene fatta alcuna distinzione fra le condotte di sfruttamento da quelle di induzione e di favoreggiamento con le aberranti conseguenze applicative cui più volte si è già sopra fatto cenno (punibilità della prostituta che coabita con un'altra prostituta, che nel rispondere al telefono, fissa gli appuntamenti per la sua "collega").

Evidente è il moralismo che si respirava in quegli anni come altrettanto evidente è il fatto che tale legge, e in particolare la chiusura delle case chiuse, ne rappresenti il frutto.

In realtà, però, quest'ultima ha avuto come unico risultato quello di portare la prostituzione lungo le strade rendendola vittima di organizzazioni criminali senza scrupoli.

Queste le principali ragioni che portano chi scrive a credere che il divieto delle "case di tolleranza" sia anacronistico e a ritenere che le stesse si dovrebbero regolamentare in modo da evitare che diventino (come erano diventate) luoghi di degrado e sfruttamento.

Ciò premesso se sotto un profilo non-penalistico essa, in quanto attività di per sé lecita, dovrebbe essere considerata come un lavoro a tutti gli effetti (e come tale da sottoporre a regole di diritto civile, del lavoro e di diritto pubblico, tributario e amministrativo), sotto il profilo penalistico sarebbe opportuno operare alcune distinzioni.

Una prima distinzione dovrebbe essere fatta fra la prostituzione esercitata autonomamente come risultato di una libera scelta e quella coatta; altra fra prostituzione in luogo pubblico, in luogo aperto al pubblico e in luogo privato.

Nel primo caso la punizione è inevitabile: andrebbe punita non solo la prostituta ma anche colui che si serve della sua attività.

Quanto alla prostituzione in luogo aperto al pubblico, il problema è più insidioso. "Il punto è strettamente collegato al problema dell'abolizione in toto della legge Merlin. Essa aboliva le case di tolleranza, che erano sostanzialmente locali aperti al pubblico. Se si abolisse la legge Merlin, le case di prostituzione in luoghi aperti al pubblico non sarebbero più vietate. (...) E' vero che è maggiormente auspicabile che la prostituta che sceglie liberamente di farlo possa esercitare il suo lavoro in luogo suo privato, ma è anche vero che ciò non risponde alla realtà dei fatti se non in casi infrequenti. Che anche il lavoro della prostituzione, come ogni altro lavoro, necessiti talora di un'organizzazione, e debba rispondere a criteri di imprenditorialità, è cosa normale. Ciò che conta è che la prostituta in

organizzazioni consimili, non venga sfruttata e non venga costretta; per il resto non mi pare che si debba ostacolare più di tanto la gestione di case di prostituzione a livello imprenditoriale".²⁴³

Parallelamente a ciò ci si dovrebbe, poi, preoccupare di tutelare i terzi comuni cittadini in modo da evitare che la libertà di prostituirsi nelle case di prostituzione aperte al pubblico leda i loro diritti; a mero titolo esemplificativo si dovrebbe fare in modo che queste ultime siano collocate in zone che presentino caratteristiche tali da rispettare la discrezione e la dignità altrui (lontano da scuole, strutture pubbliche etc..).

Nulla questo, invece, circa l'esercizio della prostituzione in luogo privato: una nuova normativa non dovrebbe punire simili condotte.

²⁴³ CADOPPI A.

Capitolo 5

LA PROSTITUZIONE IN EUROPA

5.1 Classificazione dei modelli delle politiche adottate dagli stati per la gestione del fenomeno della prostituzione

5.1.1 Proibizionismo, regolamentarismo e abolizionismo

Gli studiosi delle politiche sulla prostituzione sono soliti classificare in tre categorie i principali modelli di politica di gestione di tale fenomeno adottati dagli Stati nella storia contemporanea: il *proibizionismo*, il *regolamentarismo* e l'*abolizionismo*.

Il primo, diffuso in passato in Europa e ancora oggi presente nella quasi totalità degli Stati Uniti, “si basa originariamente su una visione tradizionale cristiana per la quale, allo scopo di difendere la famiglia bisogna eliminare le fonti di tentazione per la sessualità extraconiugale maschile”²⁴⁴; in altri termini, e semplificando, esso sanziona sia la parte venditrice sia la parte acquirente sul presupposto di un giudizio di immoralità sulla prostituzione.

Il secondo è succeduto in moltissimi stati europei al proibizionismo trovando fertile terreno proprio a causa dell'inesorabile fallimento di quest'ultimo e facendo di tale sconfitta uno dei suoi principali baluardi: “una delle ragioni forti per giustificare il modello regolamenti sta che sono state storicamente utilizzate contro il sistema proibizionista fu infatti di dimostrare

²⁴⁴ DANNA D. – *Cattivi Costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, in *Quaderni del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale*, Università degli Studi di Trento, 2001, p. 23;

che neppure il marchio a fuoco, la frusta e la gogna erano mai riusciti a limitare il diffondersi della prostituzione"²⁴⁵.

Esso si fonda sull'idea che la prostituzione non sia un fenomeno da eliminare ma semplicemente da regolare e disciplinare, consentendo alle prostitute di lavorare esercitando però su di esse un controllo medico.

Quanto al movimento abolizionista esso è stato prima di tutto un movimento formato da gruppi di donne e uomini appartenenti al protestantesimo evangelico, al socialismo, al femminismo e al liberalismo radicale; era guidato (come già sottolineato nel capitolo primo di questa ricerca) da Josephine Butler, femminista e attivista protestante che fondò in Gran Bretagna alla fine dell'Ottocento l'Associazione Nazionale delle donne e la Federazione Abolizionista Internazionale, da cui prese il nome questo movimento da lei stessa guidato.

I principi di quest'ultimo si rintracciano sostanzialmente nella lotta al regolamentarismo: la regolamentazione della prostituzione, che aveva portato ad assoggettare le prostitute a norme vessatorie, veniva equiparata ad una forma di riduzione in schiavitù e il loro spostarsi (non certo volontario!) da un bordello all'altro alla tratta degli schiavi.

Sulla scorta di tali osservazioni gli abolizionisti proponevano la decriminalizzazione della prostituzione in sé e per sé (che non doveva più essere sottoposta a regole) e la perseguibilità, invece, dello sfruttamento della prostituzione, del favoreggiamento e del traffico delle donne.

Questi tre modelli di studio tradizionali sono stati, però, rivisitati in considerazione del diffondersi dell'idea, a partire dall'ultimo quarto del secolo scorso, per la quale la prostituzione deve essere considerata un fatto sociale, paragonabile ad un lavoro e come tale non più socialmente riprovevole.

²⁴⁵ DE VRIES P. – *White Slaves and Tax Payers. Prostitution, the State and feminist discourse in historical prospective*, paper presentato alle Joint Session dell'ECPR, 14-19 aprile 2000, Copenhagen, 2000;

In particolare, allora, si parla di *neo-regolamentarismo* per indicare quel movimento che si propone “la legalizzazione della prostituzione mediante misure che la normino, non più allo scopo di limitare quella che è considerata una piaga sociale e di scoraggiarla attraverso norme draconiane per le donne che si prostituiscono, ma semplicemente di stabilire regole non discriminatorie al suo esercizio, che viene quindi riconosciuto come un'attività con un profilo legale”²⁴⁶; l'obiettivo è, dunque, quello di stabilire norme non discriminatorie all'esercizio della prostituzione che viene considerata un'attività legale.

Se da un lato esso mira ad un superamento dell'abolizionismo permettendo la prostituzione al chiuso per alleggerire i problemi dati dalla prostituzione di strada, dall'altro promuove la creazione di norme che soddisfino esigenze di ordine pubblico o sanità pubblica; ed infatti, secondo tale modello, nel caso essa sia esercitata in luoghi aperti, è necessario che, per ragioni di ordine pubblico, siano destinate al suo esercizio solamente alcune zone (zonizzazione)²⁴⁷.

Si parla di *neo-abolizionismo*, invece, per indicare quel movimento che, contrariamente al neo-regolamentarismo, si oppone al riconoscimento della prostituzione come qualunque altro lavoro e propone la lotta ad essa attraverso la criminalizzazione del cliente in considerazione del fatto che il danno (anche psicologico) che esso infligge è sempre di una entità tale da dovere necessariamente essere penalmente perseguito: i clienti commettono sempre un abuso anche quando la prostituzione è esercitata volontariamente.

²⁴⁶ DANNA D – *op.cit.*, p. 27; VIEILLE P. – *Pour un statut social des “travailleurs sexuels”. Plaidoyer pour une politique néoréglementariste du traitement de la prostitution*, in *Revue de droit penal et de criminologie*, Bruxelles, febbraio, 1998, p. 172 ss;

²⁴⁷ Ciò soprattutto al fine di poter controllare la prostituzione ed evitare che così possa essere gestita dalla criminalità organizzata;

Gli studiosi individuano poi un ulteriore movimento che, partendo dal presupposto che la prostituzione attiene alla sfera privata delle persone, rifiuta ogni forma di ingerenza da parte dello Stato nello scambio tra sesso e denaro. Da ciò consegue da una parte il rifiuto della prostituzione come lavoro e dall'altra la volontà di depenalizzazione che, nella sua accezione più estrema, comporta la cancellazione dalla legislazione di ogni riferimento esplicito al fenomeno²⁴⁸.

Evidentemente, poi, i fautori di tale concezione non rifiutano il fatto che "alle prostitute vengano fornite delle alternative sotto forma di sussidi di disoccupazione, redditi di cittadinanza etc.., ma queste alternative non devono essere forzate: la scelta di prostituirsi, fatta per le cause più disparate, può anche essere, e per molte lo è, semplicemente la libera scelta di un attore sociale razionale"²⁴⁹.

Passando ora dalla descrizione astratta al concreto e, dunque, a come in alcuni dei principali stati europei si sono "attuati" i principi dei movimenti sin qui descritti, si può cominciare con l'affermare come un primo elemento di differenza fra le politiche adottate dai vari stati si individui nella legalità dell'esercizio della prostituzione e nella diversa ampiezza che questo spazio legale assume negli ordinamenti; ciò permette di identificare, in una sorta di graduatoria di maggiore o minore libertà del commercio del sesso, la collocazione di abolizionismo e regolamentarismo l'uno rispetto all'altro.

Infatti, non è assolutamente detto che l'abolizionismo (da sempre intervenuto per liberare le donne che si prostituivano nelle case chiuse) lasci aperto al tale riprovevole commercio uno spazio maggiore del regolamentarismo (che storicamente ha limitato il commercio proibendone

²⁴⁸ Con l'ulteriore conseguenza che, ad esempio, la prostituzione forzata potrà essere punita come violenza sessuale, lo sfruttamento come estorsione, l'adescamento offensivo, come molestie sessuali o atti osceni in luogo pubblico;

²⁴⁹ DANNA D. – *op.cit.*, p. 31;

l'esercizio in strada e restringendo le libertà civili delle prostitute) in quanto, condannando la prostituzione, tende piuttosto ad eliminarla sia mediante leggi penali sia mediante l'abolizione di misure di carattere economico e sociale.

Ciò premesso, Stati ritenuti tradizionalmente abolizionisti sono la Francia e l'Italia, precisamente seguono un modello di abolizionismo ristretto, dal momento che puniscono sia i favoreggiatori senza fini di lucro che i partner che condividono i guadagni della prostituzione. In Francia, inoltre, anche l'adescamento attivo costituisce reato.

In Spagna, prima dell'emanazione del nuovo codice, tra le condotte precedentemente indicate come significative al fine di stabilire il grado di libertà all'esercizio della prostituzione, costituiva reato solo il cooperare con la prostituzione, nozione che si avvicina a quella di favoreggiamento.

La riforma in Spagna ha inciso su posizioni che erano già meno restrittive rispetto a quelle italiane, francesi e svedesi. Il modello entrato in vigore in Spagna si può definire di depenalizzazione, esso persegue solo gli sfruttatori e consente l'esercizio della prostituzione al chiuso, precedentemente vietato.

In Austria e Germania, Stati considerati tradizionalmente regolamentaristi, il contratto di prostituzione è considerato invalido in quanto contrario al buon costume. La Germania presenta una forma di regolamentarismo affievolito da aspetti tipici dell'abolizionismo, quali l'applicazione della sanzione nei confronti dei reclutatori e dei mediatori e dei tenutari delle case chiuse in ipotesi individuate.

L'Austria punisce i reclutatori ed i mediatori e prevede il reato di induzione alla prostituzione anche senza fini di lucro.

L'Olanda ha seguito integralmente il modello neo-regolamentarista sia perché la prostituzione è lecita sia perché non è considerato reato l'istigazione alla prostituzione.

5.1.2 Analisi della legislazione sulla prostituzione in Austria, Francia, Germania e Olanda

5.1.2.1 Austria

Prima di passare alla disamina (seppur breve) delle disposizioni dedicate alla prostituzione nel Codice penale austriaco, è necessario evidenziare come questione di grande attualità politica sia la presenza nel territorio di questo Stato di prostitute straniere, spesso sfruttate e vittime di tratta.

La ragione principale di questa drammatica situazione che coinvolge l'Austria più di molti altri stati è da ricercarsi nella sua collocazione geografica che la rende un punto di accesso alquanto favorevole per tutti coloro che migrano dai paesi dell'Est.

Nel Codice penale del 1973 vi è una disposizione (§ 217²⁵⁰) che si preoccupa specificamente di reprimere proprio il terribile fenomeno del traffico di persone attraverso la previsione della punibilità di colui che con la sua condotta da un lato aiuti una persona a procurarsi un'attività di prostituzione nel territorio di uno Stato diverso da quello di cui quest'ultima è cittadina, dall'altro la ingaggi proprio allo scopo di farla prostituire.

Non solo.

Costituisce, altresì, reato non solo il fatto di indurre una persona, con l'intenzione di farle esercitare la prostituzione, a trasferirsi in un altro stato o

²⁵⁰ § 217 “**Traffico di persone**”: “1) Chiunque procuri ad una persona, anche se già dedita alla prostituzione, rapporti di prostituzione in un altro stato che non quello del quale possiede la cittadinanza o in cui soggiorna abitualmente, oppure la ingaggi a questo scopo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, se commette il reato professionalmente, invece, con la reclusione da 1 fino a 10 anni.

2) Chiunque, con l'intenzione di far esercitare a una persona (comma 1) la prostituzione in un altro stato che non quello del quale possiede la cittadinanza o in cui soggiorna abitualmente, la induca a recarvisi ingannandola su tale proposito oppure la costringa a recarvisi con la violenza o con grave minaccia, oppure la trasporti in un altro stato sfruttando l'errore di lei su tale intenzione, è punito con la reclusione da 1 fino a 10 anni”.

ingannandola sul reale fine della sua partenza ovvero costringendola con l'uso della violenza o della minaccia grave, ma anche quello di trasportarvela sfruttando il suo errore sulle reali intenzioni del trasporto stesso.

L'aumento del fenomeno della prostituzione straniera ha, poi, spinto l'Austria ad adottare una serie di politiche restrittive in ordine alla concessione dei visti e alle regole da rispettare per potere esercitare la prostituzione.

La legge sulla residenza del 1993 ha introdotto tutta una serie di restrizioni per la prostituzione delle straniere attraverso un meccanismo che lega al possesso della residenza la possibilità di iscriversi negli elenchi delle prostitute.

La materia è altresì regolamentata dall' "Aliens Act", legge entrata in vigore nel luglio del 2000 e intitolata "sfruttamento degli stranieri", il cui fine precipuo è quello di proteggere da ogni tipo e forma di sfruttamento le persone cd. trafficate e coloro che risiedono illegalmente sul territorio nazionale.

L'art. 105 della stessa prevede infatti che tutte le persone dedite allo sfruttamento dei trafficati e tutti coloro che risiedono illegalmente nel territorio austriaco possono essere condannati alla pena della reclusione per un minimo che non va al di sotto dei due anni.

Nell'autunno del 1995, il Ministro degli Affari Internazionali, ha creato un gruppo di lavoro interministeriale, suddiviso in sottogruppi uno dei quali ha lo specifico compito di studiare il problema di come dare protezione ed assistenza alle donne trafficate al fine di incoraggiarle a testimoniare contro i trafficanti.

Ancora, nel 1997, il Ministro degli Interni ed il Ministro per gli Affari Sociali e le Generazioni, hanno fondato, a Vienna, un centro d'intervento per le donne trafficate che fornisce loro un supporto, in particolare quello necessario per ottenere permessi di soggiorno per ragioni umanitarie; tale centro provvede, inoltre, anche a dare alle vittime un alloggio d'emergenza

nel caso in cui le autorità decidano di applicare loro provvedimenti più benevoli rispetto alla detenzione precedente l'espulsione.

Il governo austriaco si è, poi, preoccupato di stabilire contatti con le autorità dei paesi di provenienza dei trafficanti al fine di facilitare la cattura dei trafficanti sospetti e per interrompere i contatti tra i gruppi criminali dei diversi paesi.

Quanto al diritto penale sostanziale, la repressione delle molteplici forme in cui può manifestarsi il fenomeno prostituzione, è disciplinata dagli articoli da 210 a 216 del codice criminale.

Il primo²⁵¹ punisce addirittura la prostituzione omosessuale attraverso la repressione della condotta di tutti coloro che si dedichino a tale "tipo" di prostituzione con persone di sesso maschile o semplicemente offrano il loro corpo a tale scopo; l'art. 213²⁵² si occupa, poi, della repressione del lenocinio prevedendo al suo secondo comma una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui l'agente agisca con il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio di natura patrimoniale.

Gli artt. 214²⁵³ e 215²⁵⁴ disciplinano, invece, rispettivamente la promozione della prostituzione altrui dietro compenso e l'induzione alla prostituzione.

²⁵¹ § 210 **"Prostituzione omosessuale"**: "Chiunque si dedichi alla prostituzione omosessuale con una persona di sesso maschile o si offra per la prostituzione, se non si tratta di prostituzione omosessuale con minorenni (§209) è punito con la reclusione fino a due anni";

²⁵² § 213 **"Lenocinio"**: "1) Chiunque istighi una persona con la quale si trova in uno dei rapporti descritti nel §212 alla prostituzione con un'altra persona o la induca alla prostituzione è punito con la reclusione fino a tre anni.

2) Se il colpevole agisce per procurare a sé o a un altro un vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

²⁵³ § 214 **"Promozione della prostituzione altrui dietro compenso"**: "Chiunque procuri ad una persona rapporti di prostituzione con un'altra persona per ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a trecentosessanta giorni".

²⁵⁴ § 215 **"Induzione alla prostituzione"**: "Chiunque induca una persona alla prostituzione è punito con la reclusione fino a due anni".

In ultimo, l'art. 216 – rubricato sfruttamento della prostituzione, contempla una serie di ipotesi delittuose²⁵⁵ differenti; in primo luogo prevede la punibilità della condotta di colui che sfrutti la prostituzione altrui con il fine di ottenere da tale sfruttamento un reddito continuativo; al secondo comma è disciplinato, invece, lo sfruttamento dell'altrui attività di prostituzione (sempre con l'intenzione di ottenere da ciò un reddito continuativo) dal quale derivi un ingiusto profitto, ovvero realizzato mediante intimidazione o attraverso la prescrizione di particolari modalità di esercizio, ovvero nell'ipotesi in cui i soggetti sfruttati siano più d'uno; il terzo e il quarto comma prevedono, infine, una pena più elevata per il caso in cui una delle condotte appena elencate sia realizzata da persona che appartiene ad una banda criminale e per colui che attraverso un'attività di intimidazione impedisca ad una persona di abbandonare l'attività di prostituzione.

5.1.2.2 Francia

In Francia non esiste, e non è mai esistito, un dibattito sulla prostituzione in quanto nel panorama politico francese vi è da sempre una convergenza di opinioni sostanzialmente assoluta in ordine all'adozione e alla messa in pratica dei principi dell'abolizionismo: governi di sinistra e di destra hanno da sempre finanziato le attività abolizioniste; sulla stampa quotidiana gli articoli dedicati al tema si contano sulle dita di una mano e, come già detto, non

²⁵⁵ § 216 “Sfruttamento della prostituzione”: “1) Chiunque, con l'intenzione di ottenere un reddito continuativo dalla prostituzione di un'altra persona, la sfrutti, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

2) Chiunque, con l'intenzione di ottenere un reddito continuativo dalla prostituzione di un'altra persona, ne tragga ingiusto profitto, la intimidisca, le prescriva le condizioni dell'esercizio della prostituzione oppure sfrutti più di una persona allo stesso tempo, è punito con la reclusione fino a un anno.

3) Chiunque commetta uno dei fatti sanciti dalle disposizioni precedenti come membro di una banda, è punito con la reclusione fino a due anni.

4) E' punito con la reclusione fino a due anni anche chiunque per mezzo dell'intimidazione trattenga una persona dall'abbandonare la prostituzione.”

solo la questione non è oggetto di dibattito ma l'accordo sulla politica da seguire è indiscusso.

“Anche sul fronte femminista le voci pubbliche sono unanimi. Molto ascoltata è Marie-Victoire Louis e la sua associazione AVFT (Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au travail), che si schiera contro ogni forma di regolamentazione”.²⁵⁶

Le eccezioni a questa situazione di stallo sono state solamente due: la prima, nel 1990, quando l'allora Ministra della Sanità Michelle Barzac, si dichiarò favorevole alla riapertura delle case chiuse; la seconda deve individuarsi nel movimento di opposizione al rigore abolizionista formatosi negli anni Novanta nato soprattutto dall'esigenza di arginare e far fronte alla minaccia AIDS²⁵⁷; in particolare proprio nel 1990 “venne realizzata una ricerca-azione sulla situazione socio-sanitaria delle prostitute (...) che rappresentò la prima iniziativa pubblica nell'ambito della riduzione del danno rifiutata dagli abolizionisti francesi”²⁵⁸.

Coerentemente a tali premesse (e da un punto di vista di concrete previsioni normative) in Francia l'esercizio della prostituzione è del tutto libero fatta eccezione per quanto previsto dal codice penale che reprime le condotte di adescamento (visto come attentato all'ordine pubblico) e di sfruttamento della prostituzione (visto come attentato alla dignità umana).

²⁵⁶ DANNA D. – *op.cit.*, p.48; LOUIS M.-V. – “*Cette violence dont nous ne voulons plus*”, in *Chronique Féministe*, 51, 1994, p. 15-20; LOUIS M.-V. – “*A propos des violences, de la prostitution, de la traite, de sexualité...*”, in *Chronique Féministe*, 62, 1997, p. 10-21;

²⁵⁷ MATHIEU L. – “*De la prostitution au travail sexuel: conséquences de la prévention du sida sur les représentations et les pratiques sociales*”, paper presentato al convegno “Le sida en Europe: nouveaux enjeux pour les sciences sociales”, ANRS, 12-15 Janvier 1998, 1998;

²⁵⁸ DANNA D. – *op.cit.*, p. 49;

Il primo, disciplinato dall'art. R625-8²⁵⁹ del codice penale (Libro VI "Delle contravvenzioni", Cap. V "Delle contravvenzioni della V classe contro le persone, Sezione IV "Dell'adescamento") consiste nella condotta di colui che con gesti, parole, scritti o altri mezzi procede pubblicamente ad invitare, con modalità provocanti, persone dell'uno o dell'altro sesso allo scopo di convincerle ad avere contatti fisici di qualsivoglia natura.

Affinchè la condotta tipica si configuri è, però, necessario che l'agente ponga in essere, pubblicamente, atti chiaramente provocatori o di invito inequivocabilmente finalizzati ad attirare l'attenzione di un terzo.

Dal 1994 non è, invece, più considerato reato il cd. adescamento passivo da intendersi come l'atteggiamento esageratamente provocante assunto da una persona lungo la pubblica via.

Quanto allo sfruttamento della prostituzione (proxénétisme), previsto dagli artt. da 225-5 a 225-12²⁶⁰ del codice penale (Libro II, Cap. V "Degli atti

²⁵⁹ **Art. R625-8:** "Il fatto di procedere pubblicamente all'adescamento con qualunque mezzo con l'intento di incitare a relazioni sessuali è punito con la multa prevista per le contravvenzioni della V classe:

Le persone colpevoli di contravvenzione prevista al presente articolo incorrono egualmente nelle seguenti pene complementari: interdizione al porto d'armi, confisca di armi, interdizione all'emissione di assegni per tre anni, lavoro di interesse generale non remunerato da 20 a 120 ore. Queste pene possono essere stabilite in alternativa all'ammenda, secondo l'art. 131-15".

²⁶⁰ **Art. 225-5:** "Il lenocinio è il fatto, da chiunque commesso in qualunque modo:

- i) di aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui;
- ii) di trarre profitto dalla prostituzione altrui, di partecipare ai suoi proventi o di ricevere sovvenzioni da una persona che abitualmente si dedica alla prostituzione;
- iii) di reclutare, trascinare o avviare una persona alla prostituzione o esercitare su di lei una pressione tale che lei si prostituisca o continui a farlo.

Il lenocinio è punito con cinque anni di reclusione e una multa di F 1.000.000".

Art. 225-6: "E' assimilato al lenocinio e punito con le pene previste dall'articolo 225-5 il fatto, da chiunque commesso e in qualunque modo:

- i) di fare gli uffici di intermediario tra due persone di cui una si dedica alla prostituzione e l'altra sfrutta o remunera la prostituzione altrui;
- ii) di facilitare a una prossenetica la falsa giustificazione delle sue risorse;

contrari alla dignità delle persone”, Sezione II “Del lenocinio e dei reati assimilati”)in via di prima approssimazione esso può essere descritto come l'attività di colui che trae profitto dalla prostituzione o la favorisce.

In particolare, poi, il codice penale distingue due diverse tipologie di sfruttamento: lo sfruttamento in senso stretto e la messa a disposizione dei locali per lo sfruttamento della prostituzione.

Rientrano nella prima tipologia varie forme di sfruttamento; assume infatti la qualifica di sfruttatore:

- colui che in qualunque modo aiuta, assiste o protegge consapevolmente la prostituzione altrui; rientrano in questa fattispecie l' accompagnamento in macchina di una prostituta sui luoghi di lavoro, la messa a disposizione di una prostituta di un'automobile per favorire l'attività di adescamento, la sorveglianza nei luoghi dove si esercita la prostituzione al fine di assicurare protezione d un pronto intervento in caso di difficoltà;
- chiunque trae profitto dalla prostituzione altrui, ovvero colui che, sotto qualsiasi forma e conoscendone l'origine, partecipa ai proventi della prostituzione altrui o comunque riceve abitualmente sovvenzioni da persona dedita alla prostituzione;
- colui che coabita con una persona abitualmente dedita alla prostituzione o che mantiene relazioni abituali con una o più persone dedite alla prostituzione e non sia in grado di giustificare in modo lecito le fonti di sostenimento rapportate al suo tenore di vita;

-
- iii) di non poter giustificare le risorse corrispondenti al proprio modo di vita vivendo con una persona che si dedica abitualmente alla prostituzione o essendo in relazione abituale con una o più persone che si dedicano alla prostituzione;
- iv) di ostacolare l'azione di prevenzione, di controllo, di assistenza o di rieducazione intrapresa dagli organismi qualificati riguardo a persone in pericolo di prostituzione o che si dedicano alla prostituzione.”

- colui che aiuta uno sfruttatore a presentare falsi, giustificativi al suo tenore di vita;
- colui che recluta, avvia o costringe una persona, anche maggiorenne e con il suo consenso, alla prostituzione o, comunque, esercita su una persona pressioni affinché si prostituisca o continui a farlo;
- colui che svolge attività di intermediazione, a qualunque titolo tra coloro che esercitano la prostituzione e la loro clientela;
- colui che ostacola le attività di prevenzione, di assistenza o di rieducazione avviate da organismi qualificati.

Il reato è aggravato nel caso in cui sia commesso in danno di un minore, quando sussiste un particolare stato di vulnerabilità fisica o psichica della vittima ovvero quando il fatto è stato realizzato con violenza, minaccia o abuso di autorità; sono altresì considerate circostanze aggravanti la detenzione regolare di armi, l'esistenza di legami di parentela con la vittima, il fatto che il soggetto attivo svolga un'attività legata alla lotta contro la prostituzione, alla protezione della salute o al mantenimento dell'ordine pubblico.

Ancora, l'aver commesso il fatto in danno di una pluralità di persone, unitamente a dei complici, l'avvio delle vittime alla prostituzione fuori della Francia e l'aver indotto alla prostituzione soggetti stranieri al loro arrivo o poco dopo il loro arrivo sul territorio francese²⁶¹.

²⁶¹ **Art. 225-7:** “E’ punito con 10 anni di reclusione e con una multa di F 10.000.000 quando è commesso:

- i) contro un minore;
- ii) contro una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta all'età, a una malattia, a un'infermità, a una carenza fisica o psichica o a uno stato di gravidanza, è evidente o conosciuta all'autore;
- iii) contro più persone;
- iv) contro una persona che è stata indotta a dedicarsi alla prostituzione sia al di fuori del territorio della Repubblica sia al suo arrivo su territorio della Repubblica;
- v) da un ascendente legittimo, naturale o adottivo della persona che si prostituisce o da una persona che ha autorità su di lei o abusa della autorità che le è conferita dalle sue funzioni;

Da ultimo, comporta un ulteriore aggravamento della pena la partecipazione a bande organizzate o ad organizzazioni criminali nazionali od internazionali dedite alla tratta degli essere umani. Ma la sanzione senza dubbio più grave è contemplata per l'ipotesi in cui lo sfruttamento della prostituzione venga posto in essere attraverso barbarie o atti di tortura²⁶².

È l'articolo 225-10²⁶³ a disciplinare, invece, la seconda tipologia di sfruttamento consistente nella messa a disposizione di locali per l'esercizio della prostituzione; si rendono autori di tale reato tutti coloro che:

- direttamente o per interposta persona, detengono, gestiscono, finanziano (etc..) una casa di tolleranza (è opportuno ricordare che le case chiuse in Francia sono vietate dal 1946): realizzano

-
- vi) da una persona chiamata, in virtù delle sue funzioni, a partecipare alla lotta contro la prostituzione, alla protezione della sanità o al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - vii) da una persona che porta un'arma;
 - viii) con l'impiego della costrizione, di violenze o di manovre dolose;
 - ix) da parte di più persone che agiscano in qualità di autore o di complice, senza che costituiscano una banda organizzata".

(...)

²⁶² **Art. 225-8:** "Il lenocinio previsto dall'art. 225-7 è punito con 20 anni di reclusione e con una multa di F 20.000.000 se è commesso in banda organizzata".

(...)

Art. 225-9: "Il lenocinio commesso ricorrendo a torture o atti di barbarie è punito con la pena dell'ergastolo e con una multa di F 30.000.000".

²⁶³ **Art. 225-10:** "E' punito con 10 anni di reclusione e con una multa di F 5.000.000 il fatto, da chiunque commesso, agendo direttamente o per interposta persona:

- i) di tenere, gestire, sfruttare, dirigere, far funzionare, finanziare o contribuire a finanziare una casa di prostituzione;
- ii) se tiene, gestisce, sfrutta, fa funzionare, finanzia o contribuisce a finanziare una casa qualunque aperta al pubblico, utilizzata dal pubblico, accetta o tollera abitualmente che una o più persone si dedichino alla prostituzione all'interno dello stabilimento o dei suoi annessi o che vi cerchino dei clienti in vista della prostituzione;
- iii) di vendere o di tenere a disposizione di una o più persone locali o aree non utilizzate da pubblico, sapendo che esse vi si dedicheranno alla prostituzione".

Art. 225-11: "Il tentativo di commettere i reati previsti dalla presente sezione è punito con le medesime pene".

- pertanto tale reato il proprietario, il locatario, il gestore (di diritto o di fatto) di una casa di tolleranza o chi abbia il controllo su di essa;
- direttamente o per interposta persona, detengono, gestiscono, dirigono, un albergo, uno spaccio di bevande, una casa ammobiliata, accettando o tollerando che vi si eserciti all'interno attività di prostituzione da parte di una o più persone: perché il reato si perfezioni è sufficiente che uno dei predetti soggetti sia semplicemente a conoscenza di quanto avviene all'interno del suo locale.

5.1.2.3 Germania

Tra i paesi europei la Germania è, senza dubbio, uno di quelli con il maggior numero di prostitute; le stime variano da 300.000 a 400.000 prostitute, la metà delle quali sono straniere, con circa 1,2 milioni di clienti al giorno per un giro di affari di 6.4 miliardi di euro all'anno.

Nonostante queste cifre da "capogiro" la situazione della prostituzione in Germania è ormai da decenni sostanzialmente tranquilla, senza cioè, eccessivi allarmi per la criminalità, la pubblica decenza e l'ordine pubblico.

Le ragioni di ciò vanno probabilmente rintracciate nel fatto che da diverso tempo in questo Paese la prostituzione, anche nelle sue forme "organizzate" è tollerata ed accettata e ciò anche da prima dell'entrata in vigore (gennaio 2002) di una legge che ha provveduto a legalizzarla e regolamentarla e di cui in seguito si dirà.

Infatti, sebbene esistessero leggi che la ostacolavano e che venivano di volta in volta utilizzate per cercare di impedirne l'attività, la prostituzione ha da molto tempo trovato un suo "modus vivendi" all'interno (e con) la società tedesca, sostanzialmente alla luce del sole e con vantaggio di tutti (la nuova

legge, che ha spazzato via le vecchie norme, è divenuta, dunque, operativa in un contesto dove già l'esercizio della prostituzione era di fatto tollerato).

Come si è concretamente realizzata tale tolleranza di fatto? Principalmente attraverso una zonizzazione della prostituzione sia al chiuso che all'aperto, a discrezione dei comuni.

Esistono cioè, delle strade, delle zone o dei quartieri dove la prostituzione è ammessa; normalmente le zone interessate sono quelle situate per lo più nelle periferie della città. Francoforte ne rappresenta uno degli esempi maggiormente significativi: la prostituzione è permessa sull'11% della superficie cittadina.

Questa la situazione antecedente al Dicembre 2001 quando il Bundestag (la Camera dei Deputati) ha approvato la "Prostitutiongesetz" (che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2002) dopo un iter parlamentare durato più di sei mesi.

Questa legge, intitolata "Legge per il miglioramento della situazione legale e sociale delle prostitute" ha segnato una svolta fondamentale in quanto con essa è stato eliminato per sempre il carattere illegale della prostituzione e autorizzata l'attività dei bordelli a meno che non vi sia sfruttamento.

Non solo, la conseguenza di tale "legalizzazione" è che da allora le prostitute hanno potuto usufruire al pari di ogni altro lavoratore regolare del leggendario e generoso welfare tedesco: indennità di disoccupazione e formazione, cassa malattia, cure termali a spese dello stato, assicurazione pensionistica; inoltre, hanno visto riconoscersi il diritto legale al loro compenso. Con riguardo a questi ultimi profili, infatti, l'art.1 di della nuova legge ha introdotto nuove disposizioni finalizzate alla tutela della condizione giuridica delle prostitute.

In particolare è stato disposto che l'accordo in base al quale viene concordato un compenso, in cambio di prestazioni sessuali, giustifica una

pretesa giuridicamente efficace, e, quindi, la sua eventuale attuazione in giudizio.

Tale principio è esteso anche all'ipotesi in cui, il soggetto che eroga la prestazione sessuale mette a disposizione il proprio tempo per tale scopo.

Il comma 3 ha inoltre stabilito che l'esercizio della prostituzione, qualora sia un'attività "dipendente" costituisce un'occupazione soggetta ad assicurazione obbligatoria e alla quale si applica il diritto previdenziale vigente.

Per la verità, nonostante l'approvazione di tale legge, non tutto è andato come dalla stessa previsto; con palese contraddizione rispetto al suo spirito, infatti, le autorità comunali nei sedici Laender mantengono ancora il diritto di proibire l'esercizio della prostituzione in alcuni quartieri e addirittura nell'intera città.

Ciò premesso, la disciplina giuridica che regola la prostituzione si trova nei paragrafi 180a-180b, 181-181a, 184a-184c della sezione tredicesima del codice penale dedicata ai "reati contro l'autodeterminazione sessuale.

I suddetti articoli sono, poi, stati modificati in parte dalla sesta legge di riforma del diritto penale del 26 gennaio 1998 e in parte dalla nuova legge sulla regolamentazione della prostituzione di cui si è detto (che in particolare ha modificato gli articoli 180a e 181a del codice).

Il paragrafo 180a²⁶⁴ nel disciplinare lo sfruttamento delle persone che si dedicano alla prostituzione punisce con pene detentive fino a tre anni

²⁶⁴ **§180a "Promozione della prostituzione"**: "1) Chiunque professionalmente abbia o conduca un'impresa nella quale le persone si dedicano alla prostituzione e in cui:

- i) queste persone vengano tenute in stato di dipendenza personale ed economica, oppure
- ii) l'esercizio della prostituzione venga promosso attraverso disposizioni che vanno oltre la semplice sicurezza dell'alloggio, del rifugio o della dimora e gli accessori solitamente legati a questi

verrà punito con la reclusione fino a 3 anni o con una multa pecuniaria.

2) Allo stesso modo verrà punito chiunque:

- i) procuri professionalmente un alloggio, un rifugio o una dimora a una persona sotto i 18 anni per l'esercizio della prostituzione, oppure

unitamente ad una pena pecuniaria colui che si renda colpevole di mantenere in stato di dipendenza personale o economica un'altra persona istigandola a prostituirsi (il reato non si configura nell'ipotesi di mera concessione di un alloggio a ciò finalizzato).

I paragrafi 180b²⁶⁵ e 181b sono, invece, volti a tutelare tutti i cittadini tedeschi, unitamente agli stranieri, dallo sfruttamento del loro corpo e della libertà personale; in particolare mirano a proteggere coloro i quali vengano avviati allo sfruttamento della propria sessualità (e, dunque, non solamente la prostituzione nel suo significato più ristretto) facendo leva su di uno stato di necessità o di abbandono preesistente.

Il paragrafo 181²⁶⁶ si differenzia dal 180b nei commi 1 e 2 laddove prevede il ricorso alla violenza per l'esercizio coatto della prostituzione

ii) obblighi alla prostituzione o in vista di questa sfrutti un altro al quale procura un appartamento per l'esercizio della prostituzione”.

²⁶⁵ **§180b “Traffico di persone”**: “1) Chiunque influenzi un'altra persona conoscendo il suo stato di necessità affinché decida di intraprendere o continuare la prostituzione per il proprio vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione fino a 5 anni o con una multa. Allo stesso modo è punito chiunque influenzi un'altra persona conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in terra straniera per il proprio vantaggio patrimoniale la porti ad intraprendere o a lasciare che su di lei siano intrapresi atti sessuali con o in presenza di una terza persona.

2) Con la reclusione da 6 mesi a 10 anni sarà punito chiunque influenzi una persona:

- i) conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera;
- ii) minore di 21 anni

affinchè decida di, oppure venga portata a, intraprendere o continuare la prostituzione.

3) Nei casi del comma 2 è punibile il tentativo.”

²⁶⁶ **§181 “Traffico di persone aggravato”**. “1) Chiunque

- i) con violenza, minaccia di un male grave o astuzia, induca un'altra persona a intraprendere o continuare la prostituzione,
- ii) recluti con astuzia o contro la sua volontà porti via minacciando di un male grave o con l'astuzia, un'altra persona conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera, allo scopo di portarla a intraprendere o a lasciare che su di lei siano intrapresi atti sessuali con o in presenza di una terza persona, oppure
- iii) recluti professionalmente un'altra persona conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera, per indurla ad intraprendere o continuare la prostituzione,

sarà punito con la reclusione da 1 a 10 anni.

2) In casi di minore gravità la pena è la reclusione da 6 mesi a 5 anni.”

(minaccia, rapimento o altre forme di reclutamento forzato). La norma prevede conseguentemente un inasprimento delle pene detentive, che nei casi più gravi vanno da uno a dieci anni.

Il paragrafo 181a²⁶⁷ (sfruttamento della prostituzione) punisce con pene detentive da sei mesi a cinque anni, chiunque favorisca attivamente l'esercizio della prostituzione attraverso il procacciamento di rapporti sessuali o la determinazione di luogo, tempo o modo; la nuova formulazione del comma 2 punisce, invece, con la detenzione fino a tre anni, o con una pena pecuniaria, chiunque pregiudichi la libertà di movimento o quella economica di un'altra persona, esercitando attività di mediazione finalizzate all'esercizio professionale della prostituzione.

In ultimo, i paragrafi 184a-184c (esercizio della prostituzione vietata, prostituzione pericolosa per la gioventù) puniscono con pene detentive fino a sei mesi o con pene pecuniarie l'esercizio della prostituzione in determinati luoghi (vicinanza di una scuola, case in cui vivono minori) o in determinate ore del giorno.

²⁶⁷ **§181a “Sfruttamento della prostituzione”**: “1) Con la reclusione da 6 mesi a 5 anni è punito chiunque:

- i) sfrutti un altro che si dedica alla prostituzione, oppure
- ii) per suo vantaggio patrimoniale supervisioni un altro durante l'esercizio della prostituzione, decida il luogo, il tempo, la quantità o altre circostanze dell'esercizio della prostituzione o prenda delle misure che impediscano ad altri l'abbandono della prostituzione, e a questo proposito mantenga relazioni con l'altro che vanno oltre il caso particolare.

2) Con la reclusione fino a 3 anni o con una multa pecuniaria è punito chiunque professionalmente promuova l'esercizio della prostituzione di un altro procurandogli rapporti sessuali e in vista di ciò intrattenga relazioni con l'altro che vanno oltre il caso particolare.

3) Secondo i commi 1 e 2 è punito anche chiunque intraprenda le azioni nominate nel comma 1 e 2 o la promozione indicata nel comma 2 nei confronti del proprio coniuge.”

5.1.2.4 Olanda

Nei Paesi Bassi l'esercizio della prostituzione in quanto tale non è mai stato penalmente rilevante; ad essere considerata reato era, tuttavia, la prostituzione cd. coatta o non volontaria e lo sfruttamento commerciale di una casa di tolleranza.

Dal 1° ottobre del 2000, però, tale ultima previsione non ha più la sua ragion d'essere essendo venuto meno il generale divieto di esercizio di una casa di prostituzione (permane, invece, la rilevanza penale della prostituzione non volontaria e dello sfruttamento commerciale delle case di tolleranza).

Tale risultato rappresenta la conseguenza dell'approvazione di un emendamento di legge (*Opheffing algemeen bordeelverbod*) volto ad eliminare dalla legislazione penale olandese sia il divieto di esercizio delle case e dei locali in cui si esercita la prostituzione, sia il divieto di lenocinio, il cui nucleo essenziale è costituito dalla abrogazione degli articoli 250 bis e 432 del Codice penale olandese (*Wetboek van Strafrecht, Sr*).

Ciò significa che la proprietà, l'esercizio, la direzione o l'amministrazione di case o di locali adibiti all'erogazione di prestazioni sessuali in cui svolgono liberamente attività di lavoro persone maggiorenni dedite alla prostituzione non risultano più vietati sempreché il gerente, il proprietario o l'amministratore sia in possesso di regolare licenza (che, come si vedrà, è concessa all'uopo dalle autorità comunali) e osservi le ulteriori condizioni previste dalle normative vigenti.

Immediata conseguenza di tale innovazione è il fatto che ad oggi i famosi sex club, l'esercizio della prostituzione in locali dotati di vetrina, i club privati e le sempre più diffuse agenzie che offrono servizio di "escort" (accompagnamento), devono considerarsi imprese legali sotto ogni profilo (a condizione che si attengano alle norme e ai regolamenti in vigore all'interno del Comune in cui esse sono ubicate).

In relazione a tale ultima precisazione, infatti, è opportuno evidenziare che se da un lato a partire dall'ottobre del 2000 è stato abolito il generale divieto di esercizio delle case di prostituzione, dall'altro il Legislatore olandese non ha promulgato alcuna legge avente per oggetto una regolamentazione della prostituzione a livello nazionale: la formulazione e l'attuazione della politica in materia di prostituzione sono state lasciate, come già sopra accennato, alle autorità comunali con il dichiarato intento conformare il più possibile tale politica alle singole e varie esigenze a livello locale.

Tale regolamentazione decentrata ha portato ad un netto miglioramento delle condizioni delle persone che si dedicano all'esercizio della prostituzione soprattutto grazie all'inserimento nelle ordinanze comunali di norme concernenti la sicurezza, l'igiene, le condizioni di lavoro all'interno delle aziende del settore; con riguardo a quest'ultimo aspetto le autorità comunali, infatti, possono imporre diversi requisiti alle aziende operanti nel settore: esse possono per esempio esigere che chi esercita attività di prostituzione non debba essere costretto a consumare bevande alcoliche con la clientela, ad avere rapporti sessuali non protetti oppure a compiere determinati atti sessuali; agli addetti delle aziende sanitarie e delle associazioni di categoria deve inoltre essere garantito il libero accesso ai locali in cui si esercitano le attività.

Un altro cambiamento importante scaturito dalla soppressione del divieto di esercizio delle case di prostituzione è rivestito dal fatto che le attività di prostituzione sono state riconosciute a tutti gli effetti come una forma di lavoro retribuito: ciò significa che a chi esercita la prostituzione vengono garantiti gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti i cittadini che svolgono attività lavorative.

Tuttavia la natura di tale rapporto di lavoro (effettivamente in essere tra il gerente dell'azienda e chi esercita la prostituzione) deve essere inquadrata;

questo compito è lasciato alle due parti: ciò significa che le autorità non hanno a disposizione strumenti che permettano di disciplinare il rapporto.

Molti gerenti preferiscono non stipulare alcun contratto di lavoro e considerano la propria azienda come fornitrice di infrastrutture; le persone che esercitano le attività di prostituzione possono affittare, in qualità di liberi professionisti, le strutture: in tal modo i gerenti non sono tenuti a fungere da sostituto di imposta per il versamento delle imposte salariali e dei contributi previdenziali.

Le autorità possono tuttavia effettuare operazioni di controllo per appurare che non esiste in effetti alcun rapporto di dipendenza, al fine di combattere la formazione di costruzioni di comodo.

Poiché anche il ramo commerciale della prostituzione è tenuto a soddisfare agli obblighi vigenti anche all'interno di altri settori, viene a crearsi una maggiore chiarezza in merito ai diritti a cui può richiamarsi chi esercita attività di prostituzione.

Il diritto del lavoro, ma per esempio anche il versamento di imposte e di contributi previdenziali, pone i gerenti di fronte agli obblighi e alle conseguenze che scaturiscono dall'acquisto dello status di datore di lavoro.

Le autorità pubblicano opuscoli informativi, a uso di chi esercita e di chi gestisce attività di prostituzione, nei quali vengono fornite informazioni anche in merito alla previdenza sociale; queste pubblicazioni si propongono di fungere da mezzi di assistenza nella decisione di optare per la libera professione o per la prestazione di attività di lavoro retribuite, indicando quali sono i diritti e i doveri attinenti alle diverse tipologie di professione.

Ciò premesso ci si deve, però, domandare quale sia la ratio che sta dietro alla previsione dell'abolizione di tale divieto.

Essa va sostanzialmente individuata nella volontà di adattare le disposizioni legislative alla situazione reale del paese.

Guardando al passato il divieto di esercizio dei locali di meretricio venne introdotto nel 1911 con l'intento precipuo di proteggere chi esercitava l'attività di prostituzione da eventuali sfruttatori.

Negli ultimi cinquant'anni, tuttavia, le Autorità hanno tendenzialmente tollerato in modo sempre più aperto lo sfruttamento commerciale della prostituzione, nel senso che non intervenivano contro le case di prostituzione e i sex club se non nei casi in cui vi si svolgessero attività di tipo criminale o fosse arrecato danno all'ordine pubblico.

Da qui la necessità di adeguare l'assetto normativo: legalizzazione della proprietà, dell'esercizio, della direzione o dell'amministrazione di aziende in cui soggetti maggiorenni esercitano in totale libertà l'attività di prostituzione e repressione, invece, dello sfruttamento illecito di quest'ultima.

Scopi della nuova legislazione possono individuarsi, infatti, nella:

- a- gestibilità e regolamentazione dello sfruttamento commerciale dell'attività di prostituzione con l'introduzione da parte dei Comuni di una politica di concessione di licenze di esercizio;
- b- tutela della posizione di chi esercita l'attività di prostituzione;
- c- lotta allo sfruttamento commerciale della prostituzione non volontaria;
- d- riduzione delle attività di prostituzione esercitate da parte di persone senza regolare permesso di soggiorno;
- e- liberazione dell'esercizio della prostituzione dalla criminalità organizzata.

Queste, in generale, le novità; resta, peraltro, l'art. 250a²⁶⁸ del Codice penale olandese che in particolare punisce (con la pena della reclusione fino a sei anni e/o con l'irrogazione di un'ammenda) chiunque:

²⁶⁸ **Art. 250a:** "1) Con la reclusione fino a sei anni o una multa della V° categoria sarà punito:

- i) chiunque, con la coercizione fisica o un altro atto di violenza o con la minaccia della coercizione fisica o di un altro atto di violenza, costringa un'altra persona a rendersi disponibile ad intraprendere atti sessuali con un terzo per

- a- costringe un'altra persona a prostituirsi;
- b- induce alla prostituzione persone inferiori agli anni diciotto; recluta, trasporta o rapisce una persona per immetterla nel territorio di un altro paese;
- c- trae profitto dalla prostituzione non volontaria e dalla prostituzione minorile;
- d- costringe un'altra persona a procurargli beneficio dei guadagni in denaro o delle altre utilità che chi si prostituisce ottiene.

Sono poi previsti aggravamenti di pena (fino a otto e/o dieci anni) al ricorrere di determinate circostanze aggravanti fra le quali, ad esempio, la minore età della vittima o il fatto che il delitto sia commesso da due o più persone.

compenso o che altrimenti, abusando della predominanza che deriva da un legame affettivo o dall'inganno, induca un'altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con una terza persona per compenso, o che altrimenti, nelle circostanze summenzionate, intraprenda qualunque azione che sa o deve ragionevolmente supporre che indurrà l'altra persona a impegnarsi in tali attività;

- ii) chiunque recluti, conduca con sé o rapisca un'altra persona con l'intento di indurre questa persona a rendersi disponibile a intraprendere in un altro paese atti sessuali con un terzo dietro compenso;
 - iii) chiunque induca un'altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con un terzo per compenso, o che altrimenti intraprenda qualunque azione che sa o deve ragionevolmente supporre che indurrà l'altra persona a impegnarsi in tali attività se l'altra persona è un minore;
 - iv) chiunque deliberatamente tragga vantaggio dalle attività sessuali per compenso di un'altra persona con un terzo, se sa o può ragionevolmente supporre che l'altra persona si rende disponibile a intraprendere queste attività nelle condizioni menzionate al punto i),
 - v) chiunque deliberatamente tragga vantaggio dalle attività sessuali per compenso di un'altra persona con un terzo, se l'altra persona è un minore.
- 2) Il colpevole sarà punito con la reclusione fino a 8 anni o con una multa della V° categoria se:
- i) il reato definito nel primo comma è perpetrato da due o più persone in concorso;
 - ii) il minore non ha raggiunto i 16 anni;
 - iii) gravi lesioni corporali sono causate dalla coercizione fisica o da un altro atto di violenza come nominato nel comma 1.
- 3) Il reato definito nel comma 1 che sia stato perpetrato da due o più persone in concorso nelle condizioni cui ci si riferisce nel comma 2 sotto ii) e iii) sarà punito con la reclusione fino a 10 anni o con una multa della V° categoria”.

Dunque, cercando di sintetizzare, quanto allo sfruttamento della prostituzione, prima dell'entrata in vigore della nuova legge esso era disciplinato dall'art. 250bis del codice penale che prevedeva la pena massima di un anno di reclusione per chiunque avesse provocato o favorito intenzionalmente la prostituzione di un terzo sino a determinarne l'attività professionale o abituale.

Questo articolo impediva in linea di principio qualsiasi forma organizzata della professione.

Entrato in vigore nel 1912, esso non veniva applicato per perseguire i proprietari delle case in cui si esercitava la prostituzione; da circa cinquant'anni, i tribunali processavano gli sfruttatori solo in caso di turbativa dell'ordine pubblico mentre, al contrario, erano tollerate le case che ospitavano le prostitute volontarie e che non avessero dato luogo a problemi nel quartiere.

Mentre l'articolo 250bis era ancora in vigore alcune grandi città, come Amsterdam, avevano anticipato l'applicazione della legge del 28 ottobre 1999, determinando le condizioni affinché la prostituzione organizzata in appositi locali non incorresse in procedimenti repressivi, (localizzazione in quartiere residenziale ove non vi sia il rischio di turbativa all'ordine pubblico, sicurezza dell'immobile, condizioni igieniche, rispetto della volontà delle professioniste, con conseguente divieto nei confronti dei proprietari di costringere a bere o ad acconsentire a determinate pratiche etc.).

L'articolo 250 ter del codice penale prevedeva pene maggiori in caso di sfruttamento aggravato, che veniva definito "tratta di esseri umani"; in particolare esso prevedeva come pena massima la reclusione sino a sei anni per chi:

- avesse indotto un soggetto alla prostituzione attraverso minacce, abuso d'autorità, inganno o altre vie di fatto;

- avesse reclutato, condotto o prelevato un soggetto per farlo prostituire all'estero;
- avesse coinvolto un minore nell'esercizio della prostituzione.

Con l'entrata in vigore della legge del 28 ottobre 1999 n.464 l'articolo 250 bis del codice penale, come già sopra detto, è stato abrogato.

Per armonizzare prassi e diritto, la legge n. 464 del 1999 ha introdotto un nuovo articolo nel codice delle municipalità: si tratta dell'articolo 151a che prevede che il consiglio comunale possa definire con decreto le condizioni relative all'esercizio professionale della prostituzione.

A partire dal 1° ottobre 2000, i comuni devono perciò rilasciare le autorizzazioni necessarie all'apertura e allo sfruttamento dei locali che ospitano le prostitute volontarie.

Quanto all'articolo 250ter la legge n. 464 del 1999 lo ha trasformato nell'articolo 250 il quale contempla, sostanzialmente, le stesse fattispecie del precedente articolo 250 ter, con la differenza, però, che i reati da esso disciplinati non sono più titolati "tratta di esseri umani".

Bibliografia

- ALESSE R. – “Prostituzione: legalizzazione dell'attività o condanna di ogni forma di speculazione”, in *Quaderni Costituzionali*, 4, dicembre 2002;
- ANTOLISEI F. – “Manuale di diritto penale. Parte speciale”, Milano, 1994;
- APRILE – “I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori”; in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale* – a cura di Marinucci-Dolcini, vol. VI, Padova, 2006;
- BLANDALEONE – *La casa di prostituzione secondo la legge Merlin*, in *RP*, 1959, II;
- BONTEMPI L. – “Commento all'art. 600 bis”, in *Codice penale commentato* a cura di DOLCINI-MARINUCCI, II, Milano, 2006;
- BORGOGNO R. – “I reati sessuali, i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali e di riduzione in schiavitù per fini sessuali” – a cura di Franco Coppi -, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007;
- CADOPPI A., VENEZIANI P. – “Commento all'art. 18 legge 3 agosto 1998, n. 269”, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2006;
- CALVI – *Sfruttamento della prostituzione*, Padova, 1970, p.80;
- CAMMAROTA A. – “Osservazioni sulle nuove norme in materia di meretricio”, in *RP*, 1959;
- CATULLO F. G. – “Sullo sfruttamento della prostituzione on-line”, in *CP*, 2004, fasc. 11;
- CIAPPARONI F. – “Voce: Prostituzione (diritto greco)”, in *Digesto*, XIV;
- DANNA D. – “Cattivi Costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta”, in *Quaderni del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale*, Università degli Studi di Trento, 2001;
- DE FINA G. – “Legge Merlin e concorso di reati”, in *AP*, 1961, I;
- DE GENNARO D. – “Prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, in *AP*, I, 1958;

- DE PONTI R. – “*La prostituzione on-line: un concetto controverso*”, in *Diritto dell'Internet*, 2006, n. 5;
- DE VRIES P. – “*White Slaves and Tax Payers. Prostitution, the State and feminist discourse in historical prospective*”, paper presentato alla Joint Session dell'ECPR, 14-19 Aprile 2000, Copenaghen, 2000;
- FIANDACA G., MUSCO E. – “*Manuale di diritto penale. Parte speciale*”, I, Bologna, 1988;
- GIANNITI F. - “*Inammissibilità del concorso fra le ipotesi del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione altrui*”, in *SP*, 1962;
- GRISPIGNI – “*I delitti contro la pubblica amministrazione*”, Ed. Ricerche, Roma, 1953;
- GUSTAPANE G. – “*Casa di prostituzione e lenocinio*”, Editrice Salentina di Pajano & C., Lecce-Galatina, 1958;
- IZZO F. – “*Norme contro la pedofilia: commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269*”, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1998;
- LA CUTE G. – “*Voce: prostituzione*”, in *EdD*, XXXVII;
- LATTANZI G. – “*Codice penale annotato con la giurisprudenza*”, 3° edizione, Milano, 2003, p. 1488;
- LATTANZI G. – “*La legge sulla Corte di Assise*”, Giuffrè, Milano, 1952;
- LAVIA – “*La giurisdizione nelle controversie del rapporto di pubblico impiego degli enti pubblici*”, in *Studi in onore di Ernesto Eula*, II, Giuffrè, 1957;
- LEONE F. – “*Delitti di prossenitismo ed adescamento*”, Giuffrè, Milano, 1964;
- LOUIS M.-V. – “*A propos des violences, de la prostitution, de la traite, de sexualité...*”, in *Chronique Féministe*, 62, 1997;
- LOUIS M.-V. – “*Cette violence dont nous ne voulons plus*”, in *Chronique Féministe*, 51, 1994;

- MANTOVANI F. – “*Diritto penale, Parte speciale*”, I, *Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2005;
- MARANI S., FRANCESCHETTI P. – “*I reati in materia sessuale*”, in *Fatto&Diritto collana a cura di Paolo Cendon*. Giuffrè, Milano, 2006;
- MATHIEU L. – “*De la prostitution au travail sexuel: conséquences de la prévention du sida sur les représentations et les pratiques sociales*, paper presentato al convegno “Le sida en Europe: nouveaux enjeux pour les sciences sociales”, ANRS, 12-15 Janvier 1998;
- MELCHIONDA A. – “*Commento all’art. 600 sexies*”, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2006;
- MEREU I. – *Voce: Prostituzione (storia)*, in *EdD*, XXXVII;
- MERLIN.L, BARBERIS C. – “*Lettere dalle case chiuse*”, Edizioni Avanti, Roma, 1955;
- MUSACCHIO V. – “*Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale “anti-pedofilia”*”, in *GP*, II, 1998;
- NUVOLONE P. – “*Sul concetto di prostituzione*”, in *RDDP*, 1960, I;
- PADOVANI, BONINI, - “*Commento all’art. 2, l. 3 agosto 1998, n. 269*”, in *LP*, 1999;
- PAVARINI M. – “*La filosofia del progetto*”, in *Rimini e la prostituzione*, a cura di MALUCELLI L e PAVARINI M., *Quaderni di Città Sicure*, n.13, 1998;
- PAVONCELLO SABATINI L. – “*Voce: prostituzione*”, in *EG* ;
- PIOLETTI G. – “*Voce: prostituzione*”, in *DDP*, X, 1995;
- PITTARO P. – “*Le norme contro la pedofilia*”a – A) *Le norme di diritto sostanziale*, in *DPP*, 1998;
- POTETTI D. – “*La casa di prostituzione e l’esercizio in comune del meretricio*”, in *CP*, 2001;
- PROTETTI’ E., SODANO A. – “*Offesa all’onore e al pudore sessuale nella giurisprudenza*”, Padova, 1972;

- RANIERI S. – *“Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui: unico reato”*, in *SP*, 1965;
- ROMANO B. – *“La tutela penale della sfera sessuale”*, Milano, 2000;
- ROMANO B. – *“Voce: Pedofilia”*, in *DDP*, aggiornamento, UTET, Torino, 2004;
- ROSSO G. – *“I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione”*, Casa Editrice Stamperia Nazionale, Roma, 1960;
- SANTORO A. - *“Manuale di diritto penale”*, III, Torino, 1965;
- SANTORO A. – *“Prostituzione”*, in *NDI*, XIV, Torino, 1967;
- SANTORO V. – *“Nasce il delitto di prostituzione minorile”*, in *GD*, 33, 1998;
- TAMBURRO – *“Il problema del meretrice”*, Roma, 1949;
- TATAFIORE R. – *“Il potere nel sesso commerciale: ambiguità e trasformazioni”*, in *Psiche*, 1-2, 1999, p. 57 dove si propone l'utilizzo del termine “sesso commerciale” al posto di “prostituzione”;
- TRECCANI G. - *“Voce: Pedofilia”*, in *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1991, III;
- VASSALLI G. – *“Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della “legge Merlin””*, in *SA*, III, 1960;
- VIEILLE P. – *“Pour un statut social des “travailleurs sexuels”. Plaidoyer pour une politique néoréglementariste du traitement de la prostitution”*, in *Revue de droit penal et de criminologie*, Bruxelles, Febbraio, 1998;
- VIGLIETTA G. – *“Da che parte sta la legge?”*, in *Lucciole in lotta. La prostituzione come lavoro*, a cura di TEODORI M.A., Sapere 2000, Roma, 1986;
- ZAINA C.A. – *“Prostituzione virtuale: sfruttamento è configurabile anche senza il contatto fisico”*, consultabile su [www. Altalex.com](http://www.altalex.com);